COLLEZIONE

DI

SCRITTURE

DI REGIA

GIURISDIZIONE.

Tom. XXV.

MDCCLXXIV.

NOTA

Delle Scritture contenute in questo Tomo.

SCRITTURA
DEL
CANONICO MONTAGNACO

Sopra il Diritto del Principe sopra le Tariffe, e Tasse delle Cancellerie Ecclesiastiche, e sopra i requisiti necessarj ne' Cancellieri ec.

Presentata

ALLA DEPUTAZIONE

li 20. Gennaro 1767.

Num. LXXXVI.

Illuſtriſs. ed Eccellentiſs. Sigg.

DEPUTATI ESTRAORDINARJ
AD PIAS-CAUSAS

IL comando, di cui Voſtre Eccellenze mi onorano colla commiſſione de' 12. del corrente, è di eſaminare, e di riferire qual diritto competa al Principe Secolare ſopra le Tariffe, o ſian Taſſe delle Cancellerie Eccleſiaſtiche del proprio Stato, e quali requiſiti ſi rendano neceſſarj nelle Perſone de' Cancellieri, Notari, ed Attuari, perchè eſſe poſſano eſercitarſi legalmente. Comincerò l'eſame dal primo punto, e conſidererò in generale, o ſia in maſſima il diritto de' Sovrani circa l'eſercizio della giuſtizia, che viene amminiſtrata ai Fori Eccleſiaſtici poſti nei Territorj del proprio Dominio, diſcendendo poſcia al particolare delle Tariffe, o ſian Taſſe delle Cancellerie Eccleſiaſtiche, ed adducendone ſopra ciaſcun Articolo brevemente le prove di diritto, e di fatto, ſu delle quali fonderò le mie conſiderazioni.

Verrò poſcia all'eſame del ſecondo punto, e dirò dei requiſiti, che reputo

rendersi presentemente necessarj nelle persone dei Cancellieri, Notari, ed Attuarj, affinchè possano ne' loro Ufizj legalmente esercitarsi.

Il diritto di chi tiene la Sovranità di un Dominio verte tanto intorno l'amministrazione della Giustizia ne' Fori Laici, che nei Fori Ecclesiastici. La ragione è, che tanto la giurisdizione esteriore, che esercitano nella Repubblica i Ministri, ed Ufiziali Ecclesiastici, siano essi di che altezza di grado nella Chiesa esser si vogliano, quanto quella, che viene esercitata dai Ministri, ed Ufiziali Secolari emana egualmente dalla Sovrana autorità di chi tiene il sommo Impero. Abbiamo chiari i principj nella Storia Ecclesiastica (*Socrate lib.* 5. *Proem. Sozomen. lib.* 1. *Histor. C.* 9.) nella Raccolta delle Leggi Imperiali (*Cod. Theod. tit. de Episcopis, Ecclesiis, & Clero, & ibi Gothol. & Cod. Iustin. de Episcopali audien. l.* 7. & 8. & *Capit. Caroli M. l.* 6. *C.* 336.) e nelle opere dei Professori più celebri nel Diritto (*Van-Espen p.* 3. *l.* 1. *c.* 4. *per totum, Hist. Univers. Eccl. Fleury, disc.* 7. *sopra la lett. Eccl. per tot. De Marca de Conc. Sac & Imp. &c. & alii passim. Idem Van-Espen p.* 17. *tit.* 5. *c.* 2. *n.* 3. & *tit.* 6. *c.* 1. *n.* 1. *De Marca l.* 6. *c.* 12. *n.* 13) della deriva-

zione

zione di questa esterior giurisdizione nelle persone di Chiesa, e niuno più ne dubita, se non chi ha pregiudicata la mente da certe massime, che ora non han più luogo tra i dotti, o turbato lo spirito da certi prestigj, che dovrebbero ormai essere dissipati da più serene cognizioni, che il Secolo nostro ha acquistate.

Posta questa verità dunque nascono queste necessarie conseguenze: che gli Ecclesiastici sono nell'amministrazione della giustizia del Foro esteriore soggetti al Sovrano come i Laici, e che egli ha diritto di esaminare in ciò la loro condotta, come sopra i suoi Giudici, e Magistrati Laici, gli Statuti, e le Decisioni de' quali essendo per quello riguarda l'esterno essenzialmente subordinati alle massime dello Stato di cui sono parte, il Sovrano ha diritto di ordinar la riforma, che crede necessaria, ed i particolari possono essere ammessi a ricorrere a lui in caso di abuso, o di gravame, poichè la Religion Cristiana non ha mutato alcuna cosa contro i Diritti dei Principi del secolo. Per eminente, e sacro che sia il carattere dei suoi Ministri, quelli, che ne sono insigniti non lasciano di esser sudditi, cosicchè vane sarebbero le regole, e gli ordini, che essi publli-

cassero senza o partecipazione, o confermazione del Sovrano, ed è soverchia cosa di citare a Vostr' Eccellenze i famosi passi dell'Epistole di S. Paolo ai Romani, e della prima di S. Pietro a tutti già noti. (*ad Rom.* 13. *per tot.* 1. *Pet.* 2. 13.)

Il Principe è il primo Padre, ed il primo Rettore dei suoi Popoli in ciò, che riguarda l'amministrazione del Foro, e della Giustizia esteriore, nè la Cristiana Religione lo scarica di quegli obblighi, che di tale ufizio sono proprj, cosicchè fino nelle materie di dogma, e dell'amministrazione dei Sacramenti, se non appartiene a lui il decidere, e l'amministrargli, gli appartiene però di prescrivere i modi, i tempi, e le circostanze, perchè siano regolate in modo le Decisioni, che non rechino scandalo nell'eseguirle, e nel pubblicarle, e perchè l'amministrazione non sia abusata.

In seguito di ciò ha un diritto molto più essenziale, che nell'ordine delle cose Ecclesiastiche non sia innovata cosa alcuna nei proprj Stati senza la sua partecipazione. Il Clero pertanto tanto Secolare, che Regolare è nella sua esterior direzione soggetto alle Leggi, ed agli ordini del Sovrano, come tutti gli altri Sudditi, e per necessaria conseguenza alle pene stabilite contro i tra-

sgres-

sgressori. Se la convenienza vuole, o la gran pietà dei Principi Cattolici permette loro, che godano qualche sorte di immunità per amor della Religione, queste immunità potevano loro non essere accordate dai Principi Supremi, e quando cause urgenti, che interessino il bene, o la salvezza de' loro Stati lo ricerchino, essi Principi possono derogarvi, e devono, se la necessità li costringe.

Dalle premesse verità, e massime fondamentali segue pur' anco, che non vi può esser ragione per provare, che un Principe Sovrano non possa, quando concorrono le accennate cause, regolare i modi, e l'esercizio dell'amministrazione esteriore della giustizia nell'ordine dei Fori, e delle Curie Ecclesiastiche, come può far delle secolari nei suoi Dominj, e non possa porvi agli Ufiziali così di quelle, come di queste, quelle Leggi, e quelle regole, che conducono a questo fine.

Nella dispensa delle cariche, delle dignità, e degli ufizj, se il Sovrano lascia per lo più, che gli Ecclesiastici, come i Secolari, esercitino quella giurisdizione esteriore, che ha loro accordata, non si è privato, nè ha potuto privarsi per questo di quell'autorità, che gli è essenziale, di poter cioè anch'esso, se

ſtima bene, eſercitarla da per ſe, perchè queſta non è incompatibile colla ſecolare autorità; e ſe non ha debito ſempre di diſpenſar tali ufizj, ha però debito continuo, permanente, ed inalienabile d'invigilare, perchè ſiano ben diſpenſati, ed eſercitati in benefizio, e non in danno dei ſuoi Sudditi.

Queſti, Eccellenze, ſono i principj, e le maſſime generali di diritto circa l'amminiſtrazione della giuſtizia eſteriore, che i Sovrani laſciano eſercitare nei loro Territorj agli Eccleſiaſtici.

Vengo a comprovarli col fatto. E ciò dal numero eſterminato delle Coſtituzioni, Ordinanze, Arreſti, Sentenze, Decreti, e Deliberazioni, che convincono aver le Secolari Potenze Criſtiane eſercitato il diritto di moderar gli ordini forenſi dei Tribunali Eccleſiaſtici in tutti i tempi, dacchè gli Eccleſiaſtici cominciarono ad aver Foro eſteriore, e giudicatura a norma delle Corti Laiche. Io non ne addurrò ſe non pochi, per l'unic'oggetto di non mi render moleſto all'Eccellenze Voſtre, di tutto ciò aſſai meglio di me iſtrutte.

San Lodovico Re di Francia nell'anno 1225. proibì al Prepoſito di Sant'Ademaro, che non doveſſe nè direttamente, nè indirettamente intrometterſi nelle

Cau-

Cause pertinenti alla Giurisdizione Secolare, e fin dal tempo di quel Santo Re si leggono molte Appellazioni dai Giudici Ecclesiastici alle Curie Regie. Devesi avvertire, che in quei tempi era invalso di piatire per qualunque Causa innanzi ai Vescovi, ed altri Ecclesiastici Giusdicenti (*Prove della libertà Gall. c. 7. n. 6. tom. 1.*) Nel 1287. nel Consiglio di Stato di Francia sotto il Regno di Filippo il Bello fu ordinato, che i Duchi, Conti, Baroni, Arcivescovi, Vescovi, Capitoli, Collegj, Cavalieri, egualmente chiunque del Regno, che avesse temporal Giurisdizione, non potesse instituire Ufiziali Cherici, e lo stesso dice Cammillo Borello essersi da antichissimi tempi praticato in Spagna (*Tom. 1. liber. sud. num. 100.*) Nel Belgio gli Arciduchi Filippo e Massimiliano sotto li 20 Agosto 1486., e Carlo V. sotto li 20. Agosto 1523. sopra le querele di quei Popoli, poscia questo Imperatore sopra i gravami dei Principi della Germania raffrenarono coi loro Editti l'esazioni, anzi l'estorsioni dei Ministri degli Arcivescovi, e dei Vescovi di quelle Provincie (*Van-Espen p. 3. t. 5. c. 1. n. 28. e 31.*)

Comandò il Re di Francia Francesco I. nel mese di Agosto 1539. a tutti i Capitoli, Collegj, e Monasterj, ed ai

Curati, che teneſſero Regiſtri delle Sepolture, e Battesimi, e li riponeſſero poſcia nella Cancellerìa dei Balivi, o Siniſcalchi Reali, per eſſer cuſtoditi, ed affinchè tutti poteſſero aver ricorſo quando foſſe meſtieri. (*De Puy t. 2. c. 8.*) Enrico II. Re di Francia l'anno 1554. di Settembre proibì a tutti i Beneſiziati foreſtieri di por Vicarj, o altri Uſiziali, che non foſſero del Paeſe, e Carlo IX. nel 1560. nei Comizj dello Stato di Orleans coll' Articolo 6. preſcriſſe, che gli Arciveſcovi, e Veſcovi viſitaſſero perſonalmente le loro Diocesi, e doveſſero formare le Taſſe de' loro preteſi (queſto è termine dell' Ordinanza) Diritti di Viſita con tal moderazione, che non vi foſſe occaſione di reclami, lo che Enrico III. nella Convocazione degli Stati di Blois, che seguì nel 1579. rinnovò (*De-Puy ibid.*)

Sono poi coſpicui nelle Raccolte delle Ordinanze dei Re Franceſi gli Editti del Re Luigi XIV. il Grande del 1646. e poſteriori relativi al regolamento dell' Ordine Forenſe Eccleſiaſtico nelle materie Beneficiarie, ed anco nella diſciplina (*De-Puy ibid.*) e terminerò con allegare alcuni fatti occorſi nel propoſito anche in queſto Sereniſſimo Dominio. E perchè di antichi ne ſono pieni i Regiſtri, come quelli delle Leggi del Sereniſſimo Maggior

gior Consiglio, colle quali si elessero nel 1383. 12. Maggio tre Savj sopra i fatti de' Cherici, con autorità di procedere in tutto ciò, che spettava a detti Cherici, e con facoltà generali, secondo ricercava il ben pubblico, ne allegherò alcuni dei più recenti.

Nel 1721. fu ricercato dal Vescovo di Chiozza il permesso di esaminare alcuni Testimonj in certo Processo, che si formava dalla sua Curia; fu concesso col prescrivere i modi, il tempo, e le condizioni, e circa questo già si sa avere altri pubblici Decreti fissata una certa regolazione. Fu ordinato nel 1744. 20. Febbr. in Pregadi inerentemente alle precedenti Deliberazioni, che nelle Curie Vescovili non fossero esaminati testimonj secolari senza licenza del Magistrato Secolare, lasciata in iscritto di volta in volta con la specificazione de' nomi dei Testimonj, e della causa, per cui devono esaminarsi.

Ma di esempio memorabile fu il Decreto dell' Eccelso Consiglio di Dieci segnato 6. Settembre 1753. con cui fu dichiarato nullo il Processo formato da una Curia Vescovile, limitrofa, e nulla in conseguenza la Sentenza fulminata da essa contro un Paroco, che era detenuto prigione nelle carceri del Vescovo, e che

perciò fosse posto in libertà, e rimesso nel suo esercizio per gli abusi, ed irregolarità enormi commesse da quelli Ufiziali; e tuttochè quel Prelato avesse fatto col mezzo del Nunzio ricorso al Sommo Pontefice, questo, allorchè per certe informazioni, che fu trovato modo di fargli pervenire, riconobbe l'ordine, o piuttosto il disordine di quel negozio, ordinò al Vescovo di assolvere il Paroco *ad cautelam*, e non seppe dolersi, che il Principe avesse dovuto dargli protezione.

Tutti questi fatti antichi, e recenti, forestieri, e domestici, credo, che dimostrino abbastanza chiaramente la verità della massima, posta da principio, cioè, che i Sovrani hanno un diritto essenziale, permanente, imperdibile, ed inalienabile di poter sempre dare generalmente quelle regolazioni, che il bisogno ricercasse per la retta amministrazione della giustizia ai Fori Ecclesiastici posti nelle dizioni del loro Impero, perocchè l'esercizio di questo diritto posto in pratica in tutti i tempi, e senza contrasto, o almeno con contrasto inutile, ed inefficace, è una prova evidente di quanto in punto di ragione generalmente si è addotto di sopra.

Ora discenderò a dimostrare colla ragione, e col fatto parimente questa mia

pro-

proposizione nel particolare delle Tariffe; o sia Tasse Ecclesiastiche.

La ragione, che stabilisce nei Principi questo potere, è manifesta; se un tal potere è annesso alla Sovranità per regolamento della giustizia generalmente, è evidente, che dev' esserlo in ciascuna particolare specie, la quale appartenga alla necessaria amministrazione della giustizia medesima. Una delle specie più essenziali, che riguardano la retta amministrazione della giustizia, è quella della règolazione delle Tasse, con le quali si esigono contribuzioni, e pagamenti per l'amministrazione della stessa. Se la carità dei Principi ordina la regolazione delle Tariffe negli usizj dei suoi Magistrati Laici, perchè con questa parte di governo economico, che sono tenuti prestare ai Sudditi, li garantiscono da ingiuste estorsioni, molto più possono, e devono ordinare la regolazione delle Tasse degli Ufizi delle Curie Ecclesiastiche, quando vedano bisogno di similmente indennizzare il Suddito da estorsioni indebite, che si facessero dai Ministri di queste.

Ho detto non solo, che hanno questo potere, e debito egualmente, ma molto più per la ragione, che Vostr' Eccellenze rileveranno, che loro esponga. Lo stato, e professione Ecclesiastica è tale,

che

che per se medesima esclude ogni sorta di lucro, e di proventi fuori di quelli, che servono loro di un necessario sostentamento. Quando i Principi concessero ad essi, che potessero conoscere delle discrepanze, che insorgevano tra i Fedeli dei loro Dominj, fu ciò con l'oggetto pio, e Cristiano, che tali discrepanze per mezzo del Ministero Ecclesiastico si componessero da essi, piuttosto che definissero, *honeste*, *& sacerdotaliter*, e con questo, che le cause avessero una pacifica, e sollecita spedizione, come porta una Legge di Giustiniano, (*Novel.* 79. *c.* 1. *&* 2. *& lib.* 8. *Cod. Just.*) ed altre più antiche, lo che fu anche osservato dal Tommasini nel Libro dell'antica, e nuova Disciplina della Chiesa (*p.* 1. *l.* 2. *c.* 89.) Ora non pensarono essi, che in questi arbitraggi caritatevoli potesse insinuarsi spirito questuario, e perciò non fu occasione di prescriver regole circa queste Tasse, come ai Tabellarj, e Scribi erano prescritte. (*Cod. Inst. l.* 3. *&* 4. *de Tabul. Scrib. &c.*) S. Ambrogio però, che viveva in quei primi Secoli quasi presago fosse di ciò, che in progresso sarebbe accaduto, diede questo avviso al Vescovo: *Non tamen satis est, ut lucrum ipse non quaeras, familiae quoque tuae cohibendae sunt manus.* (*in cap.* 4. *Luc.*)

Co-

Cominciarono però insensibilmente circa il XII. Secolo ad alzarsi i Tribunali Ecclesiasticici secondo il costume, e lo stile del Foro Civile; con essi Tribunali invalse l'uso di aver Ministri del Foro, cioè Avvocati, Giudici, Ufiziali, e Cancellieri, o Notari, e conseguentemente tassarsi i loro Salari, (*Van-Espen. p. 3. t. 6. c. 1. n. 1. 13. & 35., &c. 4. n. 1. 2. 3.*) e perciò nel Concilio di Laterano celebrato sotto Papa Innocenzio III. fu per la prima volta ordinato, che nei Fori Ecclesiastici si sostituisse una pubblica Persona per scrivere gli Atti Episcopali.

Di questi Atti altri riguardano quella giurisdizione, che è propria del Vescovo, come sono le istituzioni dei Benefizj, le Ordinazioni dei Cherici, le Sacre Visite per la correzione dei costumi, e simili; altri, che versano circa i Giudizj, e le Cause, che si dicono del Foro contenzioso, come sono le controversie, che nascono tra Cherici, e Cherici, e tra Laici, e Cherici, o ancora tra Laici, e Laici, le quali si lasciano dai Principi alla cognizione dei Giureconsulti Ecclesiastici, per la connessione che hanno con materie spirituali, o per una lunga consuetudine, o per titolo di Feudo, o per altri Privilegj. Sebbene questi Atti non siano di una medesima natura, è certo

però,

però, che le contribuzioni, e le Taſſe, che ſi eſigono per tutti indifferentemente ſono coſa temporale, e ſono aggravi poſti ſopra del ſuddito del Principe, e ſono ſenza contradizione ſoggette alla ſua regia inſpezione non meno per l' eminente diritto di Sovranità, che egli ſempre ritiene ſui beni dei ſuoi ſoggetti, e ſu gli averi generalmente, i quali da neſſuno poſſono aggravarſi ſenza il ſuo conſentimento, ma anco per quella vigilanza economica, con cui deve provvedere, che il Suddito, il quale vive ſotto la ſua protezione, non ſia indebitamente aggravato nel dimandare, e reſpettivamente ricevere gli atti di giuſtizia da quelli, ai quali eſſo Sovrano ha conceſſa l' eſteriore amminiſtrazione.

Per dilucidazione ſempre maggiore di queſto argomento è bene, che io premetta quai provvedimenti la Chieſa abbia preſi, ſecondo lo ſpirito di carità, e di diſintereſſe, che è ſuo proprio; dal che dovrà dedurſi nei Sovrani Cattolici un altro diritto di metter regole a cotali Taſſe anco per la protezione, che eſſi ſono tenuti di preſtare alla eſecuzione di queſte Leggi Eccleſiaſtiche.

Tutti i Concilj così antichi, come moderni hanno ſempre vietata qualunque eſazione per l' Ufizio del Veſcovado

sì

sì in ciò, che riguarda le Ordinazioni, sì in ciò, che riguarda le Visite, sì in ciò, che riguarda la disciplina, e le spedizioni Curiali; così prima che s'introducesse l'ordine Forense nelle Curie Ecclesiastiche, come anco dopo introdotto.

Quel di Trento, congregato per riformare gli abusi già allora introdotti nella Chiesa Cristiana anco in ciò che riguarda questi aggravj, contro i quali il Mondo reclamava, rinnovò tutti gli antichi Statuti dei Canoni, e dei Concilj precedenti in ciascuno dei premessi capi. Proibì pertanto ai Cancellieri, ed ai Notari, che ove avessero essi un congruo sostentamento (e tutti dovrebbero averlo, almeno quelli, che servono a' ricchi Vescovi, che posseggono ricche Mense) non ricevessero alcuna cosa, ancorchè loro venisse spontaneamente offerta; ordinando, che tutte le Dispense si dessero gratuitamente, (*Sess.* 2. 4. *c.* 3. *de Ref. c.* 5. *de Ref. Matr. c.* 1. *de Ref. Sess.* 25. *c.* 18. *de Ref.*) e fissò una moderata Tassa per tutte le spedizioni Curiali, (*Sess.* 21. *c.* 1. *de Ref.*) perchè i Vescovi niente partecipassero degli emolumenti dei loro Cancellieri. San Carlo Borromeo, che fu uno dei Cardinali deputati all'esecuzione di questo

Con-

Concilio, in un Sinodo Provinciale tenuto in Milano ordinò, che ciascuno dei Vescovi suoi Suffraganei visitasse i Tribunali del proprio Foro, ed inquirisse se fosse osservata la Tassa stabilita, ovvero fossero invalse delle corruttele, e degli abusi. (*Van-Espen l.* 3. *t.* 5. *c.* 1. *n.* 38.)

I Principi poi prima di questo ultimo Concilio Generale avevano da per tutto dovuto formar Leggi, che mettevano riparo a tali esazioni in tempo di Visita sopra i Laici. (*Van-Espen p.* 1. *t.* 17. *c.* 3. *n.* 10.)

Ma dopo pubblicato il Concilio anco quei Sovrani, che non lo accettarono nei punti di disciplina, volendo non ostante dar protezione a quegli Articoli, che erano utili, e non si opponevano alle Leggi Statutarie dei loro Dominj, con Regie ordinazioni prefissero i confini alle Tassazioni delle Cancellerie Vescovili. Il Re Enrico III. coll'articolo 20. dell' Ordinazione di Blois prescrisse, che i Vescovi, ed altri Collatori ordinari, ed i loro Ufiziali non potessero prendere cosa alcuna per la collazione di qualunque Ordine, Tonsura, Lettere Dimissorie, Testimoniali, sia per sigillo, o per qualunque altra causa, salvo solamente di potere stabilire per loro salario una Tassa, che non eccedesse la decima par-

parte di uno ſcudo per quegli Scrivani, o Cancellieri che non aveſſero altri emolumenti per l'eſercizio dell'Ufizio loro, in modo però, che ad eſſi Veſcovi, ed altri Collatori non poteſſe da ciò derivare alcun profitto direttamente, o indirettamente, non oſtante tutti gli Statuti, e coſtumi contrarj, e che quelli, che ſi trovaſſero aver preſo qualche coſa, foſſero puniti come Simoniaci. (*De Puy t.* 2. *p.* 142.)

Coll' Editto poi del 1691. il Re Luigi XIV. fece un intiero Capitolare per dar legge ai Notari deſtinati alle ſpedizioni delle materie Beneſiziali in 23. Capitoli. Formò con regia autorità nel ſuo Real Conſiglio la Tariffa di quanto per ciaſcun Atto doveſſe prenderſi. Unì poſcia nell' anno ſteſſo il carattere di Regio Notariato ai Notari Apoſtolici, o ſia Eccleſiaſtici, diſegnando le materie, in cui eſercitar poteſſero il loro Ufizio, gli obbligò a preſtar giuramento in mano dei Giudici Regj, dichiarando, che niun Notaro Eccleſiaſtico eſercitar poteſſe alcuna funzione, ſe non foſſe ancora inveſtito dell'Ufizio di Notaro Regio, e vietò a tutti quelli, che aveſſero preſtato giuramento in mano Eccleſiaſtica, di rogare Inſtrumenti, ſe non in tal qualità, ſotto pena di falſo, e ſotto una multa di ſcudi 500.

di

di Francia; e nell'anno medesimo 1691. 18. Settembre regolò l'arbitrio delle Curie Vescovili nel rilasciar le dispense delle pubblicazioni dei Matrimonj. Prescrisse i registri da farsi dai Cancellieri degli Ordinarj, e Notari sotto pena di una multa di scudi 500., e finalmente nel 1695. per regolare la Giurisdizione Ecclesiastica in generale, prescrisse ai Segretarj, o sia Cancellieri di essi, che non potessero prendere altro che tre lire per la ricognizione delle lettere delle provvisioni Romane, che si dicono *in forma dignum*. (*De Puy t.* 2. *p.* 542. *usq. ad* 577.)

E' vero, che questo Monarca lasciò coll' Articolo 27. di quest'ultimo Editto agli Ordinarj predetti di poter fissare l'onorario degli Ecclesiastici per le funzioni del loro Ufizio, e che potessero riconoscere i Processi, che sarebbero formati nel proposito tra Ecclesiastiche Persone, ma li esortò a tenere tutta la conveniente moderazione, ed ingiunse ai medesimi di similmente restringere le retribuzioni de' loro Segretarj, Cancellieri, ed Ufiziali; condiscendenza, e comando, che provano egualmente l'esercizio della Regia Giurisdizione nel fatto di dare alle Tasse delle Curie Ecclesiastiche quella regolazione, che conviene ai ri-

spetti

ſpetti del Regno, e della carità dovuta ai ſudditi.

Io non poſſo inveſtigare, ſe in queſto Sereniſſimo Dominio ſiano occorſi fatti, che provino queſto eſercizio, che poteva però in tutti i tempi praticarſi. Ho bensì memoria di aver vedute pubbliche deliberazioni, che ordinavano di correggere gli abuſi, e nel caſo da me ſopra riferito, che l' Eccelſo Conſiglio di Dieci giudicò abuſivo, e nullo il Proceſſo di quel tal Paroco 1753. fu ordinato con l' indicato Decreto 6. Settembre, che foſſe intimato al Cancellier Veſcovile in termine di giorni otto di doverſi preſentare al Tribunale degli Eccellentiſs. Capi, per eſſer ſeriamente ammonito dei trapaſſi, e delle concuſſioni in quell'emergente praticate. Vi ſono Cataloghi in Cancelleria Segreta, che indicano l' eſecuzioni fatte contro Notari Veſcovili, per avere abuſato del loro ufizio, e per ovviare a' diſordini, che col mezzo loro s' inoltravano. Si veda il Repertorio di Fr. Paolo alle parole: *Eſamine dei Secolari*, *Tribunali Eſteri*, *Giurisdizione eſtranea*, *Inquiſizione*, *Piovani*, *Giurisdicenti Eccleſiaſtici ec.*

Se la memoria non m' inganna, deve eſſere nella Cancelleria Segreta un ricorſo dei Procuratori della Città di

Cre-

Crema per occasione di una Tariffa pubblicata da quel Monsig. Vescovo nella sua Cancelleria, perchè vi sono Lettere Ducali segnate 25. Febbraio 1734. dall' Eccellentissimo Pregadi, colle quali furono rimandati al Provveditore Estraordinario in Terra-Ferma tanto il Vescovo, quanto i Procuratori della Città, affinchè sua Eccellenza cercasse di comporli. Fu pur anco indotto da questo ricorso l'Eccellentissimo Senato a rilasciare ai Consultori di allora una commissione di riferire d'onde derivi, che in alcune delle Cancellerie dello Stato vi si trovassero indicati Atti, che spettano alla Giurisdizione Secolare, segno manifesto, che sin d'allora la materia richiedeva qualche presidio dalla pubblica Sovrana autorità.

Ecco pertanto fedelmente esposto quanto ho potuto meditare intorno al primo punto della ossequiata commissione, dal che tutto parmi di poter concludere con buon fondamento di ragione, che se nelle Cancellerie delle Diogesi si fanno e nelle Visite, e nelle Ordinazioni, e nelle Spedizioni degli Atti esecutivi della Curia Romana, o di quelli, che si rilasciano immediatamente dalle Curie Ordinarie, se si fanno, dissi, esazioni poco conformi allo spirito di mode-

derazione proprio della Chiesa, ed ordinato dalle sue Leggi; se si formano Tariffe arbitrarie, che aggravano i Sudditi; se i Cancellieri, ed Attuarj Vescovili o per incapacità, o per avidità di inonesto guadagno accrescono gli aggravi alle Chiese, ed ai Popoli nelle Visite delle Diogesi; se procrastinano le Cause, se opprimono i Diocesani, siano essi Cherici, o siano Laici, che tutti sono finalmente Sudditi del Principe; se si stipulano patti illeciti tra i Principali, ed i Ministri, per partecipar contro il divieto del Concilio dei proventi delle Cancellerie, e quello, ch'è più rimarcabile, se si arrogano d' intromettersi incompetentemente nei Giudizj proprj, e privativi della secolare Potestà, come sono le Proscrizioni, ed i Bandi dei Cherici dai distretti delle loro Diogesi, come talvolta è accaduto (1751. 25. Marzo, Sentenza di Bando pubblicata dal Cancellier Vescovile contro Prete Giovanni Peregrino Gianni della Città, e Diogesi di Verona) se in somma la giustizia non si amministra con quella carità, e con quella fedeltà, e con quell' ordine, che ricercano la ragione, e le Leggi, il Sovrano ha un diritto certo di emendare egualmente sopra i Ministri delle Curie Ecclesiastiche, come sarebbe sopra i Ministri

nistri dei propri Secolari Magistrati, che prevaricassero nei loro Ufizj; poichè così gli uni, come gli altri tengono la parte ministeriale della Giurisdizione, che esercitano, da quelli stessi, nei quali questa Giurisdizione deriva, come da unico fonte, cioè dalla Suprema Potestà della Repubblica. Ma io mi avanzo a sostenere, e ad aggiungere, che ha un potere molto più grande, ed un dovere più preciso, il quale li deriva dal carattere di Protettore della Chiesa, per correggere gli eccessi sopra i Ministri delle Curie Ecclesiastiche, quando essi violassero le sue Leggi, ed i suoi Canoni.

Dopo il primo mi resta di sodisfare al secondo punto della Commissione, che ordina di riferire quali requisiti si rendano necessarj nelle Persone dei Cancellieri, Notari, ed Attuarj delle mentovate Cancellerie Ecclesiastiche, perchè in esse possano esercitarsi. Il Van-Espen dotto Professore dell' Università di Lovanio ha esaminato a fondo questo articolo. Dice dunque „ che cominciatosi ad „ istituire circa il XII. Secolo le Cause „ nei Tribunali Ecclesiastici a norma del„ lo stile Forense, e secondo il rigore „ dell' ordine Civile, s' introdussero in „ sequela gli Ufiziali, e Ministri del Foro „ Ecclesiastico, e furono istituiti colle

me-

„ medesime Leggi, che i Ministri, e gli
„ Ufiziali del Diritto Civile „ (*p.* 3. *t.* 6.
c. 1. *num.* 1.) dimodochè è passato in assioma, che gli ufizj del Foro Ecclesiastico
osservino lo stesso Ius, e le regole stesse,
come si fa nel Foro Secolare, lo che pure
osserva Carlo Loyseau (*tract. de Off. l.* 5.
n. 33.) Dice poi „ che i Civili Magistrati
„ hanno i suoi Segretarj, o sia Cancel-
„ lieri, Notari, e Scrivani, che per lo
„ più sono pratici delle Leggi, ed Insti-
„ tuti dei Forensi negozi: che questi so-
„ gliono assistere ai Magistrati nell' in-
„ struire le Cause, nel proseguirle, e
„ nel deciderle: e dicesi, che ciò tanto
„ poco succede, quanto che essendo tali
„ Ministri per lo più perpetui, ed i Ma-
„ gistrati temporanei, sogliono quelli es-
„ sere più instrutti di questi, cosicchè
„ tutti si persuadono, che dalla diligen-
„ za di tali Ministri dipenda la buona,
„ e giusta direzione delle Cause stesse
„ (*ibid. p.* 3. *c.* 2. *n.* 13.) Dice ancora, che „ similmente nelle Curie Ec-
„ clesiastiche fanno un istesso ufizio, co-
„ me nelle Civili quelli, che noi chiamia-
„ mo Cancellieri, Notari, e Scrivani:
„ *quos graphiarios, vel Secretarios voca-*
„ *mus*: questi come pubbliche persone,
„ e giurate scrivono tutti gli Atti giu-
„ diziali, gli custodiscono, e gli registra-

 „ no

„ no *tamquam publicae, & juratae perso-
„ nae*. „ Prima del Concilio Lateranense tenuto sotto Papa Innocenzio III. non si vede Costituzione Canonica, che prescriva le qualità, che aver debbano i Notari, o sian Cancellieri delle Curie Ecclesiastiche. In un Capitolo di questo, ch'è riferito nelle Decretali, fu statuito, che il Vescovo tanto nei giudizj ordinarj, quanto negli straordinarj sempre adoperi una persona, che sia *Pubblica*, se può averla, ovvero due uomini idonei, che scrivano fedelmente gli Atti, e tutto ciò, che occorresse di scriversi: *adhibeant publicam, si poterunt habere personam, aut duos viros idoneos*. La persona pubblica, della quale parla questo Concilio, Papa Bonifazio VIII. nominò il Notaro, o dicasi Cancelliere, o Scrivano, ovvero Attuario, dei quali questo Pontefice asserisce, che fin d'allora nell'esigere i suoi salarj passavano i confini della ragione; *Notarium vero, vel Notarios, qui in causa sibi commissa scribentes, ut plurimum in exigendo salario metas rationis excedunt*: e perciò ordina al Giudice di dover raffrenare la loro avarizia, e di non dover partecipare dei loro guadagni: *prudenter refraener, neque cum ipsis lucrum percipiat ullo modo* (*c*. 1 *de Rescript. in* 6.)

Aggiunge Van-Espen per tutto il

cap.

cap. 4. del tit. 6. della parte 3. del suo dotto libro, che ha per titolo: *Jus Ecclesiasticum Universum*, che in conformità di questo Concilio devono tutte le Curie Ecclesiastiche aver tali Cancellieri, che siano persone pubbliche, cioè Notari, portandone gli esempj. (*n.* 6.) Tocca i doveri del carico loro (*n.* 7. 8. 9. 10. *usq. in fin.*) e l'ordine, che devono osservare. Distingue quei Segretarj, che gli Ordinarj tengono per gli Atti spettanti al Ministero Sacro dell'Episcopato, e non Forense, come sono le Istituzioni Canoniche, e le Collazioni dei Benefizj, e simili: ma afferma, che sebbene queste persone si credan pubbliche, non sono però tali, ma private, come sono i Notari fuori degli Atti Forensi, ó Notariali, nè sono atte a dar forma di pubblico Istrumento alle carte, perchè abbiano a far fede in Giudizio. Non tace, come debbano esser persone probe, e vestite di un'ingenua indifferenza nell'ufizio loro; tantopiù (e ciò l'esperienza pur troppo dimostra esser vero) che il costume ha già fatto, che da essi dipenda la retta amministrazione della giustizia, la quale non pochi Ordinarj Ecclesiastici o per l'assenza loro, o per le applicazioni, che danno ad altri affari, o per altre cagioni appoggiano alla perizia, che hanno, o che

 sup-

ſuppongono avere i loro Cancellieri.

Con quanta circoſpezione perciò proceder debbano gli Ordinarj nella ſcelta di queſti Miniſtri, quindi ſi può agevolmente argomentare. C' inſegna un dotto Oltramontano (*Simon la Groens Wogen ad tit. de Tabell. Scrib. &c.*) che anticamente l' ufizio degli Scrivani, e dei Tabellarj, che noi oggi chiamiamo Notari, ed i Latini dicevano *Tabelliones*, era riputato impiego ſervitorio, e vile, ma che ai dì noſtri è onorifico, per eſſer commeſſa alla loro la fede pubblica degl' Inſtrumenti, e la riputazione dei Magiſtrati. Non può darſi dunque vigilanza, che ſia ſoverchia nei Prelati per inveſtigare l' oneſtà, e la probità, l' abilità, e la fede di tai Miniſtri, dai quali continuamente può eſſer poſta a pericolo la loro eſtimazione, ed onore.

In altro luogo (*in* 7. *c.* 7.) poi Van-Eſpen dichiara, che a formare una Carta pubblica ſi rende neceſſario, che provino in giudizio, ed è d' uopo, che la Carta medeſima ſia eſteſa colle formalità legali, e ſecondo lo ſtile ordinario. Avverte opportunamente, che ſogliono formarſi Carte Notariali non ſolamente ſopra negozj temporali tra Laici, ma che eſſendo invalſo in queſti ultimi ſecoli, che nelle Curie Eccleſiaſtiche ſi tenga lo

ſteſſo

ſteſſo metodo di provar per carte, come ſi uſa nelle Civili, cominciarono a crearſi Notari con Eccleſiaſtica autorità, i quali formaſſero Atti di affari Eccleſiaſtici tra Eccleſiaſtiche Perſone, e che quindi invalſe una doppia ſpecie di Notari, cioè Eccleſiaſtici, e Civili, che degli Eccleſiaſtici altri ſi diſſero Epiſcopali, altri Apoſtolici, quelli erano creati dai Veſcovi, queſti dal Papa: ma che i Notari Veſcovili non ſono più noti, poichè niuno concorreva a ricevere il Notariato dai Veſcovi, che potevano approvarli ſolamente per il diſtretto della loro Dioceſi. Vi concorſero piuttoſto a procacciarſi il Notariato Apoſtolico, perchè ſi crede, che il Papa poſſa dar loro anche in queſto una illimitata autorità col fragile, ed equivoco principio certamente della ſua univerſale giuriſdizione in tutto l' Univerſo. La facilità della Romana Curia fe creſcere all' eceſſo il numero di cotali Notari Apoſtolici; erano ſpeſſo molto imperiti ancora, e da ciò è facile argomentare i danni del Pubblico, tantopiù che l' effetto dei loro Inſtrumenti era difficile, che poteſſe ſempre circoſcriverſi alle ſole Perſone Eccleſiaſtiche, ſicchè ſpeſſiſſimo, anzi per lo più, non vi aveſſero intereſſe anche i Laici. Il Concilio di Trento volle dar regola a queſto diſor-
 dine

dine (*Seſſ. 22. c. 10. de Ref.*) ma il Decreto urtò in uno ſcoglio, che per i Dominj dei Sovrani Secolari lo mandò in precipizio, perchè avendo ordinato, che tanto queſti Notari, quanto quelli coſtituiti con autorità dell' Imperatore, e degli altri Sovrani poteſſero eſſere eſaminati, approvati, e riprovati dai Veſcovi delle reſpettive Dioceſi, da per tutto ſi credette non poterſi il Decreto ricevere in queſta parte, ed i Principi tutti formarono leggi loro particolari per la creazione dei Notarj, e vollero nei proprj Dominj, che foſſero oſſervate le già fatte con Sovrana loro autorità. Queſto metodo ſi tenne nel Belgio. Si è ſopra da me eſpoſto ciò, che nel 1691. relativamente ai precedenti Editti abbia coſtituito nel propoſito per la Francia il Re Luigi XIV. e circa la loro creazione, e circa le Tariffe per gli affari Eccleſiaſtici, e circa le materie, nelle quali ſole poteſſero eſercitare l' ufizio loro, e circa il giuramento da preſtarſi indifferentemente da tutti in mano dei Giudici regj. Fra le prove della Chieſa Gallicana mi piacque aſſai di leggere, che queſto Sereniſſimo Governo nel 1612. ſotto li 15. Ottobre ordinò, *che non poſſano nel Dominio a modo alcuno eſſer creati Notari, nè Dottori da chi ſi ſia, che aveſſe autorità per privilegio di altri*

Prin-

Principi. Ho memoria di aver letto in certo Repertorio della Secreta, che nel 1615. nel mese di Maggio, se non erro, precorse un ordine di proceder contro un Notaro mandato dall' Arcivescovo di Milano S. Carlo in Monte Marinzo per formar Processo ad un Ecclesiastico; sebbene poi fu soprasseduto in grazia del Cardinale. A Vostr' Eccellenze son note nel proposito le pubbliche Leggi, che io non posso consultare nei loro fonti; ma credo, che se non sarà sufficiente questo, che mi sono affaticato d' investigare, almeno esser possa compatito.

Da tutta questa Dottrina, e da questi esempj crederò bensì poter concludere, che i requisiti, che sono necessarj nelle Persone dei Cancellieri, e Notari, affinchè possano legalmente esercitarsi, esser debbano:

I. Che siano persone di probità, e fede, e di abilità, e che non abbiano avuti certi impieghi sordidi nei dazj, o compagnia nei negozj, o nelle Mercanzie della Città, perchè tali persone, oltre l' indecenza, recherebbero seco una legal presunzione di non poter sostenere gli Ufizj loro con quella indifferente illibatezza, e con quell' onore, che le regole, e le massime sopraindicate ricercano nel loro onorevole ufizio.

II. Che ſiano eſaminati, ed approvati nelle forme preſcritte dalle Leggi del Sovrano per l'Ufizio del Notariato, e previo il giuramento da preſtarſi in mano dei Magiſtrati pubblici.

III. Che da queſto eſame, approvazione, e giuramento non ſiano eſenti neppure quei Cancellieri Veſcovili, che ſcrivono le Inſtituzioni, e Collazioni dei Benefizj, e che formano le Patenti delle Ordinazioni, e per l'eſercizio della Cura delle anime, quando ben'altra natura di Carte non ſcriveſſero, perchè nell'odierno ſtile delle Curie Veſcovili tutte queſte ſpedizioni poſſono eſſer dedotte al Foro contenzioſo, e prodotte non varrebbero di ragione a far fede, ſe formate non foſſero da Perſona reſa atta dall' autorità del Principe a tal' effetto.

IV. Che ſiano perſone ſuddite, e non diffidenti del Sovrano, nel cui Territorio ſono poſte le Curie Eccleſiaſtiche, alle quali devono ſervire, perchè occorrendo, che queſti in queſto Dominio (dove, come in Francia, ed in altri Principati non ſono inſtituiti i Notari Regj delle Spedizioni, nè fiſſate le Tariffe per ciaſcuna natura di Carte, che s' impetrano, e ſi rilaſciano reſpettivamente dalla Curia Romana) ſuppliſcano eſſi alle incombenze di quegli Ufiziali,

che

che scrivono alla Dateria, ed alle Congregazioni o per materie benefiziarie, o per dispense, o per indulgenze, o per indulti, e possono coltivare, se non sono fedeli, una rea condiscendenza per moltiplicar le spedizioni, per alterare le Tasse, per accrescer gli ufizj assieme con gli emolumenti degli Ufiziali di Roma; tali Ufiziali devono in tutti gli eventi rispondere al Principe della retta, e legale amministrazione dei loro ufizj.

Ecco ciò, che col fondamento delle dottrine, delle ragioni, e degli esempj ho cercato di riverentemente esporre alla rispettabile Magistratura di Vostr' Eccellenze anco intorno ai requisiti, dei quali reputo che debbano essere essenzialmente forniti questi Ministri. La sapienza superiore dell' Eccellenze Vostre saprà dare a tutta l' esposizione mia umilissima quel riflesso, e quella correzione, che possa migliorarla, ed adattare ciò, che in via di stretta ragione ho io dimostrato ch' esser dovrebbe, ai metodi savissimi, e prudentissimi di questo Governo, verso cui il Mondo Cristiano tutto sta attentamente rivolto per prender come in passato, così anco presentemente norme di sicure direzioni. Io non faccio dunque altro, che disegnare in abbozzo ciò, che la mente, e la mano maestra

di Voſtr' Eccellenze ſaprà dirozzare, e perfettamente ripulire.

Data 20. Gennaro 1767.

Umiliſs. Devotiſs. Servitore
Antonio Montagnaco Decano della Metropolitana di Udine.

SCRITTURA

DEL DOTTOR

NATALE DALLE LASTE

De' requisiti necessarj dei Cancellieri Ecclesiastici per legalmente esercitare il loro Ufizio,

Presentata

ALLA DEPUTAZIONE ESTRAORDINARIA

li 24. Gennaro 1767.

Num. LXXXVII.

Illustriss. ed Eccellentiss. Signori.

ALla prima parte del quesito a me proposto da onorifico, e venerato comando di Vostr' Eccellenze rispondo con vera persuasione dell' animo mio, che al Principe Secolare nei suoi Stati compete quel pieno, e Sovrano Diritto sopra le Tariffe delle Cancellerie Ecclesiastiche, che gli compete sopra le Tariffe delle Civili, il che si fa manifesto per le seguenti considerazioni.

Il Gius di creare Notari è Gius Regio, e non prima del IV. Secolo fu

concesso dagl' Imperatori ai Vescovi, ed agli Abati per loro uso, ed esercizio della loro Giurisdizione. Quindi si apersero le Cancellerie Ecclesiastiche, ed i Vescovi decorarono i suoi Notari col nome specioso di Cancelliere, nome dell' ordine più onorevole fra le tre classi dei Notari del Prefetto del Pretorio, quando nei tempi antecedenti si valevano per i loro atti di un Cherico Secretario non vestito di alcuna pubblica facoltà. Carlo Magno nei suoi Capitolari accordò loro un solo Notaro: *suum Notarium habeant*. Ugo, e Lotario Re d' Italia ne concessero senza limitazione alle istanze di Aribaldo Vescovo di Reggio con Diploma del 942. *Concedimus eidem Advocatos, sive Notarios*; il che fu segno, che i Vescovi ricorrevano ai Principi per tal privilegio, e se ne valsero largamente, onde vediamo buon numero di Ufiziali in molte Cancellerie dei Vescovi. Ma San Carlo nella vasta sua Diocesi di Milano aveva due soli Notari, uno Civile, e l'altro Criminale; credo per non abusare del privilegio, e per minor fasto della sua Curia.

Or questo privilegio, che si restringe al proprio uso, e servizio dei Vescovi per autorizzare il loro Sigillo anche dinanzi al Principe non tira seco di sua

na-

natura il Gius delle Tariffe. I Notari Vescovili sono ufiziali dei Vescovi. Tra il Collatore di un ufizio, e chi lo riceve segue un Contratto, come insegnano i Dottori, e una reciproca obbligazione del salario da una parte, e dall' altra dell' opera. E questo salario deve il Vescovo darlo del suo, non dell' altrui per mezzo di utili incerti fissati con sua Tariffa. Insegnano gli Autori esser tenuto il Vescovo a dar salario al suo Vicario dei proprj Beni Vescovili appunto per la natura del Contratto, e del servizio, ed a scanso di angarie suggerite dall' avarizia. La stessa parità, e ragione milita nei Cancellieri, ed altri ufiziali della Vescovil Giurisdizione; benchè segue tutto il contrario, che in qualche Curia si assegna al Vicario stesso per suo stipendio una pensione degli utili del Cancello.

E' vero, che i Notari Civili approvati dal Principe non obbligati ad ufizio di alcuna Curia hanno jus di esigere a norma della Tariffa, ma questi sono di altro genere. Sono venturieri senza salario, che fanno contratto dell' opera loro non con qualche Collatore di ufizio, ma con chiunque vuole adoperarli, ed esigono da ciascuno in vigor del contratto. Ecclesiastici di tal' ordine di Notari più

non

non ne abbiamo, dopo che furono esclusi col Decreto del Senato 27. Aprile 1531. come gli ha esclusi anche Carlo Magno nella Legge Longobardica, ed altresì Papa Innocenzio III.; e non solo i Notari Ecclesiastici non possono esercitare, come una volta, il Notariato Civile, ma neppure uscire dai confini delle loro Curie, e de' Sigilli delle respettive Vescovili Giurisdizioni.

E' ancora vero, che ai Notari delle Curie Civili concede il Principe in luogo di salario gli utili incerti dell'ufizio limitati dalle Tariffe. Ma il Principe ha diritto di mantenere i suoi Ufiziali con le contribuzioni dei sudditi. I Vescovi al contrario non hanno jus di gravare i sudditi del Principe, nè Secolari, nè Ecclesiastici per disgravare se stessi del salario dei loro ufiziali.

Per queste ragioni s'intende, che le Tariffe Vescovili sono contro l'intenzione del privilegio di aver Notari, contro la natura dell'ufizio, e del Contratto, inoltre gravose ai sudditi, e lesive dei diritti del Principato, e però il Principe con legittima autorità, e con tutta giustizia può totalmente abolirle.

Che se per certa equità volesse permetterle, potrà per l'istessa ragione di Sovranità formarle egli stesso, ed affigger-

gerle all'Ecclesiastiche Cancellerie, giacchè l'opera manuale dei Cancellieri non ha in se stessa niente di spirituale, e di sacro, ma è posta in commercio, ed appartiene al Principe il limitarne la mercede, come di ogni altra cosa, che sia in commercio, con quella stessa autorità, con che nelle Correzioni dell'Erizzo per legge del Maggior Consiglio si assoggettano alla revisione, e confermazione dei Sindici le Tariffe dei Ministri dei Magistrati, ed Ufizj; e nelle Correzioni Grimani, e Gritti, e nella Legge Pisana ai Cancellieri, e Notari si limitano i loro profitti, e sarà di edificazione, e consolazione dei sudditi ancora Ecclesiastici di trovar più carità, ed equità nelle Tariffe del Principe, che in quelle dei proprj Vescovi.

Nè le Tariffe delle Curie Ecclesiastiche possono sottrarsi dalla Potestà del Principe col Gius di consuetudine, la quale secondo i Dottori non può derogare ai diritti naturali sovrani del Principato, alla cui potestà economica si aspetta di correggere gli abusi, i quali in questa materia sono molti, e di evidente turpitudine.

Vi è abuso nel vero fine della istituzione delle Tariffe a sollievo dei sudditi contro l'avidità dei Ministri, come si ri-

ſi rileva dalla Novella 8. di Giuſtiniano nella introduzione all' Editto per la Tariffa dei ſuoi ufiziali, e altresì dalle prime parole dell' accennata Legge del noſtro Statuto 1604. nella Correzione dell' Erizzo.

Col fine ſteſſo Lotario nella Legge 69. poſe freno colla Tariffa all' ingordigia dei Notarj: volle, che orfani, e poveri niente pagaſſero. Ma il fine delle Tariffe Eccleſiaſtiche par tutto contrario, non eſſendo dirette, come dovrebbero, a frenare l' avarizia dei Cancellieri, ma piuttoſto a ſecondarla, non ſenza macchia di connivenza, e forſe ancora di colleganza nel Telonio.

Vi è abuſo ancora nel fine ſecondario, che riguarda i Miniſtri ſteſſi, cioè del loro moderato mantenimento, onde Giuſtiniano nel luogo citato permette loro, quando però non abbiano ſalario dal Fiſco, di ricevere poca coſa quanta baſti a un mediocre ſoſtentamento: *parum & quantum eis ad mediocrem vitae ſufficit gubernationem*: queſta mediocrità molto più conviene alla moderazione Eccleſiaſtica. Ma le Tariffe, e inoltre i Benefizi, onde ſono impinguati i Cancellieri dei Veſcovi, laſciando ſtare i doni dei privati, e ſpeſſo ancora le Simonie, li portano all' altro eſtremo.

Delle

Delle ricchezze dei Cancellieri Vescovili sono noti gli esempj.

Finalmente vi è abuso nei capi stessi delle Tariffe, molti dei quali sono proibiti dalle Leggi Ecclesiastiche, del quale abuso dirò poco dopo.

A tutti questi abusi, che sono e di aggravio, e di scandalo, può e deve porre argine la Potestà Secolare. Così corresse Giustiniano le consuetudini, come le chiama, dell' Intronistico, o sia Cattedratico, e fissò egli stesso nella Novella 123. la Tariffa di quanto avessero a dare i Vescovi nella loro Ordinazione agli Arcivescovi, e loro Ministri a proporzione delle facoltà di ogni Chiesa, liberando da ogni contribuzione i Vescovi più poveri.

Con lo zelo stesso, e con la stessa potestà si opposero i Re di Francia fino alle Tariffe di Roma, quando questa voleva approfittare delle varie opinioni del valore dei Fiorini già andati in disuso, per accrescere il valore delle Bolle, e fin dai tempi di Sisto V. con risoluto divieto ai Sudditi ne impedirono l' esecuzione, sostenendo, che non è di autorità del Papa l' accrescere le Tariffe. Anzi Luigi XIV. ad onta delle Tariffe della Camera Apostolica con Editto di Settembre del 1691. pubblicò due Regie Tariffe, una

per

per le ſpedizioni di Roma, l'altra per le Legazioni di Avignone.

Or ſe la Poteſtà Secolare a ſollievo dei Sudditi aggravati ha diritto di por mano nelle Tariffe dei Papi, molto più potrà uſarlo ſulle Tariffe delle Cancellerie Eccleſiaſtiche del proprio Stato.

Nè ſolamente per diritto di Sovrana Poteſtà economica, ma ancora per quello che gli compete ſecondo le dottrine Canoniche di fare oſſervare i Sacri Canoni, e di far mantenere l'Eccleſiaſtica diſciplina, può il Principe Secolare, anzi deve opporre le ſue Leggi agli abuſi delle Tariffe, come ho accennato di ſopra, contro la mente della Chieſa.

Veramente le mercedi dei Notari Veſcovili cominciarono con le ſteſſe Cancellerie fin da quando i Cherici reſi neceſſarj dall' ignoranza dei tempi, eſercitavano promiſcuamente il Notariato Eccleſiaſtico, ed il Civile, e col credito di più fede, e religione dei Notari Laici tiravano a ſe tutte le faccende, onde poi eſcluſi dal Notariato Civile, e confinati nell' Eccleſiaſtico, ritennero l' uſo, e l'appetito delle mercedi. Ma contro queſto coſtume non ſolamente tollerato, ma fomentato dai Veſcovi, gridarono ſempre i Concilj. Riſuonarono le querele fin nel ſecolo XI. contro i Curiali di Roma,

come

come racconta il Baronio; ed essi opponevano la gentile difesa, che neppur' essi trovavano gratis penna, carta, ed inchiostro. Ma il Concilio di Ravenna nel 1321. dichiarò ingiuste le Tariffe delle Cancellerie: *indebite a Notariis, & Sigilliferis Episcoporum taxantur pro Scriptura, Charta, Cedula, Cera, & Sigillo.*

Il Cardinal de Luca, benchè Scrittore Curiale, inveisce acremente nella sua Miscellanea contro le Tariffe dei Vescovi per recognizione di Bolle, di Titoli, di Benefizj, di Cappellanie, di Ordinazioni, di esami di Patrimonj, ed altri punti di tal genere, con pretesto di utili del Cancelliere, contro il divieto espresso del Concilio di Trento, ed i Decreti delle Congregazioni dei Vescovi, e del Concilio.

Infatti il Concilio non parla mai di mercedi ai Notari dei Vescovi, se non nella Session 24. per copie di Atti Forensi nelle Cause Ecclesiastiche, onde pare, che queste sole siano permesse dai Canoni; e ne è evidente la ragione, perchè le copie degli Atti non sono cosa spirituale, nè annessa a spirituale, in che consiste per dottrina di San Tommaso la natura della Simonia.

Con questa scorta di San Tommaso, e del

e del Concilio potrà il Principe come Protettore dei Canoni, e della Ecclesiastica disciplina chiamare al suo Sindacato le Tariffe Ecclesiastiche del suo Stato, separare le mercedi lecite dalle illecite, moderarle, riformarle, richiamarle di tempo in tempo alla sua revisione, e conferma, e aprir l'adito al ricorso dei sudditi, e Secolari, ed Ecclesiastici contro le trasgressioni, e sarà azione più provida, e più religiosa di quella delle regole della Cancelleria, che scagliano la Scomunica contro gli Ufiziali, che eccedono le Tariffe, in vece di fulminarla contro le istesse Tariffe.

Vengo all'ultima parte del quesito: quai requisiti cioè si rendano necessarj nelle Persone dei Cancellieri, Notari, ed Attuarj nelle Cancellerie Ecclesiastiche, perchè possano legalmente esercitarsi.

Quì la cosa non procede come nel Notariato Civile, al quale i Principi hanno prescritto alcune condizioni, come di età, di cittadinanza, di esame, di giuramento nel Capitolare dei Notari di Venezia, nè mi è riuscito di trovare alcuna ordinazione Ecclesiastica in tal proposito, ma solamente le memorie di qualche pratica. I Notari Apostolici, quando erano in gran voga per

le

le Provincie, erano esaminati alla presenza dei Cardinali, davano prove di legittimi natali, e giuramento di fedeltà, e il Papa gl' istituiva con formula, porgendo loro il calamajo, e la penna. In Francia si osservava, che fossero stati sei anni in pratica appresso un Notaro del Vescovo, ovvero fossero figli di Notaro Apostolico. Ma ai nostri tempi abbandonata ogni formalità, tutto dipende dal giudizio, e dalla scelta dei Vescovi, che dagli Attuari inferiori si eleggono un Cancelliere, e quanto a età, si servono di Sacerdoti, ed anco in luogo di esame per il Cancelliere, e per l'Avvocato Fiscale del Dottorato nelle Leggi Canoniche. Nè è maraviglia, che non vi siano requisiti Canonici per il legale esercizio del Cancelliere, perchè il suo ufizio non appartiene a grado, ed ordine alcuno di Ecclesiastica Gerarchia.

Pertanto dirò con fidanza, che non è requisito Canonico nè l'età, nè i legittimi natali, nè l'esame, nè il Dottorato, nè il giuramento, nè l'ordine, nè la tonsura, nè la stessa veste Clericale, capace essendo di questo ufizio non meno il Laico, che il Cherico.

Infatti Lotario nel mentovato Diploma concede Notari al Vescovo Aribaldo quanti, e quali eleggeranno i

Mi-

Ministri della Chiesa *tam de suis, quam de alienis liberis hominibus*, ch' è quanto a dire soggetti ai Vescovi, o non soggetti, Cherici, o Secolari. Sappiamo inoltre, che nei Concilj medesimi si adoperarono alcune volte Notari Laici, quando potea cadere in sospetto la fede dei Cherici nel fermento dei partiti. Il Concilio di Trento nella Sessione 24. istituisce un ufizio Vescovile per l' esame dei Parochi, e ne prescrive i requisiti, che almeno sei Esaminatori siano dal Vescovo proposti al Sinodo Diocesano, e da quello approvati; che tre di questi ne adoperi il Vescovo in ogni esame, e diano il loro voto, che siano Dottori in Teologia, e in Diritto Canonico, e questi o Cherici, o Regolari, o anche secolari: *vel Clerici, aut Regulares, vel etiam Saeculares*. Non si può immaginare ragione, per cui non corra la parità, e non possa essere secolare anche il Cancelliere, il Fiscale, l' Attuario. Anzi risulta da quel medesimo luogo un' altra parità per le Tariffe dei Cancellieri, perchè si vieta agli Esaminatori di niente ricevere, o prima, o poi, altrimenti cadano in Simonia.

Adunque non vi essendo Canonici requisiti per il legale esercizio dell' Ecclesiastiche Cancellerie, starà al Vescovo il

fissar-

fiſſarne le condizioni, perchè gli Atti dei ſuoi Notari, ed Attuari ſiano legali riguardo a lui, ed al Clero a lui ſoggetto. Ma perchè gli Eccleſiaſtici ſono nel medeſimo tempo ſudditi del Principe, e perchè gli Atti Veſcovili poſſono appartenere molte volte alle perſone, e agl'intereſſi dei Dioceſani Secolari, e di dette Carte ſi fa ſpeſſo uſo nei Tribunali Civili, avrà diritto ancora il Principe di preſcriverne i requiſiti, onde ſiano legali, ed acquiſtino fede, e vigore dinanzi a lui, e ſuoi Magiſtrati, e tanto più potrà farlo, quanto la facoltà dei Notari Veſcovili è diſceſa originalmente dal Principato, anzi non ſi può con evidenza ſtabilire, nè per il Capitolare di Carlo Magno, nè per il Diploma del Re d'Italia, che ſiaſi data ai Veſcovi la facoltà di crearſi Notari, ma ſolamente di averli, e adoperarli col proprio Sigillo, potendoli ſcegliere i Veſcovi dal numero dei Notari, o Cherici, o Laici approvati dal Sovrano.

Quindi potrà il Principe formare un Capitolare per i Notari dei Veſcovi, come l'abbiamo per i Civili, e come di queſti, così di quelli potrà iſtituire un Collegio, potrà fiſſarne l'età, la condizione, gli anni di pratica, chiamarli all'

eſa-

esame, esigere il giuramento; e poichè nell' Università di Padova tiene Lettore dell' Arte Notariale, potrà obbligare a queste Lezioni chi vuol correre questa carriera, potrà finalmente obbligare i Vescovi a prendere per Cancellieri persone rivestite di titolo, e carattere dalla Sovrana Potestà. Così fecero i Re di Francia, che in una grande inondazione di Notari Apostolici, che occupate avevano le Cancellerie dei Vescovi, e usavano avarissime estorsioni, dopo averne nel 1547. ristretto il numero, e corretti gli abusi, presero alla fine consiglio di creare un nuovo Ufizio di Notari stessi Apostolici, con che furono direttamente sottoposti alla Regia autorità, e in poco tempo soppressi, ed estinti.

Che se il Concilio di Trento nel Capo 10. della Sessione 22. sottomette all' esame, ed all' approvazione dei Vescovi relativamente ad affari, ed a Cause Ecclesiastiche, i Notari creati per Apostolica, Imperiale, e Regia autorità; il che però, come osserva il Cardinal de Luca, con ragione non fu ammesso nella pratica dei Principati; con molto maggior diritto potrà il Sovrano per la relazione, e subordinazione di molte Carte al Magistrato Civile, chiamare al suo esame i Notari dei Vescovi, e con titoli, e condizio-

dizioni al suo Governo più confacenti, approvarli, ed autorizzarli.

Queste mie considerazioni sull'uno, e l'altro punto le rassegno umilmente alla sapienza di Vostr'Eccellenze, confidando, che nella scarsezza dei miei lumi, e povertà di talenti, sarà grata almeno la mia pronta obbedienza.

Li 24. Gennaro 1767.

SCRITTURA
DEL PADRE DE BONIS

Sopra le Tasse delle Cancellerie Vescovili, e Traslazioni Mansionarie, e quale spediente sia da prendere, onde render possibilmente adempite le pie disposizioni Testamentarie, senza accrescere il numero dei Sacerdoti, e senza uscita di danaro dallo Stato.

Presentata
ALLA DEPUTAZIONE ESTRAORDINARIA
Li 29. Gennaro 1767.

Num. LXXXVIII.

Illustrissimi, ed Eccellentiss. Sigg.
DEPUTATI AD PIAS-CAUSAS.

Accolgo con umile, ed obbediente rassegnazione i venerati comandamenti di Vostr' Eccellenze, che mi commettono di dire il mio debole parere intorno a

tre

tre ricerche, che vedo esposte nel foglio speditomi dal suo gravissimo, e sapientissimo Tribunale; onore quanto da me inaspettato, altrettanto non meritato.

Per quello riguarda il primo quesito, cioè, se sia di competenza, e pieno diritto del Principe lo esaminare, stabilire, e fissare le Tasse, o Tariffe delle Cancellerie Vescovili, sembrami questo Articolo esser così certo, ed evidente, così piano, e facile a capirsi, che per quanto ho pensato, e penso, non so vedere qual sorte di ragione, o cavillo possa opporsi da quei, che pensano diversamente. Potrei, Eccellentissimi Signori, con dettagliato Teologico discorso diffondermi, e trattar la materia con folla di argomenti Scolastici, giusta l'usato costume di molti; ma dovendo esporre il mio sentimento a sapientissimi Giudici poco amanti di superflue verbosità, e cavillosi discorsi, fa duopo ridurle tutte ad un breve, ma stringente discorso.

Prima di tutto io premetto un postulato innegabile, cioè, che il Principe è assoluto Padrone, Disponitore, e Regolatore di tutto ciò, che appellasi temporale. Ciò supposto, ragiono così. Tutte quelle fatiche, e funzioni, che dai Ministri delle Cancellerie Vescovili si fanno nel rilasciare i Mandati, Dispense, Co-

pie, ed altre cose simili, per le quali si conta una certa tal qual somma di danaro da chi le riceve; queste fatiche, dico, e funzioni o devono esser ridotte alla classe delle cose temporali, o annoverare tra le cose spirituali, e sagre. Guardimi il Cielo, che le consideri spirituali, e sagre; posciachè ne seguirebbe da ciò una esecranda, e dannata vendita di cosa spirituale, riprovata da tutti i Canoni della Chiesa; dunque queste fatiche sono tutte temporali, onde il Principe di pien diritto può disporne, e regolarne le Tasse, o le Tariffe. Nè si può ricorrere per salvare tal sorte di mercimonio a chiamare i pagamenti fatti a' Ministri delle Cancellerie con lo specioso nome di stipendio, conciosiachè lo stipendio corrisponde soltanto al preciso, e solo decente mantenimento del Ministro, e nulla più. Nelle Cancellerie Vescovili se calcolar si volesse l' introito del denaro, che va in cassa del Cancelliere, oltrepassa il mantenimento dei Ministri di otto parti, se il guadagno fosse diviso in dieci porzioni, e quanto si raccoglie dei gravami particolari, che al primo Cancelliere viene assegnato per esercitare il suo impiego.

E' poi tanto vero, che sia di competenza del Principe secolare il prescrivere,

re, regolare, moderare, e talvolta riprovare le Tasse, o Tariffe stabilite dagli Ecclesiastici, che San Lodovico Re di Francia con molti altri Principi successori al medesimo, opposti si sono alle Tasse, e Tariffe Romane, cosicchè formata fu la Legge in Francia, che mai ricevute siano tali sorte di aggravj, senza previa conoscenza, ed esame del Re, e della sua Corte.

E benchè vero sia, ed incontrastabile il diritto, e competenza dei Principi nello stabilire, e regolare le Tariffe Ecclesiastiche, nondimeno la pietà del Serenissimo Principe per decoro della Pastorale dignità dei Vescovi eletti dallo Spirito Santo a governare la Chiesa di Dio, senza intraprendere di fissare egli le Tasse, e Tariffe di tutte le cose spettanti alle Cancellerie Ecclesiastiche, potrebbe ordinare ai medesimi di stabilire essi una discreta nota di Tasse, e Tariffe da presentarsi al Magistrato competente, perchè dal medesimo o approvata, o regolata, eseguita fosse dai Ministri delle Cancellerie medesime.

Lo stesso far si potrebbe per quello riguarda la persona del Cancelliere, cioè, senza andare esplorando quali esser debbano le prerogative, e le qualità di una persona eletta per Cancelliere, bastar do-

vrebbe al Principe, che la persona prescelta fosse prima denunziata al Principe, e che egli dopo di averne esaminate le qualità sì fisiche, che morali, l'approvasse, perchè liberamente eseguir potesse il suo impiego. Dico questo, perchè le sole qualità fisiche, cioè a dire, il Dottorato, il Notariato, ed altro, non bastano, perchè il Ministro sia puntuale, ed esatto esecutore delle Leggi, onde oltre queste si ricercano le qualità morali, che il Principe col suo paterno zelo vorrà, che sieno unite alle prime.

L'argomento, che difende il primo, e precedente articolo, felicemente mi conduce all'esame del secondo quesito, dove ricercasi se per traslatare una Mansionaria da luogo a luogo si renda necessario l'intervento della Potestà Ecclesiastica. E primieramente due sono quelle cose, che nella Testamentaria Legazione meritano esser considerate, e poste sotto il riflesso di chi traslatare desidera tal sorte di Legati, e queste sono il Suffragio, che il Testatore intende riportare in sollievo dell'anima propria, e questa è la parte essenziale, ch'esige il Testatore dall'erede Mansionario; l'altra cosa poi, che intende il Testatore, è l'assegnamento del luogo, sia questo Chiesa, Altare, ovvero Oratorio, e questa è accessoria,

soria, o accidentale, cosicchè chi dispensa dall' obbligazione di celebrare la Messa in una Chiesa, o in un Altare, altro non fa, che omettere la volontà del Fondatore solamente in cose accidentali, che si compensano col maggior bene, che fa la dispensa, ed in tal caso si presume, che la volontà del Testatore a tal sorte di dispensa concorra, e questo fu l' oggetto del Concilio di Trento c. 4. n. 4. nel dare ai Vescovi il potere in certi casi particolari di commutare le volontà ultime; benchè tal sorta di provvedimento non fu ammesso da tutte le Nazioni.

Da tal sorta di premesse io non so, nè posso intendere, per qual ragione i Principi Secolari non possano servirsi della loro autorità per ordinare, e regolare la commutazione, o sia traslazione delle Mansionarie da un luogo all' altro, qualora scorgano il bene e profitto, che facendolo deriverebbe ai propri Sudditi; e la ragione sembrami concludente. Il Principe, dico, Secolare, quantunque non abbia in tutto ciò, ch' è spirituale, alcuna potestà (benchè alcuni Teologi Cattolici di esemplare pietà, e dottrina non siano di tal parere) può di pieno diritto disporre, regolare, ed anco cassare quello, che paragonato con la cosa spirituale, accessorio, ed acci-

 den-

dentale appellasi; la mutazione del luogo nella celebrazione della Messa è totalmente accidentale; dunque può il Principe francamente mutarlo. E per mettere in chiaro la vera, reale, ed innegabile autorità, che ha il Principe di ciò, ch'è accessorio, ed accidentale, giusta il senso già addotto, basta riflettere a quelle pratiche, benchè sante, e pie, che vengono tutto giorno mutate dai Principi, oppure quelle introdotte dalla pietà dei Fedeli, ed approvate dai Vescovi, e talora dallo stesso Pontefice. Un Testatore (eccone l'esempio) lascia un pingue Legato, perchè esposto sia il Santissimo Sagramento per quaranta ore continue; il Principe conosce gli abusi, e i disordini, che succedono sotto lo specioso pretesto di portarsi alle ore più cupe della notte all'adorazione di sì grande, e sublime Mistero. Cosa fa? soffre forse, che corrano gli scandalosi disordini, perchè trattasi di funzione tutta pia? O questo poi nò. Egli muta il tempo, e lo divide a proporzione in quaranta ore del giorno, coll'intersecare le ore notturne. Così pur dir si potrebbe e delle Processioni, e di altre sacre funzioni. Ne segue forse da questo, che sia vulnerata la volontà, e pia intenzione del Testatore? Nò, anzi piena-

mente

mente adempita, poichè il Testatore intende per mezzo di questa Esposizione Sagramentale invitare i Fedeli ad adorare, e non mai oltraggiare, ed offendere Dio Signore. Se dunque il Principe per bene, e salvezza dei sudditi può mutare il tempo stabilito per certe pie spirituali funzioni, perchè non potrà mutare il luogo della celebrazione della Messa, qualora questa mutazione abbia influenza al maggior bene, e comodo dei suoi Vassalli?

A tutto ciò, che abbiamo fino ad ora esposto, un solo caso si può opporre, ed è questo. Un Testatore lascia un Legato di Messe da celebrarsi in qualche Chiesa, ed Altare, ma vincolato da tal condizione, che se le Messe non siano celebrate in quel dato luogo, s'intenda decaduto, e soppresso il Legato, ovvero traslatato in altra Chiesa, benchè abbondante di Messe, ed aggravata di molti Legati. In questo caso sembra, che la condizione, benchè accidentale, per la sussistenza del Legato rendasi essenziale. Ma siccome, giusta i Canonisti, e Teologi, questa è una condizione irragionevole, e disordinata, che ridur si potrebbe alla classe delle condizioni turpi, ed illegittime, il Principe di sua autorità la potrà regolare, e cassare, come lesiva,

ed incomoda ai suoi Vassalli, cosicchè sarebbe in tale incontro ciò, che avrebbe dovuto fare un Testatore, se avesse preveduto o gl' inconvenienti, o il maggior bene spirituale de' Fedeli.

Se poi l' intenzione del Testatore nel formare un Legato di Messe avesse per scopo non solamente il suffragio dell' anima propria, ma ancora il sollievo di un Prete povero, o il sovvenimento di una Comunità di Religiosi Mendicanti, ma di quei, che per la tenuità delle rendite hanno bisogno di temporale suffragio, allora sembrami, che nè l' autorità, e pietà del Principe, nè quella del Vescovo, senza un qualche motivo più forte, possa traslatare, o cambiare il luogo della celebrazione della Mansionaria.

Osservare fa duopo, che molti Legati di Messe vengono promiscuamente adempiti nelle Chiese dei Regolari Mendicanti; e siccome tengo, che vi sia nell' esecuzione di tali Legati qualche essenziale disordine, per mancanza di Leggi trascurate, e neglette, opposte al proprio interesse, e vantaggio, così ascrivo al fedele, e suddito dover mio di esporli colla maggior possibile chiarezza sotto i riflessi di Vostr' Eccellenze. Ma prima di entrare nella discussione del fatto, bisogna, che metta in chiara luce la condi-

zio-

zione dei Religiosi Mendicanti. Giusta le massime Canoniche della Chiesa, appoggiate su i documenti del Concilio di Trento, si dividono in due Classi; una è quella, che si chiama: *Mendicantes ex Regula*; l'altra dicesi: *Mendicantes ex Privilegio*. Ma un gran divario passa tra queste due specie di Mendicanti, perchè i Mendicanti *ex Regula* non possono possedere, nè avere in proprietà cosa alcuna, tanto in Comunità, quanto nei particolari. I Mendicanti *ex Privilegio*, per quello riguarda i particolari, nulla possedono, e nulla godono come proprio, ma la Comunità, vale a dire il Convento in proprio può avere e stabili, e mobili, come pure investiture, ed entrate. Da questo sodo, ed invariabile documento lascio alla perquisizione zelante, e pia di Vostre Eccellenze l'esplorare, se nelle Chiese di certi Mendicanti *ex Regula* vengano tutto giorno ufiziati Legati pii appoggiati a lasciti testamentarj, dove viene assegnato il luogo, o sia investitura pecuniaria per contribuire di tempo in tempo gli stipendj stabiliti dal Testatore, mentre si sà, che certe Religioni, che si dicono *Mendicantes ex Regula*, devono affidare alla Divina Provvidenza il proprio mantenimento, ed a giornaliere eventuali limosine, e non a

rendite stabili, e fisse, quantunque passino appresso il volgo per stipendio di Messe. Osservasi inoltre, che nei Mendicanti *ex Privilegio* la rendita dei Legati pij vien considerata dal Principe stesso, e notata su i Libri dei Monasterj per vero acquisto, e vera entrata.

Dirà taluno, che tal sorta di Legati, se nei tempi andati non erano giustamente accordati ai Religiosi Mendicanti *ex Regula*, lo sono presentemente; poichè essendo moltiplicato prodigiosamente il loro numero, se mai li mancasse il sovvenimento di questi Legati, si ridurrebbero in una deplorabile miseria, e penuria di tutto. Ma io nè voglio, nè devo versare su questo articolo, posciachè un Principe sapientissimo, e piissimo saprà meglio assai di me trovare quei più providi, e forti rimedj, che si possano apporre per allontanare questi inconvenienti. Una sola cosa aggiungo io in tal materia, e finisco, ed è, che il numero dei Religiosi nei Monasterj non fu mai stabilito da verun Fondatore degli Ordini, nè dalla Chiesa; si raccoglie bensì dalle medesime Costituzioni dei Regolari, che il numero dovrebbe essere assai discreto, e moderato.

La terza ricerca, che propongono Vostre Eccellenze nel loro venerato foglio,

glio,

glio, è questa, che trovandosi un numero di Messe dipendenti dai Testamenti, che supera il numero dei Sacerdoti bastante a soddisfarle, e dovendosi lasciare spazio a quelle, che per occasioni di funerali, divozioni ec. si rendono necessarie, qual' espediente convenga al Principe di prendere, onde rendere possibilmente adempite le pie Instituzioni Testamentarie, senza accrescere il numero dei Sacerdoti sudditi, e senza lasciare uscire il danaro dallo Stato. Siccome è costante e ferma opinione di tutti gli eruditi Teologi, e Canonisti, che la moltiplicazione delle Messe è la vera causa della moltiplicità dei Sacerdoti, e la moltiplicazione dei Sacerdoti è stata altresì la causa movente della moltitudine delle Messe, che ha data occasione di erezione di Cappelle, Oratorj, e Fondazioni, e altri simili Legati, così bisogna andare in traccia di un valevole espediente per diminuire il numero delle Messe, e dei Sacerdoti. Questo è così evidente, che non ha bisogno di ragionamenti, nè di prove. Un solo mezzo io scorgo, che condur possa alla diminuzione delle Messe, e questo non è altro, che la riduzione del maggiore al minor numero di esse Messe. Ma siccome la facoltà di ridurre le Messe fu dal Concilio

cilio di Trento ai Vescovi soli assegnata, così questi soli possono, e devono far la riduzione; nè bisogna badare a quelle parole aggiunte dal Concilio *cum sua Synodo*, poichè il diritto, che hanno i Vescovi di ridurre le Messe è fondato nel Gius comune, onde il Sinodo entra non con facoltà di diritto, ma come Consigliere, e Coadiutore del Vescovo. Fu in appresso questa facoltà, che per Canonico diritto conviene ai Vescovi, rivocata da Urbano VIII. non però senza gravissime ragioni, e devoluta alla Congregazione dei Cardinali interprete dello stesso Concilio. Ma siccome questa dichiarazione del Papa non si considera dai Canonisti come interpretazione fatta al Concilio, ma come un articolo aggiunto al Gius nuovo; così da molti, e dai più avveduti Principi, tra' quali si annovera la Repubblica di Venezia, questa Bolla non fu ricevuta, quantunque con destre, e clandestine arti per molto tempo abbia corso negli Stati della Serenissima Repubblica medesima.

La riduzione adunque delle Messe appartiene di vero, e competente diritto ai Vescovi, nè vedo ragione alcuna, che possa addursi in contrario a fronte del chiaro Testo del Concilio. Giova per altro considerare due cose in ciò, che riguar-

guarda celebrazione di Messe, che sono tra di loro essenzialmente distinte, cioè la Messa celebrata, o da celebrarsi, e la persona, che la celebra. Il Principe certamente non può, nè deve avere alcun diritto sopra la natura della Messa, come neppure sulla Liturgia della medesima, cioè a dire, Riti, Ceremonie, Abiti del Sacerdote, colori. ec. Tutte queste cose sono sottoposte al diritto, che ha la Chiesa sopra il Sagrifizio, ed i suoi Ministri. All' opposto poi sopra la persona del Celebrante, come suddito, e come persona commorante nel suo Stato, ha per Legge Divina, ed umana una pienissima autorità. Se dunque questa persona per le sue spirituali funzioni non vien corrisposta del necessario stipendio per il suo decente, quantunque mediocre mantenimento, come la Chiesa non lo provvede degli avanzi delle sue rendite, chi lo ha da sovvenire? Il Principe allora, come padre comune, come Protettore della Chiesa, e suoi Ministri, dovrà egli per coscienza provvedere alle indigenze di queste sagre persone; cosicchè non potendo vivere coll' ordinario tenue giornaliero stipendio per la celebrazione della sua Messa, il Principe è quello, che deve per suo vero, e naturale diritto pensare al provvedimento di questi Ministri,

che

che celebrano . Dalla vita , che conducono , deriva poi nei Popoli il disprezzo verso dei Sacerdoti, e come poi osserva un Autore e dotto , e pio , nasce nella ignoranza del volgo poca stima , per non dir disprezzo , verso la stessa Vittima , che si offerisce .

Si dividono dunque queste due Mansioni , cioè assegnamento di stipendio sufficiente al mantenimento del Ministro , e riduzione del numero delle Messe dal maggiore al minore . Il primo compete al Sovrano , che provveder deve il suddito del suo necessario temporale alimento , il secondo soltanto ai Vescovi , giusta la dottrina del Tridentino . Un obietto mi si presenta davanti , che a prima vista sembra insuperabile . Dirà taluno : l' accrescimento di stipendio , o riduzione di Messe , non è altro che un giuoco di parole , essendo in sostanza la cosa medesima , perchè l' accrescimento dello stipendio porta seco necessariamente la diminuzione delle Messe ; onde cosa lascia il Principe ai Vescovi ? Non altro certamente , che il peso di numerarle . La opposizione è pressante , e forte ; eppure , Eccellentissimi Signori , un Decretalista difensore della Ecclesiastica Immunità , e Privilegj , scioglie felicemente l' obietto , e fa vedere con chiarezza ,

che

che gli oggetti diversi della Chiesa, e del Principato formano doveri, e mansioni diverse, ed ecco l'esempio. Quando la Chiesa consegna al Principe Secolare, un reo convinto di atroci delitti in materia di Fede, la Chiesa allora, come Madre mansueta, e pia, non lo condanna a morte, ma qualifica però il delitto, che per se stesso merita morte. Il Principe lo punisce con l'ultimo supplizio, e pure quantunque la qualificazione del delitto porti seco necessariamente la morte, i novelli Canonisti vogliono la Chiesa esente da questa crudele esecuzione; così parimente separare si potrebbe lo stipendio vitalizio del Ministro assegnato dal Principe, dalla riduzione delle Messe fatta, o da farsi dai Vescovi. Omettasi peraltro tal sorta di argomento formato sopra un paralello, che soffre qualche eccezione in ciò, che riguarda l'autorità Ecclesiastica verso i delinquenti. Daremo dunque mano ad altra più fondata, e plausibile argomentazione appoggiata sul saggio economico governo della Chiesa. Il Principe, come abbiamo osservato, come Padre dei suoi vassalli, e come Protettore della Chiesa, e del decoro Ecclesiastico dei suoi Ministri, qualora questi manchino di provvedimento per trascu-

ratez-

ratezza, e forse interesse privato dei Supremi Pastori, egli di suo pien diritto può, e deve soccorrere, e provvedere al bisogno, e penuria dei Sacerdoti, e mai permettere, che nei suoi Stati per la povertà, e miseria dei suoi Ministri discendano ad esercitare atti umilianti, e vili, simili appunto a quei, che deplora il Concilio Ecumenico di Vienna, nell' osservare essere stati molti del Clero, che sfrontatamente s' impiegavano a fare i Macellai, e sino ancora gli Osti. Un Principe dunque Cattolico, e pio, come questa Serenissima Repubblica, non può, nè deve soffrire con indolenza simili scandalosi sconcerti, ma deve con forte mano pensare ad un efficacissimo provvedimento. Ma prima di proporlo, fa duopo esporre colla possibile maggior brevità il diritto, che hanno i Sacerdoti sopra i beni della Chiesa. Già a Vostre Eccellenze è notissima la quadruplice divisione, che faceva la Chiesa di tutte le oblazioni, che si portavano al Tempio, e all' Altare, cioè al Vescovo, al Clero, alla Fabbrica, ed a' poveri, dove ad ogni ufiziante Ministro si assegnava la sua porzione. Questa saggia economia varie mutazioni ha sofferto, e queste per mancanza di pietà, fedeltà, e carità dei Vescovi, e Ministri, che le distribuivano, cosic-

cosicchè acquistando sempre più la Chiesa fondi, e stabili ricchi, e doviziosi, si formarono finalmente i Benefizi Ecclesiastici con altri titoli, e rendite assegnate ai Parochi, ai Vescovi, e ad altra sorte di persone destinate agl' impieghi della Chiesa? Ma tutte queste fondazioni, ed assegnamenti, che furono surrogati alle primarie oblazioni, non hanno mutato natura, nè indole, cosicchè portano l' istesso fine, cioè il mantenimento dei Vescovi, Clero, Fabbrica, e poveri. Ciò supposto, dico, che ai Vescovi appartiene provvedere ai poveri Ministri, e trovar mezzo, per cui si possano mantenere in onesto esemplare contegno di vita, e mai permettere, che la loro miseria sia in essi la pietra di scandalo all' occhio del Popolo. Aggiungasi a questo un breve, ma giusto riflesso, che se i Vescovi tutti tenuti sono a sovvenire alla miseria dei poverelli, tanto maggiormente devono sovvenire a quella dei poveri Sacerdoti, e questo per doppio diritto, e come Ministri dell' Altare, e come poveri. Quel che si dice dei Vescovi, devesi dire di ogni altro Ecclesiastico, che possiede beni temporali della Chiesa, essendo questi, oltre il suo onesto necessario mantenimento, tenuto a dispensare tutti gli avanzi ai poveri,

come

come pure alla fabbrica della Chiesa, se avesse bisogno di risarcimento, ed i Vescovi dovrebbero su questo invigilare; ma per deplorabile calamità dei tempi nostri nè i Vescovi, nè altri pensano di rimediare ad un inconveniente sì grande. Dunque cosa deve fare il Principe? Deve egli provvedere a questi figli abbandonati, e mal corrisposti dai padri naturali, astringendoli ad assegnar loro un onesto, e corrispondente mantenimento.

Per ridurre dunque i Vescovi a fare spontaneamente una riduzione di Messe conveniente, ed onesta, io trovo un espediente, che sembrami acconcio molto per conseguire ciò, che bramano Vostr' Eccellenze. Sia formato un Decreto dall' Eccellentissimo Senato, come la povertà dei Sacerdoti si è resa molto osservabile, e per conseguenza si rende anche scandalosa appresso i popoli, e che per il loro mantenimento assegnar si deve niente meno di D.... onde ai Vescovi sia commesso di pensare al mantenimento di queste sacre persone ridotte in povertà, e che siano soccorse o degli avanzi delle rendite Ecclesiastiche possedute in abbondanza da non pochi Ministri della Chiesa, o che loro trovino mezzo opportuno di porger riparo a

questo

questo disordine. Eccellentissimi Signori, il Vescovo non penserà mai a diminuire le proprie entrate, e molto meno ad obbligare i Benefiziati ricchi a farlo, onde egli spontaneamente proporrà la riduzione delle Messe a quella somma di stipendio dal Decreto assegnata.

Si sà per certa scienza, che la riduzione delle Messe vien contradetta da alcuni, che credono, che defraudata sia l'intenzione del Testatore, qualora adempito non sia il preciso numero di Messe fissato dal suo Testamento. Questa universale credenza riconosce il suo fondamento dalla opinione di una truppa di Teologi, che *quaerentes quae sua sunt, non quae Jesu Christi*, abusandosi della semplicità, e basso intendere della maggior parte dei Laici poco, o nulla addottrinati in tali, e simili materie, hanno trovato sotto colore, e pretesto di pietà, e compassione tanto per i vivi, che per i defonti massime assai lontane dal vero spirito della Chiesa, e del Santo Vangelo. Ascoltar dunque fa duopo due gran Teologi, e per pietà, e per dottrina molto celebri appresso le Università di Europa, e dalla stessa Corte Romana abbastanza lodati. Uno è Pietro de Sotto insigne Teologo del Concilio di Trento, che fu presente a tutte le discussioni, ed esami delle

dot-

dottrine, che furono da esso Concilio stabilite. Il secondo è Tommaso Huygens Dottore, e Rettore della Facoltà Teologica di Lovagno, forte Antemurale della sana dottrina, a flagello implacabile della Morale rilassata. Questi nell' anno 1680. circa soffrì acerbissima persecuzione dal potente partito dei Probabilisti, e quantunque più d' una volta fosse denunziata in Roma la sua dottrina, nondimeno ne riportò dei suoi avversarj tante vittorie, quante furono le accuse. Questi parlando nel linguaggio vero della Chiesa, converrà ascoltarlo, e ponderare le sue dottrine. Ecco ciò, che dice Huygens nel suo Trattato *de sacrificio Missae, de modo, quo confert effectum*, dove cerca da chi dipenda l' effetto del Sacrifizio della Messa, se dal solo Sacerdote, se da Cristo, o dalla intenzione della Chiesa. Risponde: ,, Avendo il Sacerdote nel Sa-
,, grifizio moralmente le sue parti, sem-
,, bra, che l' effetto del Sacrifizio abbia
,, qualche dependenza dalla intenzione
,, del Celebrante, quantunque incerta
,, sia la proporzione dell' effetto prodot-
,, to. Ma maggiori però sono le parti,
,, che ha la Chiesa, da cui il Celebrante
,, è delegato al Sacro Ministero della
,, Messa, onde io stimo (dice l' Autore)
,, che incomparabilmente l' effetto del
,, Sa-

„ Sagrifizio dipenda più dalla intenzio-
„ ne della Chiesa, che da quella del Sa-
„ cerdote celebrante. Qui i poveri han-
„ no una non mediocre consolazione,
„ che la Chiesa Madre comune di essi,
„ e dei ricchi abbia più diritto di comu-
„ nicare gli effetti del Sagrifizio a quei
„ figli, che le sono più cari, di quello,
„ che il Celebrante, che si obbliga o a
„ questi, o a quelli per lo stipendio ri-
„ cevuto. Ma siccome l' eminente auto-
„ rità di Cristo è sopra tutti i Ministri
„ del Sagrifizio, così egli ha più pote-
„ stà, e diritto di comunicare gli effetti
„ del Sagrifizio a quei, che più gli pia-
„ cerà. Da questo rendesi manifesto in
„ qual modo i poveri senza l' obbliga-
„ zione dell' onorario possano obbligarsi
„ Gesù Cristo Ministro principale del
„ Sagrifizio, acciò derivino in loro gli
„ effetti del Sagrifizio. „ *Quod attinet ad quaestionem quarto loco proponendam, quae haec erat: An Sacrificium incruentum dependenter ab intentione Sacerdotis celebrantis, an solius Christi, an etiam ab intentione Ecclesiae effectum suum conferat? Respondeo: cum Sacerdos celebrans suas quoque moraliter hic habeat partes, videri extra dubium, quod effectus hujus Sacrificii habeat dependentiam aliquam ab intentione Celebrantis, etsi incertum sit, qua proportione;*

tione; quin verisimile est, quod non semper proportione eadem, prout patebit magis ex responsione ad quaestionem subsequentem.

Cum majores hic sint partes Ecclesiae, a qua Sacerdos celebrans est delegatus ad munus Sacrificii, existimo, posse dici, quod incomparabiliter plus ab intentione Ecclesiae dependeat effectus Sacrificii, quam ab intentione Sacerdotis celebrantis. Habent hinc interim pauperes solaminis rationem non mediocrem, quod communis ipsorum, & divitum Mater Ecclesia plus juris habeat derivandi Sacrificii effectum in filios sibi chariores, quam Sacerdos celebrans in hos, illosque sibi ratione largitionis obstrictos.

Quemadmodum super omnes Sacrificii Ministros infinitum eminet Christus, ita quoque prae omnibus plus habet potestatis, ac juris communicandi Sacrificii effectus, quibus ipsi placuerit. Patet hinc rursus, quod sine obligatione honorarii pauperes possint principalem hujus Sacrificii Ministrum Jesum Christum sibi obstringere, ut copiose in eos Sacrificii effectum derivet.

Simile a questo è il sentimento di Pietro Sotto, che fu Rettore, e Riformatore del Clero Augustano sotto il Cardinale Ottone Vescovo di quella vasta Diogesi nel suo Trattato *de Institutione Sacerdotum lect. 7. de Sacrificio Altaris p. 72.*

Dalla

Dalla dottrina antedetta l'illuminata mente di Vostre Eccellenze raccoglierà egregiamente quanto poco sia il detrimento, che seco porta la riduzione delle Messe; e poi si aggiunge ancora, che lo stesso Concilio di Trento spiega il suo sentimento in brevi termini, ma tutto coerente al vero sentimento dei sopraddetti Teologi, poichè esorta il Concilio, che ridotte che siano le Messe di qualsisia Legato, nondimeno nelle altre Messe sia fatta sempre la commemorazione di quei Defonti, che hanno instituiti i Legati *ad pias causas*, onde si deduce, che la diminuzione delle Messe poco, o nulla recherà di pregiudizio all' intenzione del Testatore, poichè quando il Sacerdote raccomanda l'anima di alcuno, o lo metta in primo, o in secondo luogo, l'effetto del Sagrifizio, che dipende soltanto da Dio, e dalla Chiesa, sarà comunicato a misura del merito, e disposizione dell' anima, per cui si prega.

Se i Vescovi per loro privato riguardo, ed altre viste ripugnassero all' adempimento della pia intenzione del Principe, allora egli stesso di sua piena autorità può, e deve ordinare ai suoi Ministri la riduzione delle Messe. Dissi, sua piena innata autorità, posciachè qualora i Vescovi mancassero di fare certi econo-

mici provvedimenti utili alla Chiesa, e necessarj al buon governo della medesima, il Principe può farlo da per se. Così abbiamo nella Storia della Chiesa un documento, quanto meno ovvio, altrettanto illustre, e confacevole alla presente materia. I Padri del Concilio Romano tenuto l'anno 378. sotto Papa Damaso espongono in forma di Supplica all' Imperator Graziano, che Silvestro Papa, essendo stato accusato da alcuni malvagi di colpa grave, egli trattò la sua causa davanti Costantino Imperatore, per non aver Concilio di Vescovi, ove potesse trattarla. Da questi Padri fu allegato questo esempio al Principe per fargli conoscere, che Damaso, ed altri Papi possono difendersi nel Consiglio dell' Imperatore, allora quando manca il Concilio, e fidare non si possono del Concilio dei Vescovi. Da questo monumento si deduce ad evidenza, che qualora i Vescovi mancano di necessario provvedimento, il Principe ha piena autorità di supplire al di loro legale giudizio, onde molto più potrà supplire ad un provvedimento sì pio per sovvenire alla povertà dei Sacerdoti suoi sudditi, che meritano il dovuto soccorso per quei titoli, che sono stati già da me abbastanza esposti.

Per

Per quello poi riguarda il ritrovare un espediente facile, e sicuro, per impedire l' uscita del denaro fuori dello Stato di Vostre Eccellenze, a me sembra (perdonino l' Eccellenze Vostre, se con troppa libertà espongo il mio sentimento) moralmente impossibile d' impedire l' estrazione del danaro medesimo, che continuamente si è fatta, e tuttora si fa da' Religiosi Regolari, se prima non sia recisa la comunicazione, e dipendenza dei Frati sudditi col loro Generale, che risiede in Roma, o almeno ristretta talmente l' autorità Generalizia, che ridotto sia il Generale alla condizione di un Capo di Repubblica libera, in cui i Magistrati esercitino le loro funzioni senza dipendenza alcuna da esso lui. E quando Vostre Eccellenze non ritroveranno mezzo opportuno per impedire la corrispondenza continua, che tengono i Regolari col loro Generale, la riduzione delle Messe non le condurrà a quell' ottimo fine, che hanno piamente divisato Vostre Eccellenze, perchè i Regolari per canali invisibili, e clandestini faranno giungere a Roma quante limosine potranno raccogliere dai sudditi, come pure tutto ciò, che potesse sopravanzare dai Legati medesimi.

Seguita la separazione, o sia restri-

zione dell' autorità Generalizia, i Regolari allora diverrebbero ottimi sudditi del Principe, senza punto curarsi della grazia del Generale, e forse ancora più fedeli di altri Ecclesiastici, benchè sudditi; e la ragione è palese. Il Regolare, che aspira a posti, e governi della sua Religione, ripone la sua speranza tutta nelle disposizioni del suo Generale; ed essendo incapace di Benefizj, di Pensioni, di Abbazie, di Parrocchie, ed altre cose, che da Roma si dispensano, distaccato che fosse dal suo Generale, si trasformerebbe in suddito fedelissimo di Vostre Eccellenze. Sono incomprensibili, Eccellentissimi Signori, i giri, e raggiri, che tengono e Provinciali, e Vicarj, e Priori coi Superiori Romani, cosicchè nulla presentemente far possono senza il di lui assenso; siano Capitoli, siano proposte, siano dispense, cariche, mutazioni di famiglia, tutto in somma è sottoposto agli ordini del Generale.

E prima di finire, fa duopo che sia spiegata l'espressione sopraccennata, nell' aver detto, che Urbano VIII. con somma ragione trasferì il diritto delle riduzioni dai Vescovi alla Congregazione dei Cardinali del Concilio Interpreti. Le cause furono urgentissime, e giustissime, poichè dopo la celebrazione del Concilio

Tri-

Tridentino i Regolari accumulando numero grande di Messe, e non potendo supplire coll' attuale celebrazione, le riducevano, ovvero ridurre le facevano da' loro respettivi Superiori a quel numero, che volevano, ed inoltre colla diminuzione delle limosine ricevute facevano un turpe mercimonio, e negozio di Messe. Da questi disordini mosso lo zelo del Pontefice rivocò il diritto dai Vescovi ai Cardinali, acciò esaminate bene le dimande di riduzione, procedessero con quella equità, che esigeva la ricerca. Coll' andar degli anni le riduzioni si videro ricadere nei medesimi disordini, sì per la malizia degl' impetranti, come per la facilità, e condiscendenza di quelli, che le accordavano. Onde fatta che fosse la riduzione a norma del dovere, da Vostre Eccellenze si dovrebbe con comando positivo vietare a tutti i Vescovi, e Superiori di Religione di non farne alcuna più, se prima non fosse sottoposta ai saggi riflessi del Serenissimo Principe, e dalla sua autorità licenziata per la sua esecuzione.

Eccellentissimi Signori, io conto 74. anni di vita, dei quali 49. sono stati spesi sotto il clementissimo, e mai abbastanza commendevole Governo di questa Serenissima Repubblica. Inoltre sono

stato beneficato col privilegio di suo fedele suddito, e nelle vessazioni da me sofferte per difendere l' originario, e fondamentale Instituto della Congregazione, che fu da clandestina Bolla rovesciato, sono stato validamente protetto dalla esemplare pietà, e giustizia dell' Eccellentissimo Senato, e spero, che dal medesimo benignamente sarà data pronta mano, perchè sia l' opera del tutto compita. Per le quali ragioni io mi scorgo in debito preciso di dover palesare all' Eccellenze Vostre quei disordini, che necessariamente nascerebbero dopo fatta la riduzione delle Messe, quantunque con tutta la desiderata felicità, a piacere di tutti gli ordini di persone. Un gran numero di Sacerdoti commoranti nel suo dominio, in mezzo a popoli più fedeli, e cari, che abbia il Serenissimo Principe, ridurrebbe in estrema povertà, e lagrimevole miseria. Questi sono tutti i Religiosi della Dalmazia, di Corfù, e del resto del Levante. Sembra iperbolica la proposizione, ma io gliela dimostro coll' ultima evidenza. Dalla immensità di tante Messe, delle quali era carico lo Stato di Vostr' Eccellenze, rimarchevoli avanzi restavano da celebrarsi. Queste quasi tutte (per esser lo stipendio di quei paesi molto,

molto tenue) si spedivano in Dalmazia, ed in Levante, per supplire per mezzo di quei Sacerdoti alle Messe non celebrate. Fatta che sia la riduzione, non avanzeranno più Messe da sovvenire alla indigenza di quei Religiosi, onde si ridurranno in tal miseria, e mendicità, che voltando le spalle per necessità di nutrimento, discenderanno a fare i mestieri più bassi, e più vili non senza scandalo, ed ammirazione di quei poveri Popoli. Io, Eccellentissimi Signori, non sono chiamato da Vostr' Eccellenze a dare il mio parere in questa materia; nondimeno fidandomi nella pietà, e sviscerata carità di Vostr' Eccellenze, ardirò propor loro un mezzo, che sembra molto conducente al soccorso di quei poveri Sacerdoti. Questo sarebbe un tassare tutti i Monasteri dello Stato Veneto, che possedono entrate, che ognuno di questi abbia a contare scudi dieci l' anno, ovvero altra somma a proporzione delle forze dei Monasterj, e questo danaro spedirlo respettivamente a quelle Provincie, che sono più pressate dalla indigenza. Se in Vostre Eccellenze nascesse scrupolo alcuno per tal sorte di aggravio imposto ai Monasterj, questo svanirà qualora volessero impiegare un maturo, e savio riflesso alle gravi spese

 poco

poco necessarie, che si fanno nei Conventi del loro Stato. Che somma non si spende nei viaggi, per andare alla celebrazione dei Capitoli tanto nello Stato, che fuori dello Stato, e per il trattamento poi, quantunque onesto, e religioso, che si fa nei Capitoli stessi per giorni otto in circa? Che spese non si fanno in occasione delle Visite, che intraprendono i Superiori Generali, ed i Provinciali nei loro respettivi Conventi? A che somma non ascendono le annuali Collette tanto ai Provinciali, che ai Generali? Eppure con tutte queste spese si osserva, che non soffrono alcun sensibile incomodo i Monasterj. Dunque Vostre Eccellenze potranno far raccogliere questa estraordinaria pensione dai Conventi di tutto lo Stato loro, ed il danaro ritratto spedirlo in Dalmazia, e nelle altre respettive Provincie, e far sì, che celebrate vengano giusta l' intenzione del Principe tante Messe, quanto importerà la somma di tutto lo spedito danaro, e queste Messe, che siano dal Principe applicate per tante altre non dette, mal ridotte, o trascurate, e sopra ogni altra cosa, per supplire all' immenso numero di Messe, che sono state sepolte nel Caos dell' oblivione dalla gran Messa, volgarmente detta il Mes-

sone:

sone; e così spiccherà sempre più la Veneta pietà, la quale sarà commendata, e lodata da tutte le Nazioni Cristiane, per aver saputo riparare, e regolare un sì grave spiritual danno abusivamente introdotto da straniera autorità, per quei fini, che sono abbastanza noti all' Eccellenze Vostre.

Finalmente quelle anime abbandonate, e dimenticate, che verrebbero soccorse, e sollevate dalla Cristiana pietà di Vostr' Eccellenze, non cesserebbero di porgere all' Altissimo calde, e fervorose preci per la conservazione di questo loro Eccelso Dominio, e per la perpetuità di tutto il Serenissimo Governo.

Umiliss. Devotiss. Obbligatiss. servitore ed Obbedientiss. suddito
Fr. Gio. Tommaso de Bonis Rev. Pub.

SCRITTURA

DEL P. CANZIANI DE' SERVI

Intorno le Tasse delle Cancellerie Ecclesiastiche, e Cancellieri.

Presentata

ALLA DEPUTAZIONE ESTRAORDINARIA

Li 24 Febbrajo 1767.

Num. LXXXIX.

Illustriss. ed Eccellentiss. Sigg.

DEPUTATI ESTRAORDINARI AD PIAS CAUSAS.

IL venerato comando di VV. Eccellenze dei 4 Gennaro prossimo passato, da cui mi trovo molto onorato, m' ingiunge di esaminare due punti intorno le Cancellerie Ecclesiastiche. Il primo riguarda il Diritto del Principe Secolare sopra le Tariffe, o siano Tasse di queste Cancellerie, per bene esaminare il quale mi

mi è necessario prima di tutto esporre il sentimento della Chiesa nel proposito.

Notarj della Chiesa erano nei primi secoli persone ascritte al Canone, o sia alla Matricola Ecclesiastica, e come tali godevano della Prebenda, che faceva le veci di stipendio, o sia Benefizio annesso all' ufizio loro. Quindi nulla meno degli altri Matricolati dovevano, giusta la disciplina dei tempi, subire gratuitamente le funzioni del loro ministero.

E difatti noi troviamo un Testo di San Gregorio, il quale dichiara essere ai Notari illecito esigere cosa alcuna alla occasione della collazione dell' Ordine, al quale in quei tempi andava d' ordinario unito l' ufizio, e quello, che noi diciamo benefizio, permettendo unicamente ad essi ricevere a cose fatte qualche mancia spontanea.

E' però più rimarcabile, che la predetta proibizione Gregoriana trovasi inserita nel corpo delle Decretali, che furono compilate in tempi, in cui i Cancellieri, e Notari non godevano più in tal qualità di alcuna Ecclesiastica Prebenda.

Sopra che riflettendo il Tommasini, crede, che in quei tempi i Notari fossero considerati Ministri del Vescovo, e che il Mondo persuaso fosse,

che ad ogni Vescovo spettasse mantenere i propri Ministri a sue spese..

Questo riflesso del dotto Scrittore viene appoggiato ad un Concilio di Londra celebrato nel 1351., il quale quantunque per gli usi allora introdotti tollerasse una ben limitata contribuzione *pro scriptura* all' occasione della collazione di Ordini, e Benefizj, appella però espressamente al citato Canone Gregoriano, e conchiude „ che gli Ordinarj „ sono tenuti stipendiare i loro Ministri, „ dei quali stipendj essi Ministri debbono meritamente contentarsi.. „.

Ed infatti, considerando l' affare senza alcuna passione di spirito, poteva con tutto fondamento ragionarsi così. Se negli antichi secoli prima della divisione dei Benefizj i Notari erano stipendiati dalla Chiesa, è giusto, che siano stipendiati in tal guisa anche dopo la divisione predetta, non dovendo questa portare alcun nuovo aggravio ai particolari Diocesani.

E dopo tal divisione incomber deve questo debito alla Mensa Vescovile, mentre il principale motivo, per cui i Vescovi d'oggi godono di tanto pingui emolumenti, è, perchè abbiano mezzi più comodi per supplire all' ufizio loro nella vera, e buona direzione della Dio-

cesi.

gesi. Ma uno dei primi obblighi del loro ufizio è il mantenere la Cancelleria, indispensabile per la buona cura, e direzione della Diogesi stessa; dunque dai Vescovili emolumenti dovrebbero trarsi gli stipendj per i Ministri di quella.

Ma sia, che questi Ministri debbano essere mantenuti dal Vescovo, sia in qualunque altro modo dai beni della Chiesa, i particolari Diocesani non hanno a prender di mezzo, e devono in conseguenza andar sempre esenti da contribuzioni, e da spese per ciò che ricevono dalla Curia spirituale dei Prelati, alle quali contribuzioni non soggiacevano nei tempi primitivi.

Questi argumenti, che dovevano aver forza in secoli meno corrotti, furono da un uso contrario gettati a terra; uso, che a mio credere ebbe origine dallo stesso fonte, da cui derivarono tutti gli altri abusi, che noi compiangiamo al presente nella materia beneficiale, derivati da un' applicazione malamente fatta alla materia medesima delle costumanze feudali, che in quei tempi erano in vigore, come spererei dimostrarlo, se qui avesse luogo. Così l' uso della Tassa delle Cancellerie Civili introdotto a poco a poco nell' Ecclesiastiche, ha preso tanto piede, che non si è potuto ben sradicarlo mai più.

Inu-

Inutile dunque rendendosi il tentativo di abolire queste contribuzioni, fu creduto spediente il moderarle, e renderle, per così dire, proporzionate alla mera materiale fatica degli ufiziali impiegati. Più Canoni fatti dalla Compilazione delle Decretali fino al Concilio di Trento tendono a quest' oggetto, e per materie di Ordini, Benefizi ec. in essa trovansi solo ammesse, o per meglio dire, tollerate piccole contribuzioni; non già che alcun obbligo venga direttamente imposto ai particolari di pagar neppure tali piccole somme, ma tutta l' obbligazione cade sui Cancellieri, e Notari di non poter ricevere di più di quello, che dai medesimi Concilj fu limitato.

Meritano però osservazione distinta le determinazioni del Concilio di Trento. Dopo avere in più luoghi prescritto di accordare gratuitamente facoltà spirituali, e dispense dai Canoni, parlando in un luogo espressamente dei Cancellieri, e Notari, ha deliberato così: „ I „ Notari nei luoghi, dove non è in vi„gore la lodevole consuetudine di non „ ricevere cosa alcuna per ogni Dimis„soria, o Testimoniale, potranno sola„mente ricevere la decima parte di un „ aureo, purchè non abbiano d' altron-

„ de-

„ de alcun salario per esercitare il loro
„ usizio, nè ai Vescovi possa, sia diret-
„ tamente, sia indirettamente, proveni-
„ re dai guadagni del Notaro alcun emo-
„ lumento per la stessa collazione degli
„ Ordini. Poichè decreta il Concilio,
„ che essi sono tenuti onninamente pre-
„ stare in ciò la loro opera *gratis*, af-
„ fatto cassando, ed interdicendo le Tas-
„ se, Statuti, e consuetudini anche im-
„ memorabili di qualunque luogo, le
„ quali piuttosto chiamar si possono abu-
„ si, e corruttele, che favoriscono la
„ pravità simoniaca; e chi farà altrimen-
„ ti, tanto quelli, che danno, quanto
„ quelli, che ricevono, oltre la divina
„ vendetta, incorreranno *ipso facto* le
„ pene inflitte dal Diritto. „ Sin quì
la disposizion Tridentina, di cui ogni
membro ha qualche cosa di significante.

Non incomoderò Vostre Eccellenze con citazioni di più particolari Concilj posteriori al Tridentino, che hanno fatto dei regolamenti per le Cancellerie delle loro Provincie, e Diogesi, i quali regolamenti, quantunque varj, ed or più, or meno tolleranti, tutti però coincidono a raffrenare gli abusi, e l' esazioni dei Cancellieri, e Notari.

Meglio farà fermarsi sul Tridentino. Piuttosto che dare ai Decreti di questo

San-

Santo Concilio interpretazioni di mio cervello, e piuttosto che raccogliere se interpretazioni di questo, e di quel particolar Dottore, reputo assai più convenevole il ricorrere per tale oggetto a quella Magistratura, o sia Congregazione, che in Roma è deputata ad interpretarlo, ed a cui gran riguardo si vuole avere dai nostri Prelati.

Io ho sempre rimarcato, che da questa uscir sogliono delle ottime, e ben fondate spiegazioni, quando non vi sia di mezzo l'interesse della Corte di Roma; e nel particolare, di cui ora parlo, confesso la verità, che non ho trovato altrove nè maggior precisione, nè maggiore esattezza di quella riscontrasi in queste Decisioni; se l'avessi trovata l'avrei riferita. Quali decisioni, quantunque non abbiano da per tutto forza di Decreto autoritativo, fanno però quelle vedere, inerentemente al Concilio di Trento, quale sia l'obbligo dei Prelati, e Cancellieri nel proposito, anco indipendentemente dalle Decisioni medesime, le quali in fondo non sono che dichiarazioni *in iure* applicative dei sentimenti dello stesso Concilio.

Questa Congregazione adunque inerendo al Tridentino, decretò, che non solo per Dimissorie, e Testimoniali di

Or-

Ordini, ma anco per Lettere di Collazione, ed Instituzione dei Benefizj (e ciò per la parità di ragione) i Notari non possono ricevere che una mercede proporzionata alla loro fatica. Questa per le Dimissorie, e Testimoniali degli Ordini non deve oltrepassare la decima parte di un aureo; per le Collazioni Benefiziali poi, ove è molto maggiore la fatica, compreso Scrittura, Sigillo, ed ogni altra cosa, non oltrepassi un aureo, e sempre con le condizioni Tridentine, cioè, che il Notaro non abbia salario, nè stipendio, e che al Vescovo non possa provenire nè direttamente, nè indirettamente alcun utile da questi emolumenti del Notaro.

E per la stessa parità di ragione lo stesso fu stabilito riguardo ad altri articoli di simil natura, cioè Patenti per deputazioni di Economo ai Benefizj vacanti, approvazioni di Giuspadronati, esecuzioni di Lettere Apostoliche sì di grazia, che di giustizia ec. in cui fu giudicato, che i Notari non possano ricevere più che una mercede proporzionata, e congrua alla fatica, e questa anche sempre nel solo caso, in cui *nullum sibi salarium, vel stipendium fuerit constitutum*.

Ha dichiarato inoltre coerentemente ad altri Tridentini Decreti, che molte

Car-

Carte debbano spedirsi *gratis*, e senza mai, che il Notaro esiger possa emolumento di sorte, tra le quali espressamente nomina quelle per approvazione di Confessori, per licenze di amministrar Sagramenti, per licenze di celebrar Messa, per Mandati di pubblicare Ordinandi, ed altre simili materie. Dal che si deve tanto più inferire, che nulla ad essi è lecito esigere per materie concernenti Grazie mere interne, come Assoluzioni, Indulgenze, e simili, che nelle Decisioni da me lette non sono neppur nominate, perchè non erano oggetto di quelle responsali.

In sostanza inerentemente al Concilio di Trento per tutte le allegate materie di Curia, ed Ufizio Vescovile riguardanti Ordini, Benefizj, Grazie, facoltà, esecuzione di Lettere Apostoliche ec. nulla si ammette di emolumento, come diritto di Bolla, Sigillo, o altro diritto di Cancelleria; ma riguardo ad alcune si vuole, che la spedizione sia fatta in tutto, e per tutto gratuitamente, in altre si permette soltanto, o per meglio dire, si tollera, che ricever debbano una mera limitata mercede proporzionata alla fatica del Cancelliere; e neppur questa viene tollerata, quando il Cancelliere abbia stipendio, o salario costituito, contro,

tro,

tro del qual regolamento non suffraga la consuetudine, la quale piuttosto, giusta il Tridentino, può dirsi abuso, e corruttela, che favorisce la pravità simoniaca.

Per quello riguarda poi le Carte di Foro, e gli Atti Giudiciarj, vien riputato convenevole, che le spese per simili Atti, o sia Carte di essi, sieno fatte a peso delle Parti. Questa convenienza trova appoggio anche negli Statuti Conciliarj, e nominatamente nel Concilio di Trento. Così negli autori, che io ho letto, la mercede per essi vien supposta, come dovuta agli Attuarj.

Ma perchè i Ministri delle Curie abusar potrebbero nella esazione di questi diritti, richiede il buon ordine, che le loro mercedi vengano tariffate con Tassa discreta, e prudente, la quale in un tempo sia proporzionata alla loro fatica, e nell' altro sia per quanto mai è possibile atta a levare gli abusi, che nascer possono, principalmente di protrazioni di liti, e dilungamenro di Atti, per oggetto di fare maggiori guadagni.

Nel primo Concilio provinciale di Milano fu ingiunto in generale ai respettivi Vescovi di stabilire questa Tassa, considerate le condizioni dei luogi, affari, e persone.

Sopra questo proposito io rimarcherò, solo,

ſolo, che per una riſoluzione di Clemente VIII. i Prelati non dovrebbero „ affittare la Cancelleria dei loro Tribunali, „ ma quella fare eſercitare dai Miniſtri „ proprj da eſſi provviſionati, ſenza dar „ loro partecipazione alcuna degli emolumenti, e proventi di eſſa, confidandoſi, che con queſto i popoli abbiano a „ reſtar più ſicuri da eſazioni indebite, „ ed i poveri a conſeguir più grazie di „ quelle, che poſſono far loro gli Affittuarj ſteſſi, ed anco ſia lecito ad ognuno vedere, che non gli ſia fatto aggravio. „

Tali ſono le deliberazioni dei Canoni, dei Concilj, e dei Papi. Se i metodi ſopraccennati non ſi oſſervano, può ben dirſi una diſgrazia, che perſone, le quali talvolta procurano d' inculcare l' oſſervanza anche di quelle Romane Deliberazioni, che non poſſono ammetterſi, perchè feriſcono il diritto pubblico, ſiano poi tanto renitenti ad oſſervare quelle, che ſono così conformi alla buona diſciplina, e confluenti ai vantaggi d' intere popolazioni.

Ho creduto neceſſario di eſporre i ſentimenti Eccleſiaſtici, onde come per corollario poter dedurre, quali ſiano i diritti del Principe in tal materia.

In primo luogo parlando degli Atti giu-

giudiciarj, confidero, che trattandofi di affare meramente temporale, cioè di una mercede pecuniaria per la materiale fatica di fcrivere, minutare, attitare, ricopiare ec. la cognizione di quefta fenza dubbio fpetti naturalmente alla Poteftà Temporale.

In confeguenza di che avrebbero anche potuto i Principi ftabilire effi da fe il prezzo di queste mercedi: ed è dell' autorità loro, che la Chiefa riconofcer deve come un anneffo della propria Giurisdizione l' ufo di quefto, non meno che di tanti altri Giurifdizionali diritti.

Avendo però i Principi lafciato alla Poteftà Ecclefiaftica la facoltà di ufare di quefto diritto, e non mai quella di abufarne, fono fempre in diritto così di correggere gli abufi, quando fono noti, come di prendere gli opportuni provvedimenti, perchè non nafcano.

Nel propofito, di cui parliamo, vi concorre anche un' altra particolar ragione. Trattafi di efazione; ogni efazione indebita è anche ingiufta, nè può farfi fenza l' oppreffione di chi deve pagarla. Ora in diritto, anzi in dovere del Principe è il difendere i fudditi dalla oppreffione, e di ufare delle provvidenze opportune, perchè oppreffi non fiano.

Per efecuzione di quefto Diritto la

Pub-

Pubblica ſapienza ſi ſervirà di quei mezzi, che riputerà più convenevoli. Il più ovvio pare quello, di obbligare le Cancellerie a raſſegnare una diſtinta Tabella capo per capo di tutte queſte Taſſe, e mercedi, coſicchè tutte reſtaſſero fiſſate, e non vaghe, ed arbitrarie; al che potrebbe per avventura ſervire di norma qualche metodo di Taſſa uſata in alcuna delle più eſatte, ed eſemplarj Cancellerie, laſciando dall' altra parte ſempre alla Poteſtà Eccleſiaſtica la facoltà di diminuirla, ma non mai di accreſcerla, ſenza la pubblica ſaputa, ed ammiſſione.

Queſta Tabella così regolata doveſſe continuamente rimanere eſpoſta anche nelle reſpettive Cancellerie a chiara intelligenza di ognuno, ad oggetto che ognuno ſaper poteſſe il quantitativo della giuſta mercede, che deve pagare, e ſi poteſſero più facilmente ſcuoprire gli abuſi, quando accadeſſero, affine di procedere con correzione eſemplare.

Parlando poi di quelle Carte, che ſpettano all' ufizio, e cura del Veſcovo, come per Ordini, Benefizi, Facoltà, Grazie, ed altre di ſimil natura, da quanto ho eſpoſto di ſopra, in queſte non deve aver luogo il nome profano di Taſſa. Ed in fatti ella non è ammeſſa, che come una Taſſa di tolleranza, ad oggetto ſolo

di

di metter freno ai Cancellieri, e per minorare un male, che le circostanze dei tempi non hanno permesso di togliere affatto.

Sopra di che discorro in questa forma. I Principi, che si sono finora conformati alla tolleranza Ecclesiastica, tollerano quelle retribuzioni, che la Chiesa tollera, condannano quelle esazioni, che essa disapprova, e come protettori della buona disciplina, e come protettori dei loro sudditi, non vogliono soffrire l' esazioni medesime, che sono oltre il confine dalla Chiesa medesima tollerate.

Quest' esazioni furono disapprovate dalla Chiesa, perchè abusive, ed indebite; si rendono maggiormente abusive, ed indebite, perchè sono disapprovate. E come dissi di sopra, ogni esazione indebita, perchè appunto ingiuriosa, ed oppressiva, deve essere repressa dal Principe, tanto più che questa nel caso nostro favorisce d'altronde la pravità simoniaca. E quindi è, che la Potestà temporale ha diritto legittimo d' invigilare sopra gli abusi, che per questo caso nascer potrebbero, di proibirli, e di correggerli.

Per il quale oggetto ottimo sembra l' espediente della Tabella, ove fossero descritte capo per capo tutte quelle Carte, che ad ogni evento devono, giusta gli

gli Ecclesiastici prescritti, spedirsi gratuitamente, e quelle, per cui vien tollerata la congrua proporzionata mercede; qual mercede esser dovesse poi limitata colla recognizione del Principe, a tenore dei sentimenti della Chiesa, per non lasciar luogo ad arbitrj, e colla espressa cautela, che queste mercedi non vengano tollerate, se non nei casi, e colle condizioni, che sono tollerate dalle Sanzioni Ecclesiastiche.

La principal condizione, per cui si sono vedute tollerare queste mercedi, è, quando ai Ministri della Curia non sia costituito alcuno stipendio, o salario. Ora ricercar si potrebbe, se il Principe abbia diritto di sforzare i Prelati a provvedere quei Ministri del salario, o stipendio, onde tutte queste Carte abbiano a spedirsi gratuitamente, e senza alcun aggravio dei sudditi, e sia in ciò restituita la disciplina dei secoli antichi.

Sarebbe stato facile, ed utile il decidere questa questione sette, o otto secoli fa; ma ora dopo una tolleranza così lunga della Chiesa, dei Principi, dei Popoli, non è della mia debolezza il definirla; confesso la verità, che a ciò non mi arrischio, principalmente perchè temo, che dalla decisione di questo arti-

colo

colo se ne possano tirar mille altre per parità, o similitudine di ragione, e sia forse atta a decidere del forte di tutta la disciplina Beneficiale.

Non è però, come ognun ben vede, che utilissima cosa non fosse il trovar modo di eccitare i Prelati non solo a non approfittarsi nè direttamente, nè indirettamente di quei guadagni, che loro dai Canoni sono interdetti, ma anzi a gratificare la Chiesa, ed i suoi Diocesani, coll' assegnare agli Ufiziali di Cancelleria convenienti salarj o dalla Mensa loro, principalmente se pingue, o in qualunque altro modo dai Beni di Chiesa, onde da una parte potessero essere spedite gratis tutte quelle Carte, per cui ricevono ora la mercede al solo oggetto di esser destituti di salario, e dall' altra parte i popoli restassero per tal mezzo più liberi di gravezza, e d' indebite esazioni.

Di qualche altra sorta di Carte, che si spediscono dalle Cancellerie Vescovili, non fo parola, perchè tutte possono facilmente ridursi all' una, o all' altra delle accennate Categorie.

Altro osservabile difetto gravoso ai sudditi si scorge bene spesso negli Ufiziali di Cancelleria. Siccome molti ad essi ricorrono per far venire le Carte,

 che

che levar soglionsi in Corte di Roma, così sopra queste la spesa vien caricata, sicchè oltre il danaro, che viene sborsato agli Ufizj di Roma, il suddito resta aggravato di un' altra spesa, che va a prò dello Spedizioniere di Roma, di quello di Venezia, e del Cancelliere, che scrive: il che è lo stesso, che comprare di quarta mano una mercanzia, che avendola di prima mano, si avrebbe ad assai più buon mercato.

Io non ho gran pratica di questi affari, ma argomentando da qualche capo particolare, vedo, che queste provvisioni sono caricate di ordinario con esorbitanza, e di più le spese vengono talvolta anche accresciute sotto il pretesto di straordinarie.

Aggiungasi, che in tutte le spedizioni, o provvisioni si suol dar nota distinta del valore della roba, della provvisione, e della spedizione. Quì all' opposto si dà di tutto un conto in pieno, e quello, che deve spendere, non ha neppur da sapere se vi sia, o nò esorbitanza, e lesione,

Siccome la massima parte delle Carte, che si levano in Corte di Roma, hanno alla Curia Romana una spesa fissa, e stabilita, così sarebbe utile, che i sudditi avessero a sapere il fatto loro colla

colla notizia di una Tabella esposta nelle Curie Vescovili, ove fosse distintamente notato quanto per le respettive Carte deve spendersi alla Curia, e quanto per la spedizione, e provvisione.

E per levare affatto in ciò i guadagni arbitrarj, e per provvedere anche a qualche altro abuso, utile riputar si potrebbe, che il Pubblico stabilisse nella Dominante uno, o più Spedizionieri (uno sarebbe meglio) con idonea cauzione, il quale solo ad esclusione di ogni altro avesse facoltà d'ingerirsi in queste provvisioni (salve le Carte di mero Foro interno) sotto le pene, che al Principe paresse bene d'imporre, e salva solo la libertà ad ogni individuo di scrivere da se a Roma unicamente per proprio interesse; e che questo avesse a contentarsi di una provvisione stabilita, e fissa; e laddove per qualche causa occorresse una spesa fuori delle consuete, ella non avesse ad esigersi, se non con giurata polizza dell'Agente di Roma.

L'idea di questo Spedizioniere mi viene somministrata dalla Francia, ove fin già da gran tempo introdotti furono tali Ufiziali per ovviare principalmente alle collusioni nella materia Beneficiale. Questi colà si chiamano Banchieri, e sono persone Laiche, Commissionarj del Re,

danno cauzioni idonee, e sono i soli, che possono sollecitare alla Corte di Roma in qualunque genere di materia le Carte riguardanti i Francesi.

E se a questo Spedizioniere di Venezia vi fosse il caso di aggiungerne un simile di Roma, che fosse corrispondente, ed agente per questo Serenissimo Dominio, e con li stessi metodi, e cauzioni del primo, sarebbe a mio parere un buon fatto, che potrebbe anche produrne più altri buoni effetti, dei quali lungo sarebbe, e fuor di luogo il discorso.

Dai pubblici fogli ho rilevato, che in Milano si è fatto utilmente un provvedimento di tal carattere, sopra del quale però non posso far riflessione, perchè non ho che una notizia confusa.

Passo ora ad esaminare i requisiti, che si rendono necessarj nelle persone de' Cancellieri, Notari, ed Attuari delle Cancellerie Vescovili, perchè in esse possano legalmente esercitarsi.

Gli Ufiziali di Cancelleria devono considerarsi in due viste, cioè come Segretarj dell' Ufizio del Vescovo, e come Attuari della Curia. Questi due Ufizj, almeno nelle buone Curie, vengono esercitati da persone diverse.

Come Segretarj formano le Lettere Patenti in nome del Prelato, fanno Instru-

ſtrumento, e Regiſtro degli Atti di lui ed ogni altro affare di Cancelleria ſpettante all'Ufizio, e Curia dello ſteſſo Veſcovo. Come Attuari ſcrivono, regiſtrano, e cuſtodiſcono tutti gli Atti Giudiciarj, e Forenſi ſpettanti a quella Curia.

Nei primi Secoli della Chieſa, ſiccome le coſe trattavanſi con un metodo molto ſemplice, così non vi era biſogno, che i Notari foſſero perſone di gran cognizione, e però eſſi non erano bene ſpeſſo che giovani, i quali aſpiravano nel Clero a gradi maggiori; e la maggiore abilità, che in eſſi veniſſe lodata, era quella di eſſer veloci, e periti nell'arte di ſcrivere in abbreviature, o note (donde i Notari traſſero il nome) Carte, che ora ſi è perduta, e ch'era utiliſſima all'uſo, che allora molto correva di trarre i proceſſi verbali, dei quali ci reſtano ancora delle prezioſe reliquie.

Ma inoggi, che vi ſono tanti Canoni, e tante Leggi pubbliche da oſſervare, che la materia Beneficiale trae con ſe il compleſſo delle antiche coſtumanze Feudali, e che l'Eccleſiaſtico Foro fa regola ſulle orme del preſente Diritto Canonico, che ſono un vero laberinto, poco vi vuole a conoſcere quanta

ta abilità richiedasi negli Ufiziali della Cancelleria per bene adempire alle loro incombenze.

Tanto più che, sia in qualità di Segretarj, sia in quella di Attuarj, essi al presente sono capaci di Ufizio, e molto influiscono nella spedizione degli affari, cosicchè anche da loro molto dipende, come per esperienza si vede, la buona, o cattiva direzione, sia riguardo alla Giurisdizione contenziosa, sia anco riguardo alla volontaria del Prelato.

E' cosa più che nota, che in ogni professione legale, quello, che la professa, è responsabile della capacità convenevole a bene esercitarla. Se dunque questa capacità ricercasi in qualunque Professore, ancorchè egli non abbia pubblico ufizio, con molta maggior ragione ella deve esigersi in persone, che hanno ufizj pubblici, e che sono Ministri necessarj, ai quali i Diocesani devono indispensabilmente ricorrere per i loro affari.

Se questi Ufiziali, oltre una specchiata probità, sempre necessaria in simili gelosi ufizj, fossero versati nei Canoni, e nelle pubbliche Leggi, almeno per quel dipartimento, che riguarda l'ufizio loro, e fussero istruiti nella buo-

na

na pratica di attitare, non si vedrebbero certamente alcuni di quei sconcerti, che nascono contro le pubbliche massime, e di quando in quando anche risuonano fino alle pubbliche orecchie, e per quello riguarda il foro, sarebbe meglio assicurato il buon ordine, e la retta amministrazione della giustizia, che per quotidiana esperienza (dice Van-Espen) molto dipende dalla perizia, ed integrità degli Attuari.

Da ciò può facilmente raccogliersi qual stretto obbligo abbiano i Prelati di esaminare, ed indagare la perizia, e condotta dei loro respettivi Cancellieri, ed Attuari, onde le Cancellerie siano ben dirette, in esse non nascano cose contrarie alla volontà della Chiesa, e del Principe, il buon ordine si mantenga, e si schivi ciò che dice il Tridentino sul fatto dei Notari, cioè che per la loro imperizia nascano molti danni, e l'occasione di molte liti.

Per maggior dilucidazione di questo punto farò due questioni, benchè di poca conseguenza. La prima è, se gli Ufiziali delle Cancellerie Ecclesiastiche abbiano ad esser Cherici.

Prima della divisione dei Benefizj, questi come Ufiziali, e Sportulanti di Chiesa erano, come ho detto, ascritti

al Canone Ecclesiastico, ma non saprei dire, se potessero a rigore essere chiamati col nome di Clero. Ometto però di dilucidare questo articolo, perchè non sarebbe che d' inutile disturbo a Vostre Eccellenze.

Dopo la divisione dei Benefizj, io credo, che sempre sia stata riputata cosa indifferente il servirsi per questi Ufiziali, di Cherici, o di Laici.

Negli antichi Diplomi dell' età media, che portano i nomi dei Vescovi, e degli Abati, mi sovviene di aver letto sottoscritti Notari Cherici, e Notari Laici. Il Concilio Andegavense del 1279. suppose, che i Notari delle Curie Ecclesiastiche potessero essere Cherici, e Laici. Fagnano osserva, che dei tre Notari del Concilio di Trento ve n' era uno Laico, e la pratica quotidiana ci fa vedere, che si prendono Cherici, e Laici all' Ufizio di Cancellieri, ed Attuari.

Una sola cosa è osservabile, che nei primi secoli non trovo, che questo Ufizio fosse esercitato dai Preti. In allora questi non si avvilivano agli ufizj Ministeriali della Chiesa. Ma ora non è maraviglia di vedere il contrario, giacchè da una parte l' ufizio della Cancelleria è divenuto più nobile, e dall' altra essi hanno avvilito il loro carattere ad impieghi molto più vili.. Deb-

Debbo anche avvertire, che per quel che riguarda l' ufizio di Attuario, trovandosi regolarmente tra' Laici persone abili a bene attitare assai più, che tra i Cherici, sarebbe utile, che dal Corpo di quelli i Vescovi procurassero di rinvenire simili Ufiziali, e ciò infatti in molti luoghi si osserva. Fagnano attesta, che *ubique locorum Actuarii, seu Cancellarii Episcoporum sunt laici*. Ed io so, che in buone Cancellerie d' Italia gli Attuari di queste Curie sono Laici, e persone di Foro.

La seconda questione è, se questi Ufiziali debbano esser Notari formati con qualche pubblica autorità.

Credono alcuni, che il Segretario del Vescovo debba esser Notaro per poter fare, e soscrivere la Collazione dei Benefizj, onde ad essa venga data pubblica fede.

Io dirò brevemente, che per mia opinione, nè per il detto caso, nè per qualunque altro è necessario, che gli Ufiziali delle Cancellerie dei Vescovi godano delle qualità di Notari di pubblica autorità, nè in qualità di Segretarj, nè in quella di Attuarj.

Queste sono di quelle persone considerate pubbliche, e gaudenti della pubblica fede solo negli Atti di pubblico

Ufizio, e Ministero, che esercitano, ed a cui sono deputati da quelli, che hanno sopra ciò la giurisdizione; fuori di quello *habentur pro privatis personis*, e per dottrina dei Pratici, e per pratica comune delle Leggi, le ordinazioni riguardanti i Notari di pubblica autorità non si estendono a simili ufizi.

Ma ritorniamo ai Prelati; essi, sia per la giurisdizione, che hanno in vigore della Potestà Spirituale, sia per quella giurisdizione in essi trasfusa dalla Potestà temporale, hanno goduto, e godono come in annesso queste giurisdizioni di facoltà di scegliere, e stabilire i Ministri necessarj all'esercizio della giurisdizione medesima.

Ma se essi bene non usano di questa facoltà che hanno, che sarà? Non vi ha dubbio, che la massima, ed il diritto pubblico, e l'interesse dei sudditi hanno parte in questa causa, perchè l'uno, e l'altro sarebbe in tal caso in continuo pericolo di restar pregiudicato, sia per l'imperizia, sia per la malizia degli Ufiziali della Cancelleria Vescovile.

Supponghiamo ora per un momento, che questi disordini nascano, o almeno siano in tal pericolo di nascere, che meritamente interessar possano la pubblica vigilanza; sopra questa supposizione io discorrerei così.

La Potestà temporale è in diritto di Sovranità, e di propria difesa, e di quella dei sudditi, di ovviare a questi inconvenienti, e di prendere le precauzioni, e disposizioni, che sono necessarie a tener lontani i pericoli stessi.

Questi sono principj così ovvii, che non possono neppure mettersi in disputa. L'unica cosa di pensare, sarebbe sui mezzi di una buona esecuzione.

Il vegliare sulla condotta dei Cancellieri, ed' Attuari, l'incaricare i Prelati a scegliere Ministri della dovuta probità, e cognizione, ed esaminare la loro abilità, l'interdire l'esercizio della carica agl' inabili, il procedere contro i delinquenti; tutte queste procedure non basterebbero mai, io penso, ad assicurare con un metodo permanente l'interesse del Principato, e quello dei sudditi contro le irregolarità, che in questi ufizj possono commettersi.

Sarebbe bene dunque il rintracciare questo metodo. E sopra ciò mi prendo l'ardire di sottoporre all'autorevole giudizio di Vostre Eccellenze un progetto, il quale certamente sembra molto adattato alle massime, e buone usanze di questa Serenissima Repubblica.

Qui le Carte delle Potestà Ecclesiastiche di Stato Estero non hanno esecu-

zione, se non previa la pubblica revisione. Qui gli Atti del Tribunale dell' Inquisizione non hanno valore, se non sono fatti coll' assistenza della Potestà secolare. Questi buoni esempi ci fanno conoscere quanto al caso utile sarebbe la persona di un Pubblico Fiscale, stabilito in ogni Diocesi, munito di sufficienti instruzioni concernenti il buon ordine, ed i pubblici diritti, il quale fosse deputato ad invigilare sopra le Carte, e gli Atti giurisdizionali sì di ufizio, che di foro, con revisione, e soprintendenza respettivamente, o in altro modo, che fusse riputato opportuno. E ciò non solo per le Curie Vescovili, ma anco per tutti i Prelati Giurisdizionali, e Superiori Regolari di Giurisdizione, che fussero entro i limiti della Diogesi stessa.

Non dovrebbero di ciò i Prelati aggravarsi, mentre vedono farsi lo stesso colla Corte del Sommo Pontefice, e con gli Atti del Santo Ufizio.

Tutto quello, che fusse fatto senza l' osservanza di questo prescritto, sarebbe da considerare, come non fatto. In Francia, Regno ferace per questo, quanto vedesi, di fraudi, e collusioni riguardo allo Stato Ecclesiastico, e nella materia Beneficiale, i Re per ovviare a queste collusioni, stabilirono varj pubblici

Ufi-

Offiziali, tra' quali si contano gli Ufiziali delle Inquisizioni, destinati ad insinuare gli Atti concernenti lo stato delle Persone Ecclesiastiche, ed i Titoli de' Benefizj. Tutto ciò che non è insinuato per i contemplati oggetti, si considera non seguito, e (cosa notabile) le stesse Testimoniali degli Ordini sono soggette a questa condizione.

E poi questo non deve comparir nuovo nel Serenissimo Dominio, dove all' istessa crisi vanno soggetti tutti gli Atti d' Inquisizione, fatti senza l' assistenza, e tutte le Carte provenienti da Stato Estero, che non abbiano avuta la revisione, alla quale ho vedute assoggettare fino le Testimoniali, o siano Autentiche delle Reliquie ad oggetto di poterle esporre in Chiesa.

Con eguali provvedimenti rispetto alle Curie Ecclesiastiche dello Stato dovrei credere sufficientemente rimediato a quei passi illegali, che nascer potessero, siccome il rimedio stesso credesi sufficiente per gli Atti, e Carte, dove per verità non vi è maggior pericolo di disordini.

Mi resta di dire una parola sola sulle Carte di Giurisdizione Ecclesiastica provenienti dalla Cancelleria, e Corte della Nunziatura. Queste pare, che dovrebbero considerarsi come Estere, e come tali

assog-

assoggettarsi alla revisione nulla meno, che quelle del Papa. Così credo, che anche una volta fosse incominciato ad introdursi, ma la cosa fù dimessa, nè so per qual ragione.

Questo è quanto l'umiltà mia rassegna con il dovuto ossequio all'autorevole giudizio dell' Eccellentissimo Magistrato.

14. Febbrajo 1767. *more Veneto*.

Umilissimo, Devotissimo, Ossequiosissimo Servitore
Fra Paolo Canziani.

SCRIT-

SCRITTURA

DEL N. H.

ALVISE CONTARINI

SECONDO SAVIO DI TERRA-FERMA USCITO

Con cui si espongono le Leggi emanate negli altri Stati per la regolazione delle Mani Morte sopra le Disposizioni Testamentarie.

Presentata li 4. Ottobre 1765.

Num. LXXXX.

SERENISSIMO PRINCIPE.

SE meritò in ogni tempo la vigile provvidenza di tutti i Principi dell' Europa il grave argomento delle pie Testamentarie Disposizioni, ed estender Leggi, ed imporre restrizioni, onde impedire con la disciplina quell' estreme conseguen-

guenze, che si oppongono al bene dei sudditi, ed alla felicità dello Stato, sempre però si distinse anche in questo la pubblica autorità con tante salutari Leggi emanate di buon governo, e Stato, che servendo di esempio agli altri, supplivano ai bisogni di quei tempi. Ma siccome la maliziosa industria degli uomini rende spesse volte inutili le Leggi stesse, perchè queste provveder non possono mai abbastanza a quanto la finezza di quelli può giungere, così sono in necessità i Principi di estendere nuove restrizioni, e imporre quei maggiori vincoli, che conoscono adattarsi alla qualità dei bisogni. E quindi costante essendo nelle sue sante massime l'Eccellentissimo Senato, estese il recente Decreto di Commissione 20. Aprile scaduto onde conoscere non solo lo stato vero della materia nei presenti tempi, e nel proprio Stato, ma quali siano ancora le Leggi, e provvidenze dagli altri Principi imposte, e particolarmente in Italia, su di cui incaricata essendo da Vostra Serenità l'umilissima persona mia, cercherò di eseguirlo meno imperfettamente, ch' io possa, rassegnando all' Eccellentissimo Senato tutto ciò, che in questi ultimi tempi dai Ministri di Vostra Serenità fra le pubbliche Carte sia scritto.

L'

L' Editto di Toſcana del primo Febbraro 1751. forma la prima Deliberazione, che da non lontana epoca venne pubblicata dai Principi riguardo al miglior regolamento nei loro reſpettivi Dominj, per tenere in freno le diſordinate licenze, che a danno dei ſecolari per opera degli Eccleſiaſtici erano ſin d'allora invalſe.

Ad oggetto dunque di promuovere il commercio, l' Imperatore, come Duca di Toſcana, eſtende la proibitiva del paſſaggio dei beni ſtabili nelle Mani-morte vegliante in una parte della Toſcana a tutto il Gran Ducato, e ad altri caſi in eſſa non compreſi, ordinando, che per qualunque diſpoſizione commeſſa a trasferire a favore delle Mani-Morte dominio, o poſſeſſo di beni mobili prezioſi, che ſorpaſſino il valore di cento zecchini, o di beni ſtabili, compreſi i luoghi di Monte, crediti pubblici, o ſimili, ſi ricerchi per ſoſtanziale ſolennità la pubblica licenza, e decreto di mortizzazione.

Dichiara compreſi tutti gli atti tanto per ultima volontà, quanto *inter vivos*, i quali o a titolo lucrativo, o correſpettivo, ed oneroſo importino, ancorchè reſolubilmente, ed a tempo, traslazione di dominio, o poſſeſſo, comodo, uſo,

uso, usufrutto, e servitù; come pure sian comprese le locazioni a lungo tempo, i vitalizj, e generalmente tutti gli atti, per i quali o direttamente, o indirettamente seguir ne potesse la detta traslazione.

Intende, che ciò abbia luogo anche rispetto a quelle disposizioni già fatte, ma che restano ineseguite per qualche condizione di caso non verificato.

Il Decreto di Grazia dovrà precedere gli atti *inter vivos* di qualunque sorte, ed anco di quelli di ultima volontà, quando si celebrano aperti, e palesi. Quanto poi agli atti occulti, basterà, che il disponente a favore di Mani-morte nell'atto stesso dichiari di disporre a termini della Legge, ed incarichi gli Esecutori ad impetrar la licenza, per la quale dovranno presentar supplica dentro il termine di due mesi dal giorno dell'apertura, e pubblicazione del Testamento, o Codicillo.

Lo stesso termine si prescrive anche rispetto alle disposizioni già fatte, e rimaste pendenti; cioè dal giorno della verificazione del caso preveduto, o da quello della notizia della condizione, se non sarà prevenuta la pubblicazione del Testamento; spirati i quali due mesi senza che siasi implorata la grazia, i beni passe-

feranno a chi spettano di ragione, non attesi i rimedj ordinarj, che dalle Leggi si accordano ai Minori, e che soglionsi estendere anco alle Mani-morte.

Inoltre, che gli Spedali d' infermi, esposti, orfani, ed invalidi, qualora avranno provato avanti il Consiglio di Reggenza di aver continuo bisogno della pietà dei benefattori, saranno essi graziosamente con privilegio in perpetuo esenti dalla sopraddetta Legge, in forza di che saranno capaci di qualunque acquisto.

Quantunque però conosciuto fosse evidente il vantaggio a tutto lo Stato della Toscana essenzialmente dall' Editto 1751. una certa fatale indolenza ne' Principi li tenne distratti per varj anni a non seguirne l' esempio; quando nel 1763. il Duca di Modena, contemplando gli stessi oggetti dell' Imperatore, estese ai 12. Settembre un Editto, che comprende 22. Articoli rispetto alle Primogeniture, e Fidecommissi, e 15. riguardo le disposizioni a favore delle Mani-morte.

Queste sono quasi consimili a quelle di Toscana, sicchè senza ripeterle ne rassegnerò a Vostra Serenità la sola differenza.

La somma dunque dei beni mobili, o im-

o immobili , che possono passarsi all' Ecclesiastico senza licenza , si vuole bensì , che sia la decima parte del patrimonio del disponente, ma che non ecceda la somma di scudi 600. di Modena . E così rispetto alla licenza , o Decreto di Mortizzazione , si specifica , che dovrà sempre intendersi condizionato , e dipendente dalla verificazione , e convenienza delle circostanze , e ragioni esposte nella Supplica ; sopra i quali motivi dovrà il Consiglio Sovrano assumere l' esame , ma in forma estragiudiciale , ed economica ; lo che non si trova esposto nell' Editto di Toscana .

Tutto il restante della Legge è conforme affatto a quella già mentovata dell' Imperatore .

Venne tuttavìa in seguito modificato dal Duca di Modena lo stesso Editto con altro dell' anno presente , ed anche in questo segue in ogni parte l' esempio della Toscana , esentando dalla Legge tutti quei Luoghi Pii , che per commissione del Governo hanno per oggetto il sollievo dei sudditi indigenti , ed abbandonati . Inoltre poi intende , che le Manimorte non siano astrette a dimandar licenza per l' acquisto di nuovi Censi , e molto meno , per il rinvestimento dei capitali restituiti ed estinti .

Re-

Restano permessi i Contratti di permuta tra Mani-morte, e non morte per il corrente uniforme valore, e dipiù dona la stessa facoltà, e permissione per costituir patrimonj sacri, per l'assegnamento delle limosine dotali da pagarsi a' Monasterj, e per monacar zittelle nelle rinnovazioni delle Investiture dei livelli; così pure permette l'aggiudicazione degli stabili nei suoi respettivi casi alle Mani-morte, le quali dovendo ricevere stabili, che loro venissero aggiudicati a prezzo repetibile, siano tenute per lo stesso prezzo, e colla stessa regola a farne la vendita ai compratori laici nel termine di due anni successivi all'aggiudicazione.

Spiega finalmente, che qualora fosse ordinato un usufrutto a favore di Manomorta, sussisterà l'usufrutto, e la Legge opererà soltanto rapporto alla sostituzione, e finisce con dichiarare, che i Patrimonj della Città, e Comunità non debbano considerarsi per Mani-morte, onde rispetto ad essi si renda necessaria l'abilitazione, e la grazia.

Poco dopo la pubblicazione del primo Editto di Modena si scosse anche la Repubblica di Lucca, e formando un Decreto il dì 7. Settembre 1764. ordina in quello, che niuno dei sudditi senza espressa licenza del Senato possa sotto qualsivo

ſivoglia titolo, o causa laſciare in qualunque modo a Mani-morte beni sì mobili, che immobili, cenſi attivi, danari, azioni, e ragioni di qualunque valore, eccettuata la decima parte del ſuo dominio, purchè queſta non ecceda la ſomma di ſc. 200. da lir. 7. 10. moneta di Lucca, mentre eccedendo, ſi rende neceſſaria la licenza da impetrarſi o dal Contraente o ſia Diſponente, o dal Legatario, o Donatario. Che la diſpoſizione a favor di Mani-morte della decima parte del patrimonio abbia luogo in ſolo danaro, non già in beni ſtabili, cenſi, o luoghi di Monte.

Per i crediti di qualunque genere, che abbiano, o ſiano per avere in futuro le Mani-morte, non poſſano mai acquiſtar beni ſtabili, ma ſolo poſſano obbligare il debitore alla vendita, per ſoddisfarſi col prezzo dell' importar del loro credito; e che la preſente Legge comprenda anche le diſpoſizioni già fatte, e non verificate per difetto di purificata condizione.

Chiunque poi vorrà in avvenire profeſſare in alcuna Religione, debba fare la ſua renunzia abdicativa, ed eſtenſiva; ed in caſo non l' abbia fatta, in vigor della preſente ſi abbia per fatta, e paſſi la ſucceſſione a chi ſpetta di ragione, co-

me

me ſe quella tal perſona mai non foſſe ſtata tra i viventi. Ben' inteſo però, che al Religioſo ſiano preſervate tutte le ragioni per la pronta conſecuzione del livello riſervatoſi, al qual' effetto il Magiſtrato debba amminiſtrare brevi manu, e ſenza proceſſo una ſollecita giuſtizia; ma dopo la morte poi del Religioſo s' intenda eſtinta ogni azione, e tali vitalizj non riſcoſſi in vita dal rinunziante ſi avranno per condonati, talchè niun Giudice mai avrà facoltà di conoſcere dei medeſimi. Termina il Senato volendo, che la predetta Legge debba intenderſi favorevolmente in tutte le ſue parti.

Sebbene però con ſomma provvidenza aveſſe adottati quella Repubblica nella ſua Legge i rimedj opportuni al biſogno del proprio Stato, e ne foſſe rimaſto convinto lo ſteſſo Arciveſcovo, che da principio temeva, che in ciò ſi offendeſſe l'Immunità Eccleſiaſtica, come ſpiegoſſi ſcrivendo a quel Senato, ma che in ſeguito poi divenne un forte Protettore dell'Editto ſteſſo appreſſo il Papa; vedendo tuttavia i Luccheſi il poco conto che ſi faceva in Roma della novità della Legge, e quanto gli ſarebbe ſtato difficile d'intereſſare altri Principi in loro favore ad onta di una evidente ragione in caſo di un'aperta rottura colla Corte

di

di Roma, hanno ſpontaneamente modificato nel corrente anno l' Editto in quella parte, che regola il poſſeſſo dei Beni ſtabili, ſe paſſaſſero agli Eccleſiaſtici, facilitando ad eſſi il modo di venderli, e di porre a frutto ſopra dei fondi pubblici il ricavato dalla vendita, ſalva però la limitazione dei Legati nella ſomma dalla Legge preſcritta.

Se da alcuni Principi in queſto tempo ſi vedono eſteſe delle leggi di diſciplina ſopra lo ſteſſo argomento, tutti gli altri ſi occupano ad imitarli, o riducendo ad una eſatta oſſervanza le antiche loro provvidenze, o imponendone ai ſudditi delle maggiori. Quindi conoſcendoſi dall' Imperatrice Regina nelle antiche Imperiali Coſtituzioni del Milaneſe ſtabilite leggi preciſe per ovviare agli acquiſti delle Mani-morte sì riſpetto ai Beni mobili, come immobili ſenz' aſſenſo del Sovrano, e che il Senato di Milano per la troppa autorità, che in eſſo derivava dalle ſuddette leggi ſino a poterle impedire, era aſſai facile ad accordare le diſpenſe di acquiſti alle Mani-morte, e maſſime in queſti ultimi tempi; ordina l' Imperatrice Regina nell' anno decorſo la rigoroſa oſſervanza delle Leggi, e riſerva a ſe ſola l' arbitrio di deliberare ſopra ſimili conceſſioni, e vuole aſſoluta-

tamente la confiscazione di certi beni acquistati da alcune Monache del Lago di Como, a di cui favore il Senato di Milano aveva scritto. Ed in poca distanza di tempo commette all' Ufizio un esatto, e distinto esame di tutti gli acquisti fatti dagli Ecclesiastici senza la dovuta licenza.

Anche i Capi, e Consiglieri di tutte le Comunità delle tre Leghe Cattoliche dei Grigioni, occupandosi providamente per il vantaggio di quel popolo, pubblicarono un Editto nella Dieta del 1762. con cui ordinano, che in termine di tre mesi abbiasi a trasmettere ai Capi una nota esatta di tutti i beni stabili di qualunque sorte, che le Chiese possedevano avanti l' anno 1620. e di tutti gli acquisti stati fatti sino a quel giorno; riservandosi di fare le più specifiche provvisioni sopra il merito; e frattanto si proibisce a qualunque suddito di alienar beni stabili, fondi, rendita, servitù, o azione a qualunque Chiesa, Università Ecclesiastica, Luogo Pio, ed altra sostituzione; nè far passar simili beni per vera specie di contratto nelle Mani-morte, dichiarando nulli i contratti, ed i beni confiscati a favore della Camera.

Per quanto provido fosse l' Editto enunciato, non lasciò tuttavia di soffrire

un cambiamento nella Dieta del 1763. poichè viene quasi annullato riguardo alle Chiese ed all' Ecclesiastico della Valtellina, e di Chiavena. Nella Dieta poi successiva di Febbraio 1764. insorgono nuovi torbidi popolari per l' annullazione fatta del suddetto Editto, ed il partito più sano sostiene di non rinnovarlo Ma prima di nuovamente sostenerlo, o annullarlo, viene stabilito di chiedere il voto generale dei Comuni Nascono degli altri torbidi per i passi nelle Diete precedenti sopra la partecipazione dei Comuni, e si scioglie il Congresso. Si ripiglia questo verso la fine di Marzo, e la pluralità dei voti sembra per l' annullazione del Decreto 1762., volendosene formato uno in conformità al Trattato ultimo col Milanese. Termina il Congresso li 23. Marzo colla sospensione dell' Editto sino alla nuova Dieta di Agosto. Si ordina di rischiarare la materia, e di ritirare il Decreto, che annullava l' Editto 1762. a favore della Valtellina, e Chiavena. Varie altre risoluzioni nacquero in seguito fra i Grigioni in questo argomento: si divisero in partiti fomentati dalla forza degli Ecclesiastici, e dall' autorità della famiglia Salis; uscirono degli Opuscoli contro le alienazioni dei beni nelle Mani-morte.

E nel-

E nelle successive Diete niente più si ottenne ; sicchè resta ancora l' affare pendente, e rimesso ai Comuni.

Somma però essendo la influenza degli Ecclesiastici, e dei ricchi in un Governo popolare per i varj modi, che usar possono la maggior parte, non sarà quindi difficile, che i Comuni si lascino sedurre a rinunziare al fine dello Stato con l'annullazione assoluta del provido Editto 1762.

Ben diverso da quel Governo nella solidità, e negli oggetti si dimostrò quasi nel tempo stesso l' Elettor di Baviera nell' Editto promulgato il dì 13. Ottobre 1764.

Conoscendo questo Principe insufficiente la Legge di mortizzazione 1762. e le Dichiarazioni 1701. 1760. ad impedire l' eccessivo accrescimento degli acquisti fatti dalle Mani morte, per essere elleno limitate ai soli beni mobili, e seguendo l' esempio degli altri Principi Cattolici Secolari, ed Ecclesiastici della Germania, fra i quali l' Elettor di Magonza, stabilisce, che i Conventi, ed altri Corpi Ecclesiastici non possano in avvenire per qualunque maniera acquistare in una volta a titolo lucrativo più di 2000. fiorini di quella valuta. Che sotto nome di acquisto lucroso, e perciò

limitato alla suddetta somma, si comprendano i lasciti di Messe, Anniversari, buone opere. alimenti, e sostentamenti di Religiosi, o Comunità. Che la suddetta somma non possa esser portata da un solo più di una volta nel Corpo Ecclesiastico.

Ai Religiosi poi per i loro minuti piaceri non possa esser lasciato da chiunque, che l' importare annuale di fiorini 100., ma il capitale dopo la morte del Religioso ritorni agli eredi, e che sia parimente devoluto a questi tutto l' eccedente della somma stabilita, colla delazione però della quarta parte dei poveri, che avranno dovuto soffrire i Conventi sì riguardo ai successori *ab intestato*, quanto *ex Testamento*; l' inventario non si farà, se non quando vi entri un ragionevole sospetto, che la quarta parte non sia stata fedelmente enunciata.

Nel caso di concorso di Ecclesiastici con forestieri intorno ai beni situati nello Stato, tutto quello, che eccede la somma legale, vada agli Eredi nazionali, e in mancanza entri nella Cassa de' Poveri.

Gli Ecclesiastici potranno acquistar beni per qualunque titolo sopra la detta somma fuori dello Stato. Si eccettuano dalle Leggi delle Mani-Morte gli spe-

dali,

dali, alberghi degli orfani, ed infermi, ed altri inservienti all' educazione della gioventù sì Secolare, che Ecclesiastica, e così i benefizj fondati per Preti secolari. Le Confraternite però non potranno acquistare a titolo lucrativo, e in una sola volta più di fiorini cinquanta. Comprende la legge anche gli acquisti non ancora verificati. S' impongono delle pene non solo agli Ecclesiastici, ma ancora ai Magistrati, che non eseguissero. Conferma l' Elettore la Legge 1672. colle sue dichiarazioni, e vuole di più, che in caso di devoluzione ai Conventi, o Ecclesiastiche fondazioni per l' avvenire il dominio utile debba esser dato nuovamente a censo in termine di sei mesi colle medesime, o altre ragioni. E comecchè il presente Editto non riguarda per scopo principale i Conventi Mendicanti, che non possono possedere beni temporali, acciò questi non riescano troppo gravosi ai sudditi, ordina, che si riducano al numero dei Religiosi stabilito nelle fondazioni, non dovendo più accettarne senza la sovrana licenza.

Appena emanata la suddetta Legge, si decantò dalla stessa Nazione, che con tali provvidenze l' Elettor di Baviera avea posto un argine proficuo al maggiore accrescimento dell' Ecclesiastica

somma di beni, che in meno di un secolo erano passati in mano dell' Ecclesiastico colla distruzione delle famiglie secolari, e del Commercio, producendo soltanto quei perniciosi effetti alla Religione, e allo Stato, che per le troppe superflue rendite negli Ecclesiastici necessariamente nascevano, servendo con la loro vita di scandalo ai buoni, di amarezza al governo, e d'incitamento alla gioventù di arrolarsi ad un Corpo così comodo, e dovizioso.

Con egual data uscì anche il primo Editto, o sia Prammatica di Parma sopra la stessa materia. Diede argomento a questa Corte di estendere una precisa Legge per le Mani-morte la continuazione delle differenze del 1754. con la Corte di Roma, la quale con i due Brevi di quel tempo concedeva una specie di sussidio da levarsi per un dato tempo sopra i Beni Ecclesiastici, e permetteva, che i beni passando dal secolare all' Ecclesiastico, fossero soggetti ai pesi di prima. Ma non essendo questi provvedimenti atti a sollevare la Comunità dagl' immensi debiti contratti per la guerra, e per il mantenimento della Corte, varj altri preliminari di Concordato s' immaginarono, che non essendo confacenti al Duca di Parma, fece questi

so-

ſoſpendere in Roma ogni trattazione, e pubblicò in Ottobre decorſo il ſeguente Decreto.

Si proibiſce dunque a qualſivoglia perſona mediatamente, o immediatamente ſuddita per ragione della perſona, o per altra cauſa, di vendere, donare, cedere, permettere, o in qualſivoglia modo trasferire, o alienare direttamente, o indirettamente, o per interpoſta perſona, nè in proprietà, nè in uſufrutto, ſia per atto tra i vivi, o per diſpoſizione di ultima volontà, o miſto, compreſa altresì la ſucceſſione inteſtata, in Mani-morte, o in qualſivoglia altra perſona non ſottopoſta a quella giuriſdizione, ed in loro favore, uſo, e comodo beni sì mobili, che immobili, luoghi di Monte, cenſi attivi, danari, azioni, e ragioni di qualunque ſomma, e valore, oltre la decima parte del patrimonio del diſponente, e per una ſola volta, nella quale però non ſi deva eccedere il valore di trecento ſcudi di Parma, ed unicamente debba farſi in denaro contante. Per i crediti delle Mani-morte potranno queſte ſoltanto obbligare i debitori alla vendita dei beni obbligati per ſoddisfarſi dei legittimi loro crediti col prezzo, che ne ſarà ritratto, ed eſſendo proibito alle Mani-morte di traſportare

 fuori

fuori dello Stato il danaro, potranno impiegarlo nell'acquisto di tanti luoghi di Monte delle suddite Comunità.

Si vietano tutte le locazioni perpetue, & *ad longum tempus*, e qualunque altro contratto, che in qualunque modo atto fosse a rendere indirettamente nelle Mani-morte perpetuo, e a lungo tempo il possesso dei beni immobili, o di altri effetti compresi in tale categoria. Resta vietato loro qualsivoglia consolidazione del fondo utile col diretto dei beni esistenti appresso i Laici. Si vuole, che senza alcun aumento di locazioni perpetue, livelli, o altro debbano i beni devoluti alle Mani-morte investirsi con persone laiche, e suddite entro il termine di un anno dal giorno della devoluzione, o pure di un secondo anno presentar persona secolare acquirente per fargliene a giusto prezzo la vendita del fondo devoluto. Si comprendono in questo Editto anche le disposizioni già fatte, e non ancora verificate, e si eccettuano dalle leggi gli Spedali della Città. Provvede alle renunzie, e alle vestizioni dei Religiosi, volendo, che siano assolute, e abdicative, e riservando loro tutte le azioni per esigere il congruo livello assegnatogli loro vita durante, e non più.

Di-

Dichiara irriti, e nulli tutti gli atti contro il presente Editto, prescrivendo a qualunque Magistrato di non attenderli, ed ai Notari rogarli. Lascia libero l'adito dei ricorsi a se medesimo per conseguire il Decreto di mortizzazione da inserirsi nei Contratti di qualunque sorte, e indispensabilmente, e così per gli atti di ultima volontà, quando il disponente dichiari di disporre ai termini della legge, si concede il termine di due mesi dopo l'aperizione del Testamento per presentarne la supplica.

Nè quì terminarono i regolamenti della Corte di Parma intorno a questo argomento, poichè si trova un secondo Editto emanato li 13. Gennaro del presente anno riguardante l'imposizione dei beni Ecclesiastici.

Nel principio di questo espone la Corte l'abuso introdotto, che i Beni Ecclesiastici, sebbene allibrati in estimo, e di nuovo acquisto, siano esenti dalle contribuzioni, da che ne nasce, che le tangenti spettanti a tali beni, siano ricadute sopra i restanti beni laici, e quindi appoggiando la distribuzione a' principj di equità naturale, e delle antiche Leggi fondamentali dello Stato, assoggetta i beni immuni posseduti dalle Mani-morte dopo gli ultimi catastici a tutti i pesi, e gra-

vezze imposte ai secolari, individuandosi con un esatto dettaglio per la maggior facilità dell' esecuzione.

Ad onta tuttavia delle doglianze della Corte di Roma, che nascevano per questi due Editti, e specialmente per il secondo, e dei maneggi introdotti dal Santo Padre con il Re di Spagna, continuava il Duca di Parma con egual fermezza a presidiare il suo Stato, ed in poca distanza di tempo eresse un laico Tribunale col nome di Real Giunta di Giurisdizione, a cui è unicamente demandata la cognizione, e decisione dei dubbj, che insorgessero sopra le due leggi, ed in progresso vi aggiunse la commissione di estendersi in varj esami sopra le Comunità Religiose, obbligandole a dare un esatto conto dei titoli dei loro possessi, del numero, e qualità dei soggetti, che le compongono, e dell' adempimento delle opere pie a loro commesse, con altre particolarità, che indicavano l' intenzione di apporvi qualche nuovo regolamento.

Quanto però fosse necessaria questa terza provvidenza per la esecuzione delle due precedenti leggi, nessun Principe può abbastanza conoscerlo, quanto la sapienza dell' Eccellentissimo Senato, che nel 1739. ne diede egli l' esempio, eleggen-

gendo tre illustri Senatori col nome di Deputati Estraordinarj, ed Aggiunti al Collegio dei Dieci Savj, ai quali viene raccomandata l'esecuzione delle leggi anteriormente emanate, oltre alcuni altri esami da farsi sopra questa tanto importante materia.

Ma se tuttavia il Duca di Parma seppe in qualche parte imitare le pubbliche Deliberazioni, ben diverso si dimostrò in seguito nella costanza di sostenerle, e difenderle. Quando adunque in Parma era già cominciata l' osservanza delle nuove leggi, meritandosi una ben giusta lode, ed approvazione anche dai forestieri Ministri, insorse un fenomeno il più inatteso di una nuova trattazione colla Corte di Roma, da cui sta inoggi imminente allo Stato la sospensione di alcune provvidenze, e l'intiera remora delle più essenziali.

Se grande, e riflessibile sarà al mondo un tal misterioso cambiamento, non verrà però ad oscurare in parte alcuna l'utilità delle leggi stesse, e la facoltà ai Principi di estenderne delle eguali.

Oltre a questi regolamenti di varj Principi, si veggono anche quelli della Repubblica di Genova del mese di Novembre 1761., 2. Settembre 1763., e 31. Gennaro 1764., le quali leggi contem-

plano il solo oggetto d' impedire, che in qualunque modo non si trasferisca nelle Mani-morte dominio, possesso, o detenzione dei beni stabili, prendendosi da quelGoverno per esemplare la Parte 1536. del Serenissimo Maggior Consiglio, e 1605. dell'Eccellentiss. Senato, alle quali vi aggiunsero i Genovesi la restrittiva, che in ognuno dei casi i beni lasciati a Mani-morte debbano passare *ipso jure, & facto* in dominio alla Camera; con questo però, che nel termine di due anni debbano le Mani-morte presentare un compratore laico, il quale a giusto prezzo, ed a giudizio della Camera debba esser preferito nell'acquisto dei beni medesimi, e passati i due anni siano i suddetti beni venduti al pubblico incanto, ed il prezzo posto sui pubblici Monti a credito delle Mani-morte beneficate. Si leggono le maggiori provvidenze per l'osservanza delle stesse leggi, come pure le possibili dichiarazioni per renderne facile in tutti i casi l'esecuzione.

Se uscirono tuttavia in questi ultimi anni delle esemplari provvidenze sopra questa grave materia, non è minore di qualunque altra quella, che si pubblicò in Spagna prima d' imporre ai sudditi le opportune nuove leggi di regolamento. Volle ella adunque, che si mettesse alla stam-

ſtampa il famoſo Trattato della Regalìa di Mortizzazione, nel quale ſi dimoſtra, ſeguendo la ſerie di tempi diverſi fin dal naſcimento della Chieſa in tutti i ſecoli, e paeſi Cattolici l' uſo coſtante dell' autorità Civile nell' impedire le alienazioni illimitate dei beni ſtabili alle Chieſe, Comunità, ed altre Mani-morte, con una notizia delle leggi fondamentali della Monarchia Spagnuola ſopra queſto punto, che principia dai Goti, e proſeguiſce a varj ſucceſſivi Governi, e con un' applicazione alle occorrenze attuali del Regno dopo la ſua riunione, e al comune beneficio dei ſudditi, onde appariſca in faccia di tutti i Principi, e a confronto di ognuno il diritto loro, la qualità degli effetti, e gli eſempj tutti vicini, e lontani, non che dai proprj ſudditi ſi conoſca evidentemente la neceſſità di ſeguitarli. Non manca la detta Opera di tutte le maggiori autorità, ed autentiche approvazioni, ſicchè ſempre più ſi renda certo l' oggetto, che dal naſcer ſuo ſi contempla.

Trovando dunque il detto volume tra le pubbliche Carte della Secreta, ſpedito dall' Ambaſciatore in Spagna, come importante a quello Stato, credo del mio dovere accennarlo a Voſtra Serenità nel ſenſo appunto di una delle eſſenziali provvi-

videnze uſcite nei Paeſi foreſtieri ſopra il preſente argomento.

Raſſegnate a Voſtre Eccellenze tutte le coſe, che ha potuto raccogliere la inſufficienza mia ſopra la preſente materia dai diſpacci degli Ambaſciatori, e Reſidenti ſcritte in queſti ultimi tempi, rimango col conforto di eſſermi adoperato per il pubblico ſervizio in un argomento, che occupò ancora i miei ſcarſi ſtudj per il corſo di un anno intiero, ſervendo alla Deputazione delle vendite del Collegio dei Dieci Savj, dove fin d'allora mi penetrarono i ſommi biſogni di un regolamento, che ſoffriva, e ſoffriva ſempre più, l'importante materia delle pie Teſtamentarie diſpoſizioni.

Somma adunque è la preſente mia compiacenza di confrontare nell' Eccellentiſſimo Senato la provida diſpoſizione di giovare anche quanto al bene dei ſudditi, ed al maggior culto di Religione.

Data li 4. Ottobre 1765.

Alviſe Contarini Secondo Savio di Terra-Ferma uſcito.

SCRIT-

SCRITTURA

DEL MAGISTRATO

SOPRA-MONASTERJ

Sopra una Patente del Generale de' Minori Osservanti della Provincia di Sant' Antonio.

Presentata

ALL' ECCELLENTISSIMO SENATO

Li 27. *Marzo* 1762.

SERENISSIMO PRINCIPE.

LA puntualità di questo Magistrato ebbe in Scrittura 2. Marzo corrente, nel ragguagliare la Visita dei Conventi già completa da qualche tempo dal Padre Lodovico Brogliano Minore Osservante di S. Francesco, e Commissario Generale della Provincia degli Osservanti di Sant' Antonio, ad esporre, come egli non tan-

tanto a noi, quanto anche a Roma ſpedì una eſteſa Relazione, epilogando la Viſita medeſima, e facendone l'eſtratto. Che in viſta del Decreto 1761. 28. Marzo imponente a lui di aſtenerſi da innovazione alcuna riguardo non ſolo a' regolamenti ſtabiliti dal Padre Proſpero Viſitatore Apoſtolico, ma di più riſpetto alle Coſtituzioni dell'Ordine, ſtato dei Conventi, e lodevoli pratiche della Religione, e per la vigilanza preſcrittaci da eſſo Decreto, ſcoprendo la inazione, con cui terminò la ſua Viſita, in deſcrivere puramente un ammaſſo di corruttele, ed abuſi trovati univerſali in tutto il Corpo della Provincia, ſi è creduto di avvertirlo, che di tutto ciò che gli ſopraggiungeſſe da Roma nel propoſito, ce ne daſſe un immediato ragguaglio. Che bene avevamo ſcoperto in relazione delle qualifiche, o ſiano nomine dei Padri capaci da promuoverſi nel Capitolo Provinciale, avanzate dallo ſteſſo Commiſſario al Padre Generale, tenere egli da Ottobre proſſimo paſſato la Convocatoria di celebrare in qualità di Preſidente il nuovo Capitolo, onde terminate eſſendo nel Settembre le cariche, ed il turno triennale di Provinciale, e degli altri Ufizj, ſi traſceglieſſero, conforme l'uſo, e ſi innovaſſero gli Ufizj medeſimi, ma che

tale

tale Patente Convocatoria, febbene certi della miffione, non ci fu prefentata. Che quanto ci comunicò furono fofpenfioni del Capitolo derivanti dal Generale con lettere allo fteffo privatamente inviate, le quali hanno cagionato da Ottobre a quefta parte l'arenamento del fuddetto Capitolo non effettuato, quantunque per lo fpirar del tempo, e la facoltà trafmeffa doveva effer terminato. Che le fofpenfioni non concordano con le altre lettere del Provinciale, ove fi efprime, non dipendere da lui circa la celebrazione del Capitolo il venirne a capo, ed in qualunque evento poffa fuccedere, che farà fempre coftante a foftenere i diritti della Provincia, fpecialmente dove vedrà concorrere la giuftizia. In fine fi è indicato, che codefta direzione ambigua, ed in modo per altro fignificante, fupponendola degna dei rifleffi di Voftra Serenità, non fi vorrebbe, che andaffe a partorire delle faftidiofe confeguenze contrarie alle pubbliche maffime, o alteranti gli ftati, e la libertà della Provincia.

Ecco che in effetto non ci fiamo ingannati nel credere mifteriofa la cofa, sì in mandare infolitamente a Roma la relazione della Vifita, sì in ritenere appreffo di fe il Padre Lodovico la Patente di congregare il Capitolo, sì in dimoftrare

le

le sospensioni, e con esse intanto protraerlo, sì inoltre in vedere il Generale nel punto, che sospende, egualmente, quasi giustificandosi, avvisare, che ciò da lui non proviene.

Le linee tutte furono tese al rilascio di una Patente elettiva per il Definitorio di questa Provincia, che già è arrivata in mano del Padre Commissario Visitatore, da cui l' abbiamo ricuperata per rassegnarla a Vostra Serenità, siccome è del nostro preciso dovere. Colla medesima adunque il Padre Generale servendosi di autorità Apostolica, mentre come Generale non potea rilasciarla, e stante le domandate, ed opportune facoltà avute, nomina, elegge, e dichiara il nuovo Provinciale, Custode, e Definitori per il triennio prossimo venturo, con le prerogative, diritti, ed onorificenze, come se fossero stati eletti canonicamente a voti segreti del Capitolo Provinciale; nè avendo gli Eletti graduazione necessaria per coprire esse cariche, colla stessa autorità Apostolica glie ne dispensa i difetti, e commette a tutti i Frati Superiori, e Sudditi di riconoscerli, ed obbedirli sotto pena della Scomunica Maggiore. Abbraccia la Patente tutto il dispotismo della Religione, dacchè è certo, che il Provinciale col Definitorio determina i

Guar-

Guardiani , Confeſſori , Maeſtri dei Novizj , ed ogni altro impiego , non meno che le Famiglie dei Conventi . Si aggiunge una forte , ed inſolita comminazione di Scomunica Maggiore , una diſpenſa intiera da qualunque requiſito riſpetto agli Eletti privi dei gradi voluti dalle Coſtituzioni , e il deſumere , che fa il Padre Generale nella Patente medeſima la ragione di ſimile novità dal riſultato della Viſita , ſcritto dal Padre Commiſſario , non oſtante il riſcontro raſſegnato dai Predeceſſori noſtri in Scrittura 18. Febbraio 1760., ed inaudita la Provincia .

Pare veramente ſtrana la procedura del Padre Generale , quando ſi conſideri , che in data 27. Ottobre proſſimo paſſato conſcio della relazione della Viſita , ſpiccò niente meno la Patente celebrativa del Capitolo Provinciale , colle anneſſe particolari diſpenſe , giuſta il praticato , onde legalmente ſeguiſſe , quando non rigettò le qualifiche dei nomi dei Padri da promuoverſi in detto Capitolo , ricevute per via del Padre Commiſſario , quando in altre ſotto dì 20. Febbraro traſcorſo diè la proroga a tutti gli ufizj con facoltà , ſebbene compito il triennio , a tutti i Vocali di ballottare nel medeſimo proſſimo Capitolo , da lui già ſuppoſto , e

la

la proroga fu anco licenziata li 26. Febbraro dall' Eccellentissimo Collegio per l' esecuzione. Documenti sono questi, che finalmente da noi raccolti, si umiliano colla presente a pubblico lume. Ma se dall' altro lato si consideri, che in questo affare ora il Generale potè operare da se, ed ora regolato da movente superiore, e che per ultimo ebbe a conchiudere, che la Patente elettiva restogli commessa nei termini espressi, che Vostra Serenità si compiacerà di rilevare nel foglio n. 7., ogni sorpresa viene sciolta, e dileguata.

Quindi passando noi al fatto di tale elettiva Patente, come ella è di perniciosissimo, e forse unico esempio, perturbativa delle Costituzioni, sul piede delle quali Vostra Serenità ammettendo una Religione nello Stato, l' adotta, perchè non altrimenti si governi, e viva, che come fu ammessa; pregiudiciale alla libertà insita delle Diete, e Capitoli, ed ai pubblici riguardi; così non lascia di essere contraria alle leggi prese, ed emanate da Vostra Serenità.

Noi non ricapitoleremo le antiche; sono già note alla sapienza di Vostre Eccellenze le Deliberazioni 1543., 1555. dell' Eccelso Consiglio di Dieci; 1674., 1676. 27. Giugno dell' Eccellentissimo Senato.

nato. Basterà fermarsi a'due Decreti 1710. 27. Dicembre, e 1712. 3. Settembre nel proposito. Il primo riandando le conseguenze di un tanto abuso d'impetrarsi Cariche per Breve, che devono distribuirsi dai Capitoli ai più capaci, e meritevoli, vuole, che tali Brevi rimangano inefficaci, e senza esecuzione, ingiungendo ai Consultori, che nei Rescritti ricordino esse leggi, e al Magistrato nostro in conformità. Il secondo importantissimo nella materia presente reprime nella Congregazione Lateranense il tentativo di assumersi con Brevi alle Cariche della Religione; ordina risolutamente, che tutti quelli, che furono elevati, non s'ingeriscano in forza delle loro Cariche nei Monasterj dello Stato, con chiaro, e positivo comando, che tutti i Brevi, coi quali *de cetero* i suddetti Religiosi fossero assunti a cariche dei Monasterj, siano licenziati nel Collegio Eccellentissimo, e Senato colle strettezze dei quattro quinti, previa la lettura del Decreto 1710. 27. Dicembre, e delle informazioni dei Consultori *in Jure*, che debbano riferire questo Decreto, e lo accennato 1712. Si potrà forse dubitare, che non essendo Breve Pontificio, ma Patente Generalizia quella, di cui favelliamo, ella appunto non cade nel divieto delle

Leg-

Leggi; è però fuori di dubbio, che la Patente ha l' intiero carattere, ed il vigore di Breve, perchè estesa con autorità [illegible], ed Apostolica, con opportune [illegible] facoltà, senza cui il Generale [illegible] di rilasciarla. Rislessibile è ancora che il Decreto 1712. non parla di [illegible] impetranti, ma di tutti quelli, che fossero assunti a cariche per Breve; laonde vano sarebbe il replicare, che non è Patente da alcuno impetrata, bensì di proprio moto spedita.

Il perchè non dipartendoci dalle saggie determinazioni di Vostra Serenità col debito di suggerirle in circostanza sì grave, passeremo col sentimento delle Leggi sotto l'occhio purgatissimo dell' Eccellentissimo Senato, quale sarebbe lo scisma, quale la confusione degli animi della Provincia, quale il pericolo di smembrazione di cinque Conventi, che pur tiene nel Mantovano, se ammessa una tale assoluta Patente, che toglie il voto agli Esteri egualmente che ai nostri, si distruggesse un Capitolo Provinciale ordinato, per lungo tempo atteso, e di metodo necessarissimo alla sussistenza, e disciplina della Religione. Non mutino (termineremo col sentimento del celebre Maestro Fra Paolo) i Regolari il modo di vivere, col quale furono accettati. Le loro

SCRITTURA

DEI PROVVEDITORI IN ZECCA

Intorno a tre Mansionarie

DEI

N. H. ZUANNE FONTE.

CATERINA VERIGOLA.

E

N. D. MARINA CORNER MOROSINI

Presentata li 5. Febbraro 1767.

SERENISSIMO PRINCIPE.

CON Terminazione di questo Magistrato 13. Gennaro 1766. ad istanza della Nobil Donna Marina Gabbrielli Fonte fu stabilito, che a norma delle Testamentarie disposizioni del fu Nobil Uomo Zuanne Fonte di lei marito fossero girati sc. 3785 per istituzione di una Mansionaria in Fossa-Lovara Territorio Pa-

Padovano ed altri sc. 2325. per istituzione pure di un'altra Mansionaria nella Parrocchiale di San Marciliano di questa Città.

Prima però di effettuare i corrispondenti giri furono per parte del Nobil'Uomo Zuanne Venier Fonte sequestrati con tutti gli altri dell' Eredità Fonte anche i predetti Capitali, ed impugnata alla predetta Nobil Donna la vocazione all' eredità sua.

Ebbero fine i litigj con solenne accordo tra le Parti convenuto li 4. Ottobre passato, e ratificato il dì dopo colla di lui presentazione nel Magistrato Illustrissimo di Procurator.

Emanata in questo frattempo la Sovrana Legge del Serenissimo Maggior Consiglio 20. Settembre prossimo passato, si presentò nuovamente al Magistrato nostro la predetta Nobil Donna Marina Gabbrielli relitta Fonte, perchè attesa la stessa Legge, e in vigore del predetto accordo fossero tra gli altri girati gli enunciati Capitali a di lei libera disposizione.

Noi pertanto segnando Terminazione relativa al rimanente della di lei Supplica, abbiamo creduto, così accordando anche con positivo Costituto la Nobil Donna medesima, di soprassedere

 ai

ai giri dei Capitali destinati alle Mansionarie, acciocchè la matura sapienza dell' Eccellentissimo Senato decider voglia, se la dilazione frapposta all' effettivo giro dei Capitali dalle private controversie insorte dopo la nostra Terminazione 13. Gennaro, vaglia a distruggere la pia disposizione, o pure si abbia a darsele esecuzione anche dopo la Legge 20. Settembre.

Benchè variante in qualche circostanza, non è però diverso l' altro caso, per cui venuta a morte li 18. Giugno prossimo passato la quondam Caterina Verigola, dopo alcuni Legati a benefizio laico, dispose di tutte le sue facoltà nella Istituzione di una Mansionaria da celebrarsi nella Chiesa di San Cassiano di questa Città, nell' assegnazione di alcuni Legati pii, e finalmente nella destinazione di tutto il residuo a celebrazione di Messe per l' anima sua.

Esecutori di questa sua ultima volontà istituì due Commissarj Ecclesiastici, uno dei quali rinunziato avendo alla Commissarìa li 18. dello stesso Giugno, rimase ad agire soltanto il Reverendo D. Ignazio de Isidori altro Commissario.

Certamente non potremmo dire per malizia, ma o per inazione, o per quella naturale tardanza, che agevolmente si frap-

frappone per molti accidenti nella ultimazione degli affari, non si ebbe campo di dar ferma esecuzione alle predette disposizioni, e però insorsero i naturali eredi di essa Testatrice predetta a richiedere in vigor della nuova Legge la devoluzione di quella eredità a benefizio loro.

La decisione del Senato negli esposti due casi, le cui narrate circostanze per giusta delicatezza del nostro Ufizio ce li rendono dubbj, varrà non solo per li stessi casi presenti, ma generalmente avrà tanto più a dichiarare, se le Testamentarie disposizioni pubblicate prima della Legge 20. Settembre, alle quali o per malizia, o per inavvertenza, o per accidentali combinazioni non fu prestata esecuzione, o in tutto, o in parte prima di detta Legge, debbano, o non debbano rimanere ineseguite, e caduche.

Un altro genere di dubbietà in massima ci somministra un terzo caso, che pure assoggettiamo ai saggi riflessi di Vostra Serenità.

La Nobil Donna Marina Corner relitta del quondam Alessandro Morosini, fece vivendo una Investita in suo nome di un Capitale di scudi cinquecento valuta corrente, con queste precise condizioni copiate dall' autentica Partita di

Quaderno, cioè: „ per dover' il Capi-
„ tale, e Prò restare a libera disposi-
„ zione, e li Prò dal giorno . . . . . ed
„ in avvenire di sei in sei mesi ad essa
„ Nobil Donna corrisposti, e dopo la
„ morte della suddetta, se in tutto, o
„ in parte rimanesse il Capitale, passi
„ al Monastero delle Religiose della Vi-
„ sitazione di San Francesco di Sales di
„ San Vido del Friuli, dovendo il Ca-
„ pitale restar fermo, e non disposto a
„ detto Monastero, e li Prò liberamente
„ corrisposti alla Superiora del soprad-
„ detto Monastero, o a suo Procuratore
„ legittimo. „ Mancò di vita la predetta
Nobil Donna prima delli 20. Settembre
passato; quindi stà a vedere, se la nuova
Legge renda irrita la Partita medesima,
oppure se in forza della gelosa validità
dei giri dei Capitoli di Zecca abbiansi
nell' esposto caso, ed in altri simili ad
osservare le condizioni, a cui fu assog-
gettato il Capitale colla prima istituzione
del giro. Se la Nobil Donna suddetta
fosse in vita, avrebbe luogo un' altra
questione, la quale già si verifica in altri
Capitalisti viventi; vale a dire, se essa
medesima, che appose con giro tal con-
dizione al suo libero Capitale, potesse
per il tenore della predetta Legge le-
vare, o cambiare la condizione stessa;
il

il che o non avrebbe potuto fare per le Leggi della Zecca prima della Legge del Maggior Consiglio, o non potrebbe farlo neppur' ora, se la condizione riguardasse il laico, in vece di riferirsi all' Ecclesiastico.

Presentata li 5. Febbraro 1767.

Gio. Batista Sanfermo Segretario.

SCRITTURA

DEL CONSULTORE

GIOVAN-BATISTA BILLESIMO

Nella controversia tra Monsig. Patriarca Bragadin, e Monsig. Nani Vescovo di Torcello sopra la Giurisdizione della Chiesa, e Monastero di S. Cipriano di Murano.

Num. LXXXXI.

SERENISSIMO PRINCIPE.

NElla controversia insorta tra gl' Illustrissimi, e Reverendissimi Monsignor Patriarca, e Monsig. Vescovo di Torcello per la Giurisdizione ordinaria sopra la Chiesa, e Monastero di S. Cipriano di Murano, per conoscer fondatamente, e pronunziar senza parzialità a qual di essi due la suddetta Giurisdizione appartenga, fa duopo a mio reverente parere premettere alcuni dottrinali principj, e secondo quelli esaminar la materia adattando, e confrontando il tutto

con

con lo ſtato dell' Abbazia di quel Monaſtero, non meno, che con la Bolla 1587. di Siſto V., il quale unì perpetuamente l'Abbazia ſuddetta alla Menſa Patriarcale.

E mi ſembra opportuno in primo luogo di ricordare, che eſſendo i Veſcovi nel numero dei Prelati Superiori, tre ſpecie ſi contano di Prelati inferiori, altri dei quali non godono che i diritti dell' *Eſenzione paſſiva*, altri hanno inoltre anche quelli della *Giuriſdizione attiva ſopra il Clero, e Popolo*, tra i quali due diritti paſſa molta differenza. La Giuriſdizione attiva importa, che vi ſia un *Territorio ſeparato* (che così lo chiamano i Dottori) nel quale ella ſi eſerciti, e nel quale chi v'arriva, diventa a chi ne ha la Giuriſdizione ſoggetto. L' eſenzione paſſiva all' incontro ſottrae bensì quelli, che entrano in un certo determinato recinto dalla poteſtà del Veſcovo, entro la cui Dioceſi quel recinto è ſituato, ma non dà agli eſenti giuriſdizione alcuna ſopra quelli, che di fuori entraſſero nelle loro Chieſe, e abitazioni.

Gli Abati, Priori, ed altri Superiori di Monaſteri, e Caſe Regolari ſono comunemente Prelati di ſemplice eſenzione paſſiva. Entro i limiti dei Monaſteri loro eſſi non dipendono dai Veſcovi della

Diocesi, avendo ottenuti privilegj di esser soggetti immediatamente alla S. Sede, la quale se ne riserva la giurisdizione, e ne comunica poi ai Superiori stessi con più, o meno ampiezza quella autorità, che più le piace; autorità però, che sta rinchiusa entro i recinti del Convento, e che esercitar si può solo sopra i Regolari medesimi, e sopra quelle persone non professe, ed anche Laiche, che avessero tre requisiti voluti dal Concilio di Trento, cioè di viver sotto l'ubbidienza dei Superiori, di essere al loro servizio, e di abitare entro la casa con clausura.

Sopra altre persone, eccettuate queste, non hanno i Superiori Regolari giurisdizione alcuna spirituale, nè l'acquistano, se di fuori ne capitassero nelle Chiese, e Conventi loro; e perciò i Confessori approvati dai medesimi per il Monastero non possono amministrar validamente il Sacramento della Penitenza ai Secolari, che abitano fuori, o Cherici, o Laici, senza la previa licenza dei Vescovi Diocesani, dai quali pure devono riconoscere per molte Costituzioni Pontificie, e per il Concilio di Trento la potestà ordinaria, o delegata in molte altre cose, delle quali ne tesse un esatto Catalogo il Fagnano.

Ma all'incontro una spiritual Giurisdi-

risdizione acquistano sopra tutti quelli, che entrano nella loro Diocesi i Vescovi, e a di loro imitazione anche i Prelati inferiori, che hanno *Giurisdizione Attiva*, specialmente quelli, che si chiamano *Nullius*, sopra le persone, che entrano nel loro *Territorio* separato. Questo Territorio per esser *separato* non v'è bisogno, che sia posto fuori dei confini di qualche Diocesi, basta, che non sia sopra il fondo di Diocesi alcuna (dal che ne deriva il titolo di *Nullius*, cioè *Nullius Dioecesis*) e quando ha questa condizione si considera per separato, anche se fosse d'ogn' intorno circondato da *Terre* di una Diocesi, anzi sebben fosse posto non solo nel cuor della Città di Residenza di un Vescovo, ma fino nel bel mezzo di una Cattedrale stessa, come se ne ha l'esempio nella Cattedrale di Loreto. Ma un Territorio simile separato, ch'è quasi una Diocesi, non si può da alcuno pretendere se non ne reca la dovuta prova, e le prove non si possono desumere che da due soli fonti, cioè, primo da un Privilegio Apostolico, che sia chiaro, e manifesto, secondo da una consuetudine immemorabile avvalorata dalle sue legittime condizioni. Perchè il Privilegio sia chiaro, e manifesto, conviene, che con esso non solo si sottragga il luogo dalla Giurisdi-

zione del Vescovo coll' inibizione a questo d' ingerirsene; ciò che non produrrebbe che un' esenzione passiva; ma di più, che vi sostituisca in vece del Vescovo il Prelato inferiore, costituendolo l' Ordinario del luogo coll' onnimoda Giurisdizione sopra il Clero, e Popolo. Le condizioni della consuetudine immemorabile sono, che il Prelato inferiore, da tempo di cui non evvi memoria, abbia sempre egli solo esercitato non una, ma ogni qualunque specie di atti giurisdizionali, senza che mai in veruna maniera il Vescovo, nella di cui Diocesi il luogo vien rinchiuso, abbia avuto in tutto quel tempo ingerenza, o parte alcuna.

E con tal rigore queste prove si esigono, che se mai in pubblica Scrittura, Brevi Pontificj, o altri finalmente documenti si trovasse il luogo denominato *Dioecesis*, della Diocesi di qualche Vescovado, o il Diocesano vi avesse esercitato un atto solo giurisdizionale, questo basta per infirmare, ed anche per annullare la qualità di *Nullius*, e di Territorio separato, e per preservare al Vescovo la sua ordinaria Giurisdizione sopra il medesimo.

Queste sono le regole, e le massime da osservarsi strettamente nelle controversie di Giurisdizione Vescovile, non solo insegnate dai più dotti Canonisti, ma

ma inoggi rese certe, e ferme, perchè stabilite, e confermate con Costituzioni, e Bolle da Papi, e specialmente da Benedetto XIV. che fu il più forte sostenitore, e il più costante osservatore delle medesime. E perciò avendo questo Pontefice avocato a se due Cause da gran tempo pendenti, l'una tra il Vescovo di Conversano, e il Gran-Maestro di Malta per la giurisdizione sopra il Castello di Putiniano, l'altra per quella sopra il Monastero di Grotta-Ferrata tra il Cardinale Abate Commendatario, e il Vescovo di Frascati, le decise ambedue in favore dei Vescovi. La prima, perchè Putiniano si trovava situato nella Diocesi di Conversano; la seconda, perchè sebbene in qualche Scrittura il Monastero di Grotta-Ferrata venisse denominato *Nullius*, pure in altre si diceva *Dioecesis Tusculan.*, ed avendo i due sopraddetti Vescovi esercitati alcuni atti giurisdizionali nei luoghi respettivamente controversi, perciò Benedetto XIV. non fece alcun caso di quelli, che vi avevano esercitati o il Gran-Maestro di Malta, o il Cardinale Abate Commendatario.

Posti questi principj, esaminiamo ora, se l'Abbazia di S. Cipriano abbia mai goduto avanti della sua unione alla Mensa Patriarcale la qualità di *Nullius*, e di

Territorio separato. Ma ciò non si può neppure immaginare, opponendovisi apertissimamente tutti i documenti, e tutte le Scritture, le quali dal 1108. (tempo della fondazione del Monastero in Murano) fino al 1587. (tempo della Bolla di unione) tutte uniformemente chiamano il Monastero *Dioecesis Torcellanae*, o *Torcellensis*. Anzi Calisto III. in un suo Breve del 1454. dice espressamente, che il predetto Monastero per gius comune, e ordinario è soggetto al Vescovo di Torcello: *Monasterium praedictum Episcopo Torcellano ordinario jure subesse dignoscitur:* soggetto cioè in quelle cose però sole, in cui esso non andava esente, perchè dalle memorie si vede, che dell' esenzione era già in possesso fin dal 1294.

Che Territorio separato abbia l' Abbazia acquistato in vigor della Bolla di Sisto V., neppure a questo si può pensare, perchè la Bolla, che nel nostro caso sarebbe il Privilegio, non contiene neppure una di quelle clausole, che abbiamo vedute necessarie per la costituzione di un Territorio separato, nè vi può essere in prova di questo consuetudine immemorabile, attesi gli atti di giurisdizione in quell' Abbazia praticati dai Vescovi di Torcello.

Non si potrebbe dunque altro dire, se

se non che l' unione medesima avesse sottratto il Monastero dalla Diocesi di Torcello, e trasferitolo a quella di Venezia. Ma ciò non si può nè affermare, nè negare, se non veduto prima, e bene esaminato il tenore dell' unione medesima; qual debba poi essere questo tenore, ce lo insegna il surriferito gran Pontefice Benedetto XIV. Egli unì varie Chiese, Monasteri, e luoghi, che erano della famosa Abbazia *Nullius* di Farsa, solita darsi in Commenda ai Cardinali; egli unì, dissi, parte all' Arcivescovado di Fermo, e parte ai Vescovi di Montalto, Rieti, Spoleti, ed Assisi. Perchè i luoghi diventassero delle Diogesi respettive di questi, vedasi quali formule, e quali espressioni egli adoperò per unirli.

Prima gli smembra, e distacca dal Territorio, e dalla Giurisdizione ordinaria dell' Abate Commendatario, e li unisce, annette, ed incorpora alle Diogesi, e Territori dei Vescovi respettivi, e poi dà a questi sopra i luoghi smembrati l' onnimoda ordinaria Potestà. Niente di ciò si trova nel tenore dell' unione dell' Abbazia di S. Cipriano al Patriarcato; di separazione, e smembrazione dalla Diocesi di Torcello non se ne fa parola, nè cenno; di unione, e incorporazione alla Diocesi di Venezia neppure. E' vero, che

Si-

Sisto V. nella Bolla dice: *unimus*, *annectimus*, *incorporamus*; ma si avverta, che non dice: *incorporamus Dioecesi*, alla Diocesi, ma *incorporamus Mensae*, alla Mensa Patriarcale, che è cosa non poco differente.

L'incorporare alla Mensa un Benefizio è renderlo una Possessione, e come un Predio, al dire dei Canonisti, di chi ha la Mensa. Questi ne acquista il dominio, e può godere i frutti, ed esercitare i diritti a quello annessi. All'incontro, l'incorporare un Benefizio alla Diocesi di un Vescovo non è un dare ad esso il dominio, e godimento di quello, ma solo la giurisdizione, cosicchè sia di lui la collazione, e l'instituzione del medesimo, e il governo spirituale. Queste due incorporazioni sono tra di loro differenti di specie, possono stare da se sole, e separate, nè l'una seco involve, e trae l'altra.

Sisto V. il quale voleva accrescere l'entrate del Patriarcato, come ne aveva fatto instanza la Serenissima Repubblica, e il Pontefice stesso chiaramente si spiega nelle sue Bolle, volle accrescerle coll'Abbazia di S. Cipriano; e perchè questa per l'avvenire non si potesse conferire ad altri, ma restasse come una possessione, e propria dei Reverendissimi Patriarchi la

in-

incorporò in perpetuo alla loro Mensa. Di accrescer poi la Diocesi loro, ed ampliarne l'estesa della Giurisdizione Vescovile, non era intenzione nè della Serenissima Repubblica, nè di Sisto perciò d'incorporare l'Abbazia alla Mensa; ne abbiano pure i Reverendissimi Patriarchi l'entrate, e il godimento dei diritti della medesima, ma non incorporandosi alla Diocesi, non ne pretendano neppure la giurisdizione Diocesana.

Il Monastero di S. Maria d'Erchia era stato unito in perpetuo da Niccolò V. all'Arcivescovado di Salerno. Prima dell' unione il Monastero era della Diocesi di Amalfi. Coll'andar del tempo essendosi praticati varj atti giurisdizionali tanto dall'Arcivescovo Salernitano, quanto dal Vescovo di Amalfi, l'uno, e l'altro di loro ne pretendevano il diritto della Diocesi. La controversia fu portata a Roma; scrisse sopra la questione il Card. de Luca; questo celebre, e dotto Giureconsulto sul fondamento, che la Bolla stessa di unione determinava il Monastero della Diocesi Amalfitana *Dioecesis Amalphitanae*, nè facea parola di smembrarlo da questa ed assoggettarlo alla Diocesi di Salerno, fu di parere, che non ostante l'unione fatta, la Diocesi appartenesse al Vescovo di Amalfi, di cui era prima; e nel-

nella Rota si decide contro l' Arcivescovo Salernitano. La questione non poteva esser più simile alla nostra.

Ma forse può far colpo ad alcuno l'ampiezza dei diritti, che si attribuiscono nella Bolla ai Patriarchi, creati coll' unione Abati perpetui Commendatari, e può forse far nascere nel di lui animo, che tali diritti non possano andar disgiunti dal diritto della Diocesi, e della giurisdizione Vescovile. Ma per persuadersi appieno, che quei diritti non sono che puri, e semplici Abbaziali, quali si conferivano agli Abati anteriormente alla Bolla suddetta, basta confrontare le clausole, e formule, colle quali venivano quelli investiti dell' Abbazia. Perchè il confronto sarebbe troppo lungo, e noioso, basterà addurre in prova di ciò le stesse parole della Bolla, nelle quali il Pontefice dichiara apertamente, che i diritti concessi ai Patriarchi nell' Abbazia non sono se non quelli, che avevano gli Abati anteriori; perchè dopo averli quasi ad uno ad uno numerati, conchiude finalmente, che i Patriarchi Abati Commendatari possano fare, ed eseguire in tutto e per tutto quel che fare, ed eseguir potevano, e dovevano gli Abati, che *pro tempore* vi furono, nelle medesime cose spirituali plenariamente, e senza chieder-

li-

licenza ad alcuno: *In omnibus, & per omnia, prout ipsius Monasterii Abbates, qui pro tempore fuerunt, facere, & exequi potuerunt, seu etiam debuerunt, in eisdem spiritualibus, & temporalibus plenarie cuiusvis licentia desuper minime requisita.* Nè si creda, che quel *plenariamente*, e *senza chieder licenza ad alcuno* vi sia posto per distinguere i Patriarchi dagli altri Abati Predecessori, poichè anche a questi si concedeva la plenaria, e libera potestà nello Spirituale, e nel temporale. Sono queste formule antiche nate non solo con Abati, ma con Abbadesse ancora.

Il Papa dunque non dà diritti Vescovili nell' Abbazia ai Patriarchi, ma soli diritti Abbaziali, nè gli vuol creare Vescovi del Monastero, ma Abati Commendatarj. Incorpora alla loro mensa l' Abbazia, ma sola tale quale in allora si ritrovava. Si trovava soggetta a certi obblighi, e fornita di certi privilegi? Con tutti questi la incorpora. Si trovava della Diocesi Torcellana? Ed egli la incorpora, lasciandola nella Diocesi Torcellana.

Ed appunto perchè la lascia in Diocesi di Torcello, e non ostante la vuole incorporare ad una Mensa, ch' è in Diocesi di Venezia, vietando i Concilj, che i Benefizj di una Diocesi vengano uniti

a

a quelli di un'altra; perciò Sisto V. si vede costretto nelle Clausule Preservative della Bolla a dover per questa volta derogare alla proibizione dei Concilj, ed all'ostacolo di essere il Monastero fuori della Diocesi di Venezia; della qual derogazione non vi sarebbe stato bisogno, se la Diocesi fosse stata assegnata al Patriarca. *Non obstantibus*, dice il Papa, *sanctionibus Conciliorum, Beneficium unius Beneficio alterius Dioecesis uniri probibentium .... quodque Monasterium praedictum extra civitatem, & Dioecesim Venetiarum consistat*. Quale argomento più incontrastabile possiamo desiderare in prova di esser l' Abbazia di S. Cipriano fuori della Diocesi Veneta, e dentro quella di Torcello, quanto il testimonio medesimo dell' istesso Pontefice, che ne fece l' unione nella Bolla dell' unione medesima?

E ciò credo, che basti a far costare, che la Diocesi del Monastero, e Chiesa di S. Cipriano appartiene a Monsig. Illustrissimo, e Reverendissimo di Torcello, e che Monsig. Illustriss. e Reverendissimo Patriarca non è il Vescovo del Monastero, e Chiesa suddetta, ma solo l' Abate Commendatario.

Ma se egli è l' Abate Commendatario, è ben di dovere all' incontro, che Monsig. Reverendissimo di Torcello per tale

tale lo riconosca, e rispetti in lui quei diritti Abbaziali, che il Pontefice nella sua Bolla confermò, ed approvò la pubblica sovrana autorità. Ad esso Abate oltre le altre facoltà compete anche in oggi quella privativa giurisdizione spirituale nell' interno del Monastero, che competeva agli Abati Titolari, che *pro tempore* vi furono; perchè questa spirituale giurisdizione la tolsero i Pontefici al Vescovo fin d' allora quando donarono l' esenzione al Monastero, e la riserbarono a se stessi col riceverlo sotto la loro immediata soggezione; giurisdizione, che i Papi nei secoli posteriori non dimisero giammai, nè mai restituirono ai Vescovi, ma sempre comunicarono agli Abati, e che Sisto V. conferì ai Reverendissimi Patriarchi.

Nè vale il dire, che ora non vi sono più i Monaci. Non si proverà neppure, che vi fossero al tempo delle Bolle di Sisto, quantunque in esse vi siano nominati. Dalle memorie, che abbiamo avute per le mani si rileva, che avanti la Bolla, e poco dopo, il luogo era privo di ufiziatura, e di abitazione Monacale.

Nè Sisto V. adopera frasi irritanti, cosicchè mancandovi i Monaci, abbiano a mancare anche all' Abate Commendatario i suoi diritti.

Non

Non vi sono i Monaci, è vero, ma vi è l'Abate; e la regola Canonica in tal caso è, che l'Abate Commendatario può esercitare tutti quei diritti, che ci eserciterebbe, se ci fosse, l'Abate Titolare, facendo uso dei medesimi privilegj, ed esenzioni, che sono state al Monastero concesse. Se per questa regola adottata dai Dottori, e per la Bolla di unione i Reverendiss. Patriarchi possono in tutto e per tutto nello Spirituale, quanto nel temporale fare, ed eseguir potevano, e dovevano gli Abati Titolari *pro tempore*; se questi potevano esercitare indipendentemente dal Vescovo di Torcello la loro spirituale giurisdizione entro i recinti del Monastero di S. Cipriano non solo sopra i Regolari, ma sopra tutte quelle persone anche laiche, che avessero i tre requisiti voluti dal Concilio di Trento, e di sopra spiegati, la deve coll'istessa indipendenza potere esercitare anche il Reverendissimo Patriarca; e perciò trovandosi nel detto Monastero Padri Somaschi, Seminaristi, e Collegiati, che sono al di lui servizio, vivono sotto la di lui obbedienza, abitano dentro quelle mura in modo claustrale, avrà Monsig. Patriarca sopra di loro la spirituale giurisdizione coll'autorità di approvarvi i Confessori, che validamente amministrino il Sacramento della Penitenza.

I

I Vescovi di Francia avendo fatto ricorso al Re Luigi XIII. che i Seminarj si togliessero dai Conventi, e dalle mani dei Regolari, e si rimettessero alla loro giurisdizione, diedero con ciò a divedere abbastanza quei Prelati quanto dotti, altrettanto tenaci dei loro Vescovili diritti, che essi credevano di non potere estendere la propria ordinaria potestà sopra quei giovani, che vivevano educati nei Monasteri esenti. Ed infatti che altro sono i Novizi nei Monasterj, che semplici alunni? Eppure la giurisdizione sopra di loro appartiene al Superiore del Convento.

Gli alunni di un Seminario sono più attaccati al loro Vescovo, che i Novizi al loro Superiore. Io non dico, che un Vescovo piantando in altrui Diocesi un Seminario, possa appropriarsi sopra di quello ad esclusion del Diocesano la potestà. Ma il Seminario di San Cipriano non eretto colà per capriccio, ma per comando, e servizio del Serenissimo Principe ivi trasferito, potrebbe ben generare una forte presunzione, e una quasi certezza, che in esso il Reverendissimo Patriarca, anche se altronde non gli avesse, come di fatto gli ha, vi godesse però dal principio della traslazione per volontaria cessione dei Vescovi tutti gli spirituali diritti. Que-

Queſto è quanto ha ſaputo ſopra la delicata materia in ubbidienza dei Sovrani comandi, e con imparzialità produrre l'inſufficienza mia, il tutto rimettendo al compatimento non meno, che alla ſomma ſapienza di Voſtra Serenità.

Umiliſs. Devotiſs. Servo
Gio. Batiſta Billeſimo Conſultore.

SCRIT-

SCRITTURA

Riguardante l' origine, uso, ed abuso delle Clausule solite praticarsi dalla Romana Curia nei Rescritti, *De plenitudine potestatis*, e *Non obstantibus*.

DEL P. DE BONIS AGOSTINIANO

Rassegnata alla Deputazione ad Pias-Causas fino dall' anno 1771.

Num. LXXXXII.

ECCELLENZE.

IN esecuzione dei riveriti comandamenti di Vostre Eccellenze con pronta, e rassegnata obbedienza rispondo alla ricerca fattami intorno all' origine, uso, o sia abuso da più secoli introdotto delle due Clausule praticate dalla Curia Vaticana, che sono, una: *De plenitudine potestatis*, e l' altra ridotta in stile comune di ogni Romano Rescritto: *Non obstantibus*. Molti Autori distinti per dottrina, pie-

pietà, e zelo verso la Chiesa di Dio francamente asseriscono, che tal sorte di Clausule offendono gravemente lo Spirito Santo, che presiede, e regola per mezzo dei suoi fedeli Ministri i Concilj; ed inoltre esser non poco ingiuriose alla Chiesa, che con molto studio, e fatica ha procurato, e tuttavia procura di stabilire le sue regole giusta i dettami del Sacrosanto Vangelo, per distruggere ancora tutto ciò, che deformar possa le sagge, e sante sue economiche disposizioni, da lei con maturo consiglio formate, e soprattutto per allontanare dal suo seno l' avarizia, l'ambizione, la simonia, e lo scandalo. Ma prima di ogni altra cosa fa duopo rintracciare l' origine, e la pratica della celebre formula *De plenitudine potestatis*, vera sorgente di tutte le altre clausule, che sono state in appresso arrogate dalla Romana Curia.

La Collezione Isidoriana, ed il Decreto di Graziano sono stati i due torbidi fonti, da cui ingannato Innocenzo III. con altri Pontefici, senza neppure eccettuare S. Bernardo, hanno estratta la famosa clausula *De plenitudine potestatis*. Nè ciò deve recare alcuna ammirazione a chi ha fatto qualche benchè mediocre studio di Storia, e di Diritto Canonico, poichè in quei tempi correvano massime co-

tanto

tanto ſtravaganti, ed aſſurde, che ſembrano preſentemente affatto incredibili. La sfrontata impudenza di alcuni adulatori, che *non quaerunt niſi ſua*, hanno intitolato (*horreſcunt aures*), Eccellentiſſimi Signori, il Papa Dio, come di fatto nella Gloſſa *ad Extravag. De verborum ſignif.* ſi appella *Deum Papam*, e che *omnia jura ſunt recondita in ſcrinio pectoris ſui*, coſicchè la ſola volontà del Papa è quella, che regola, e diſpone di tutte le Canoniche Leggi. Come pure in altro luogo dice, che il Papa può derogare al Vangelo, e all'Apoſtolo. La clauſula *Deum Papam* ſi trova nell'edizione di Parigi 1501., in quella di Lione 1572., e di Venezia 1704. ma fu in appreſſo levata in tutte le poſteriori edizioni.

Per andar dunque in traccia dell'origine, e fonte di tale abuſiva eſpreſſione, oſſervaſi, che nei primi ſette ſecoli della Chieſa non ſi trova, che alcun Ponteſice ſiaſi ſervito della clauſula *De plenitudine poteſtatis*. Si ſa però molto bene, che tal ſuppoſta formula contraſtata fu al Papa da molti Veſcovi, come per cagion d'eſempio nel ſecolo X. dal Veſcovo Teomaro con i ſuoi Comprovinciali, che proteſtarono al Papa, l'iſtituzione dei Veſcovi fatta *in Terris Scillanorum*, *Sacro-*

rum Canonum Decretis esse contrariam. Ma in appresso approfittandosi i Romani Pontefici dell' inerzia, e negligenza dei Vescovi, ingannati ancor' essi dalle inferte merci del falso Isidoro, si rassegnarono alle Pontificie disposizioni, corredate, e maneggiate dall' industrioso artifizio della Curia Romana; ed ebbe un successo cotanto felice, e rapido, che nel secolo XII. Innocenzio III. colla sua destrezza, accortezza, politica, e dottrina la stese oltre i confini accennati dal suddetto Isidoro, cosicchè a se solo arrogò l' esecuzioni, disposizioni, e traslazioni affatto opposte alle canoniche inveterate regole della Chiesa Universale.

Ma per conoscere quanto sia insussistente, ed inerme tal sorta di formule, la sola novità la rende non dico sospetta, ma evidentemente falsa. L' argomento è invitto; per sette in otto secoli non si trova alcuna benchè minima traccia di tale immenso potere dai Sommi Pontefici Romani appoggiato al *plenitudine potestatis*. Non la Chiesa nei suoi Concilj la rammemora, neppure alcuna menzione ne fanno le tradizioni antiche sì Apostoliche, come Ecclesiastiche. Dunque nacque questa novella pianta senza radici, formata a disegno, ed innaffiata dall' interesse, dal fasto, e dall' ambizione della

Cor-

Corte, e sono stati tali, e tanti, e sì perniciosi gli abusi fatti per mezzo di questa clausula, che si può dire francamente, che tutti i disordini, che avevano deformata la Chiesa fino ai tempi del Concilio di Trento, sono stati tutti figli di questa tal clausula *De plenitudine potestatis*.

Ma per non cadere in qualche benchè involontario abbaglio, fa duopo osservare, che il Romano Pontefice come Metropolitano (titolo conferito ad esso nel Concilio di Calcedonia) disponeva delle Provincie, o sia Chiese suburbicarie, con piena, e assai autorevole podestà, quantunque sempre con canonica procedura, ed esemplare moderazione, non già con quell' infinito, e sovrano potere d' Innocenzio III. e di altri Pontefici, che lo stendevano sulla Chiesa universale. Molti sono i monumenti nell' antichità Ecclesiastica, che confermano questa verità, ma un solo esempio accaduto in tempo dello zelantissimo osservator dei Canoni S. Agostino vale per mille.

Questo Santo Vescovo sollecitato da fervorose suppliche del popolo di Fussala già soggetto alla Chiesa d' Ippona, che per la lontananza del suo Pastore non poteva essere in molti incontri assistito, e soccorso, e lo pregava perciò, che gli permettesse di avere un Vescovo proprio per

affistere ai bisogni spirituali del gregge suo; il Santo Padre con zelo, e carità Pastorale, e soltanto coll'assenso del Primate Numilia fece ordinare un Vescovo in Fussala senza ricercarne, nè far cenno alcuno al Romano Pontefice; onde da questo chiaramente si deduce quanto vana sia la pretesa di quei Sommi Pontefici, che in vigore della pienezza del loro potere intendono, che non possa esser fatta nuova erezione di Vescovadi senza la loro permissione, e indulto.

Questa formula sì celebre, e grandiosa *de plenitudine potestatis*, come ancora del *Non obstantibus* (che in appresso sarà pure esaminata) non ha mai goduto nella Chiesa di Dio un tranquillo, e pacifico possesso, poichè di tratto in tratto da certi dotti, e zelanti Pastori, scosso quell'universale sopore, in cui languivano molti altri Vescovi, fu reclamato contro le disposizioni della Romana Curia, che abusavasi del suo potere, e distruggeva i Canoni, e le regole sacrosante della Chiesa universale. Ecco un esempio assai strepitoso nella Storia Ecclesiastica. Innocenzio IV. che regnò nell'anno 1243. ordinò al Vescovo Roberto di Lindon, che fosse conferita una Prebenda ad un Diacono della sua Cattedrale. Roberto Prelato zelantissimo

nell'

nell' osservare i regolamenti Canonici stabiliti, e confermati dai Canoni della Chiesa Universale, scrisse una lettera al Sommo Pontefice, assai risentita, ed in qualche modo oltraggiante la dignità Pontificia (cosa per altro non molto lodevole in un Vescovo) rimproverandolo dell' abuso, che faceva del suo potere, esortandolo ancora a servirsi della clausula *de plenitudine potestatis ad aedificandum, non ad destruendum*. Finalmente conchiude con quelle acerbe, ed aspre parole: *Filialiter non obedio, contradico, rebello*. Sdegnato il Papa voleva ordinare al Re d' Inghilterra, come suo vassallo, la carcerazione del Vescovo ed altre pene afflittive, ma i Cardinali lo dissuasero, dicendogli, che il Vescovo si doleva con ragione, e che dissimulasse il fatto, essendo Roberto in concetto di dottó, e santo Prelato tanto in Roma, che presso del Re di Francia, e di tutta l' Europa, ed il Papa tacque.

Dopo Innocenzio IV. la clausula *de plenitudine potestatis* francamente correva per ogni dove, ed i Papi di tal sorta di surrettizia novissima formula si servivano come di potente chiave per aprire la porta ad ogni sorta di dispense, senza altro canonico motivo, che la propria volontà, e persuasione, e dispone-

vano a piacere di tutto ciò, ch' era proprio delle Chiese Vescovili, e dei Vescovi, tenendo sequestrati, e quasi inceppati i Canoni sacrosanti dell' antichità, con cui nei passati tempi si regolavano tutte le Chiese dell' Orbe Cristiano. Con tutto ciò Innocenzio III. uno dei più industriosi architetti di questa, ed altre simili clausule, bene intese l' inerzia, ed impostura delle medesime, e bilanciando col peso del Santuario la forza, ed autorità dei Concilj Ecumenici, e dei Canoni praticati dalla Chiesa universale, così permettendo Iddio Signore, per mettere al coperto la verità, ed illuminare la Chiesa, ecco come risponde alle dimande di Filippo Augusto Re di Francia, che lo pregava di annullare colla sua autorità il Matrimonio contratto con la Regina Indelberga, per esser consanguinea della defonta già sua Consorte; ecco dico, come risponde Innocenzio al Re Filippo nella lettera 63. numer. 3. *Si super hoc absque Generalis Concilii deliberatione determinare aliqua tentaremus, praeter divinam offensam, quam ex eo possemus incurrere, forsan ordinis, & officii nobis periculum immineret.* Onde egli stesso confessa, e manifestamente dichiara, che la somma, e pienissima potestà era totalmente dovuta

alla

alla Chiesa Universale, e che prevaricando le sue regole, si esponeva al pericolo di esser detronizzato, e spogliato del suo grado.

Più chiara, più ferma, e costante decisione non si può desiderare. A tal risposta si rassegnò il Re Filippo con molti altri Vescovi suoi fautori, e dopo 16. anni di divorzio, di bel nuovo si vide riunito con la Regina, che non avrebbe mai fatto, se fosse stato persuaso, che in virtù della clausula suddetta poteva ricevere la grazia desiderata dal Sommo Pontefice.

Questa sorte di sommo, ed infinito potere nel Papa certamente non fu comunicato, nè approvato mai da Dio Signore al suo Vicario, posciachè se avesse conf rito un dono sì sublime al Romano Pontefice, non avrebbe mai permesso, che nell' impiegare simili, ed altre equivalenti formule, e clausule avesse definito solennemente un errore Dogmatico. Gregorio II. dichiarò come oracolo di S. Pietro, e dottrina della Chiesa Romana, dicendo: *Apostolici vigoris doctrina non ex nobis, quasi ex nobis, sed ejus gratia qui aperit os mutorum*. E poi definisce magistralmente, che, se una moglie per sopraggiunta infermità fosse incapace di commercio matrimoniale, e

non potesse il marito vivere continente, passar possa questi ad altre nozze; sentimento che fu in appresso condannato dai posteriori Pontefici. E Graziano, che riferisce questo fatto nel suo Decreto, non procura di scusare il Papa colla distinzione di Dottor privato, & *ex cathedra*; anzi espressamente (parole molto osservabili, Eccellentissimi Signori) *illud Gregorii Sacris Canonibus, immo Apostolicae, & Evangelicae doctrinae penitus invenitur adversum*. Osservasi inoltre, che Gregorio rispondeva al quesito di Bonifacio spedito in Germania per la conversione degl'Infedeli, ed in tale incontro l'istruzione deve nascere da un oracolo della Santa Sede, che per la sua piena potestà dovrebbesi credere infallibile.

Ma per non tralasciare ai Romani Curialisti vivo quel loro tanto decantato argomento, con cui credono di rendere autorevole, e legittima la clausula *De plenitudine potestatis*, molti fatti adduconsi da essi loro per comprovare, che tal clausula ebbe suo corso fino dai secoli più vetusti della Chiesa. Ma siccome di questi monumenti ne sono stati scoperti, e provati degli apocrifi dal dottissimo Baluzio, giova l'ometterli, e fermarsi soltanto su quel celebre passo di S. Leone

ne I. che fu uno dei Pontefici più rispettabili della Chiesa. Questo gran Papa scrivendo ad Atanasio suo Vicario nell' Illirio, lo riprende di aver trattato troppo aspramente Acacio Metropolitano Vescovo di Epiro, esprimendosi in questi accenti, che nel correggere Acacio *mensuram tuam excessisti*; e poi soggiunge; Da noi siete stato chiamato *in partem sollicitudinis, non in plenitudine potestatis*. Ora da queste parole inferiscono i fautori delle Romane clausule, che la formula *de plenitudine potestatis* era usata dai Sommi Pontefici fin dai tempi di S. Leone. Ma dalla serie dei Fasti riportati dalle Storie si conoscerà patentemente la debolezza di tal sorta di argomentazioni. Osservino per grazia Vostre Eccellenze, che S. Leone parlava con uno, che faceva le funzioni di suo Vicario, che deve stare tra i limiti, e non oltrepassare la commissione. Inoltre l'Illirio era Provincia soggetta al Patriarcato di Roma, come Regione annoverata tra le suburbicarie, cosicchè quella clausula fa duopo restringerla al solo Illirio, e perciò con somma ragione il dotto Baluzio la spiega *de plenitudine potestatis Patriarchalis*. Onde da questo esempio non si può dedurre, che la clausula *de plenitudine potestatis* si possa stendere a tutte le

 Chie-

Chiese del Mondo Cristiano. Finalmente la clausula *de plenitudine potestatis* usata da S. Leone aver non deve altra forza che questa *de omni ea, qua potior potestate*, cioè in tutto ciò, che estender si possa il mio potere, potere peraltro ministeriale confinato, e definito dai Canoni della Chiesa universale. Tutto ciò si prova dal fatto medesimo, poichè i Sommi Pontefici fino all' ottavo secolo mai hanno disposto con derogare ai Canoni della Chiesa, e se qualche volta per le circostanze dei tempi dispensarono da qualche Canone, lo hanno fatto a norma delle regole Canoniche prescritte dalla Chiesa, e non per grazia, o per capriccio affidati nel sommo e pieno potere. Ecco come si spiega lo stesso San Leone, ed in quai termini riduce la pienezza del suo potere un Pontefice distinto, ed onorato e dalla Chiesa, e dai Principi per la sua dottrina, prudenza, e santità. Il Santo Papa nella lettera 10. con Apostolico candore espressamente insegna, che la dignità Episcopale non fu comunicata ai Vescovi dai Romani Pontefici, ma da Dio medesimo, e dalla Chiesa sua Sposa, e che da lui non può in alcun tempo alterarsi: *Sollicitudo nostra* (queste sono le sue parole) *non sua quaerit, sed quae Jesu Christi, dignitatem* *divi-*

divinitus datam, nec Ecclesiis, nec Ecclesiarum Sacerdotibus abrogandam. E poi con forza maggiore si spiega nella lettera 78. a Marciano Imperatore, dove dice, che i Privilegj delle Chiese stabiliti dai Canoni, e dai Santi Padri devono restare, e vivere nel loro vigore, e che mai sieno da veruna autorità violati, e che da esso lui non saranno alterati.

Inoltre giova molto l'osservare, che S. Leone, ed altri Pontefici di simile indole non usavano clausula alcuna nel proprio Territorio, e Diocesi Patriarcale, che a norma dei Canoni, onde non dispensavano in vigore di questa dalle regole più sacrosante tenute, e praticate da tutte le Chiese. Non accordavano pensioni per grazia, non dispensavano dalla residenza, non univano più Vescovadi in una sola persona, non accordavano traslazioni dei Vescovi, che non fossero utili, o necessarie, non riducevano in commenda Chiese Parrocchiali, o Monasterj per maggior comodo, ed agio di private persone; onde il loro pienissimo potere si riduceva all'esatta esecuzione dei Canoni. E l'autorità, che esercitavano nelle Provincie suburbicarie era confinata dalle elezioni, ordinazioni, conferme, e consecrazioni dei

Vescovi a loro soggetti. E finalmente per conoscere la vanità, ed insussistenza delle pretese clausule, la professione di fede, che fa il novello Romano Pontefice prova ad evidenza di quanto valore sia la clausula suddetta *de plenitudine potestatis*, mentrechè egli stesso prima della sua ordinazione, o sia consecrazione promette di osservar le regole fatte dai suoi Predecessori, ma che *synodaliter tractaverunt*. Ecco con tali parole svanita la pienezza del suo immenso potere.

Dalla clausula *de plenitudine potestatis* altra simile nacque, e forse più perniciosa alla Chiesa, e questa introdotta, e praticata dall' interesse dei Curiali Romani. Già l' Eccellenze Vostre abbastanza intendono, che parlar si voglia della particola *Non obstantibus*, termini di Cancellieri Romani annoverati tra le clausule derogatorie. Per conoscere di quanto poco peso sia questa, ed altre simili formule, basta riflettere in qual tempo, e per qual motivo furono introdotte, che tosto si scoprirà l' insussistenza delle medesime. Incominciò l' uso del *Non obstantibus* nel 1216. e poi fu praticato da Clemente VI. nel 1342. e da Giulio II. nel 1505., ma poi nel 1516. fu con più frequenza impiegato da Gregorio XIII. e finalmente sul fine del se-

colo

colo XVI. e principio del XVII. diventò comunissimo. Di questa clausula asserir francamente posso, che nei secoli più illustri della Chiesa non si trova traccia alcuna, ed era affatto sconosciuta dai Santi Padri, e dai Pontefici più dotti, ed illuminati. E ciò facilmente si prova dai più chiari monumenti della Storia Ecclesiastica. Tra i molti il più segnalato è quello di Carlo Magno, che per mezzo dei suoi Ambasciatori pressava il Papa Leone III. perchè aggiunta fosse al Simbolo, che usava allora la Chiesa Romana, la particola *Filioque*. Il saggio Papa rispose con libertà veramente Apostolica, che non avendo i PP. di Costantinopoli inserita la suddetta clausula: *Absit* (sono queste le stesse sue parole) *ut me illis Patribus praeferam, vel ut coaequare praesumam*. Osservino quì Vostre Eccellenze, che non si trattava in questa dimanda cosa alcuna di Fede, ma di pura Liturgìa, che altro non riguarda, che la pura disciplina. E cio è così vero, che tanto il Concilio di Firenze, che Clemente VIII. dichiararono, che i Greci *tenentur credere, sed non recitare*. Se il *non obstantibus* fosse stata una clausula Canonica, e di diritto competente al Papa, Leone III. avrebbe potuto facilmente soddisfare il Principe, come fecero pur

trop-

troppo altri Pontefici a contemplazione di alcuni Sovrani, che scortati dal *non obstantibus*, conferirono fino ai bambini in culla Abbazie, e Benefizj Ecclesiastici.

La Chiesa, Eccellentissimi Signori, fu sempre governata dai Canoni, e non dalla dispotica amministrazione dei Papi, e dei Vescovi, essendo ancor' essi sottoposti alle regole stabilite dalla Chiesa per il buon governo dei suoi fedeli. Non sono io, ma S. Celestino è quegli, che parla; *Dominentur nobis* (queste sono le parole dello zelante Pontefice) *non nos regulis dominemur; simus subiecti Canonibus, qui Canonum praecepta servamus*. E aggiunge Martino I. Papa dotto, e santo: *Defensores sumus Divinorum Canonum, & custodes, non praevaricatores*, così scrive a Gio. Vescovo di Filadelfia. Altri gravissimi monumenti potrei addurre, che per brevità tralascio. Non posso poi dispensarmi di metter sotto i riflessi di Vostre Eccellenze, come i Papi nei giorni più sereni, e tranquilli della Chiesa mai hanno creduto di potere col *non obstantibus* annullare, o dispensare le canoniche regolazioni della Chiesa universale, poichè in certi incontri si sono dichiarati di non potere avere alcuna ingerenza, neppure giurisdizione alcuna sulle disposizioni, e giudizj dei Concilj Provin-

vinciali. E ciò si prova ad evidenza nel fatto celebre del Vescovo Bonosio Fù da Siricio, ed Acacio Vescovi d' Illiria, come Commissarj consultato il Papa su tale affare, ed il saggio Sommo Pontefice rispose di non potere aver conoscenza alcuna sopra la di loro giurisdizione: *Advertimus* (sono le sue parole) *quod judicandi formam nobis competere non convenit;* e rende la ragione, perchè questo potere fu dato a voi, e non a me, che lo rappresentate, ed a voi appartiene di pronunciare.

Da queste memorie istoriche si deduce ad evidenza, che quei sapientissimi e dottissimi Pontefici, osservatori zelantissimi dei Canoni, e delle primitive regole della Chiesa, assoggettandosi alle sue leggi, ed obbligando i Vescovi stessi all' esecuzione delle medesime, considerandole come superiori ad ogni autorità, non si lusingavano di godere facoltà derogatorie a' Canoni Ecclesiastici; e se talora rimettevano, o moderavano il rigore di alcun Canone, non lo facevano (come osserva il gran Canonista di Francia Pithor) se non a norma di ciò, che prescrivevano, e permettevano i Sacri Canoni dei Concilj; cosicchè le dispense devono esser regolate dallo spirito dei Canoni,

di

di cui il primo Ministro depositario, ed organo, è il Romano Pontefice.

Questa clausula poi, come abbiamo osservato, nata nel principio del secolo XII. dopo il suo tenue nascimento andava a gradi prendendo vigore, e forza. Quantunque nel suo incominciamento non contenesse che una semplice derogazione alle Costituzioni Pontificie, in appresso fu stesa sopra i Concilj Provinciali, e Sinodi Nazionali, e finalmente furono compresi i Concilj Generali sotto queste parole: *vel quavis alia firmitate roborati*. Dopo poi furono nominati espressamente i Concilj Generali, benchè assai rari sono gli esempj avanti Gregorio XV. Si ruppe poi finalmente l'argine, e senza alcun ritegno, e riguardo alla Chiesa unita, e parlante coll' assistenza dello Spirito Santo, fu stesa espressamente sopra i Concilj Generali passati, e futuri, cioè celebrati, e da celebrarsi.

Le piaghe, che ha fatto alla Chiesa la particola *non obstantibus* sono state sì profonde, e lacrimevoli, che la S. Chiesa impegnata in un Concilio Generale per riformare i disordini, che per ogni dove l'inondavano, non ha potuto porgere tutti quei rimedi, che erano necessarj per guarire un male sì comune, e sì grande. Diasi di volo un' occhiata a tutti i De-

creti

creti dei Riformatori del Concilio di Trento, e tosto si scorgerà, che tutte le riforme caddero su gli abusi introdotti dal *non obstantibus*. Dispense di residenza ai Pastori, unione di Vescovadi in una sola persona, promozioni alle cariche, ed onori di persone canonicamente illegittime; ed esenzioni esorbitanti dei Regolari con cui hanno vulnerato fino l' essenzial Pastorale giurisdizione dei Vescovi, come fece Gregorio IX. in una Bolla spedita ai Padri Domenicani d' Inghilterra, in cui oltre le immense esenzioni accordate ad essi, li concede la facoltà di potere ascoltare la Confessione Sacramentale *inscio, & invito Episcopo*; cosicchè si può dir francamente di aver' egli dispensato quei Regolari col derogare ad un diritto divino, che godono per la loro istituzione i Vescovi, che si sono valorosamente opposti, quantunque il Papa fiancheggiato da San Tommaso allora vivente, ancor' egli ingannato dal diritto nuovo, sostenesse lo stesso. L' abuso di tal clausula il Fagnano, benchè Canonista Curiale, e Romano, l'ha conosciuto, ed ha procurato di moderarlo per quanto la carica, e il luogo, ove soggiornava, glielo permetteva; poichè insegna, che quando la clausula, *non obstantibus*, è contraria ai Concilj Generali,

rali, deve essere specialissima, perchè i Concilj (sono parole dello stesso Fagnano) includono sempre una tacita annullazione di tutto ciò, che potrà esser fatto in contravvenzione delle leggi Conciliari. Da questo si raccoglie, che se il Fagnano non fosse stato in Roma, nè vincolato da quei doveri, che convengono ad un Curiale, avrebbe con maggior franchezza, e candore posta la verità nel suo vero lume. Non così fa la Curia Regia di Spagna, che con somma autorità incarcera ogni Rescritto Romano, in cui si deroga alle leggi del Concilio di Trento, e come invalido, ne sospende l' esecuzione. Documento portato dal Salgado autore Spagnuolo nel suo celebre libro *De regia potestate*. Ma taluno dirà, che il Concilio di Trento unito a bella posta per riformare la Chiesa, ha riformato soltanto tutto ciò, che si legge nei capi da lui fatti *de reformat. obstantibus*, che giusta la narrazione fatta di sopra, era la cagione di quasi tutti i disordini introdotti nella Chiesa. A questo argomento risponde lo stesso Concilio, che egli ha riformato in parte i disordini, e non in tutto, e ciò per la calamità dei tempi, che allora correvano, dissimulò, ed usò indulgenza, sulla fiducia, che in tempo più opportuno, e

più

più sereno alla Chiesa, si potesse dai Pastori della medesima porgere valevoli rimedj per svellere fino dalle radici gli scandalosi sconcerti, ed il vivere indisciplinato degli Ecclesiastici. Dovea altresì il Concilio di Trento, che con tanti sudori, e fatiche procurava la Riforma degli Ecclesiastici, in poche parole riformare la Chiesa, e renderle il suo antico lustro con edificazione dei Cattolici, e confusione, e rossore degli Eretici. L'osservazione fatta da un Teologo, o sia dallo stesso Concilio, nel tempo istesso, che si celebrava, fa manifestamente conoscere, essere la clausula *non obstantibus* la vera cagione di tutti i disordini, che deturpavano la Chiesa, e suggerisce brevemente il rimedio per riformarla senza molta fatica, senza dispute, e conferenze. Questi è Pietro Marcaccio, che in un Discorso fatto ai PP. del Concilio nella IV. Domenica di Pentecoste, avvertiva quei Padri, che facilmente potevano riformare la Chiesa, senza tante discussioni, e ricerche, levando ancora tutti gli abusi, che l'infestavano, se due sole voci fossero depennate dalle Bolle, e Rescritti Pontificj, e queste sono, *Non obstantibus*, ed in vece di quelle sostituitene due altre: *Gratis date*; clausula assai ben'intesa, perchè il *non obstan-*

obstantibus quasi sempre viene impetrato per sordido, e vile interesse.

E questo è tanto vero, che alcuni accreditati, e zelanti autori asseriscono, che il Concilio di Trento, la di cui maggior parte era composta di Prelati Italiani, non poteva mai abolire la clausula *non obstantibus*, perchè avrebbe serrata la porta, e reciso il canale, per cui entravano nelle Daterie, e Cancellerie Romane ubertose somme di danaro, cosicchè veniva a mancare notabilmente la sussistenza, ed il mantenimento con quel lustro, che pretendono di vivere i Signori Curialisti.

Ecco, Eccellentissimi Signori, esposto il mio debole sentimento intorno al quesito, con cui si degnarono di onorarmi. Supplirà la bontà, e clemenza di VV. EE. a quei mancamenti, che avrò involontariamente commessi; resto col rassegnar loro la mia suddita obbedienza ad ogni loro comandamento.

SCRIT-

SCRITTURA

DEI DEPUTATI
DELLA CITTA' DI CENEDA
A LL. EE. DEPUTATI, ED AGGIUNTI ALLA PROVVISIONE DEL DENARO

Nella quale, oltre la ricerca per l'asségnamento di un Pubblico Rappresentante, offerifcono il Palazzo per l'abitazione del medesimo.

Presentata li 11. Marzo 1771.

Num. LXXXXIII.

Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori

DEPUTATI, ED AGGIUNTI ALLA PROVVISIONE DEL DANARO.

ABilitata la fedelissima Città di Ceneda dalla clemenza di questo Eccellentissimo Magistrato in dependenza dell' ossequiato Decreto dell' Eccellentissimo Senato 29. Settembre decorso ad esporre le sue convenienze per gli oggetti in esso contemplati, con tutta la maggior fiducia per mezzo dei suoi Deputati Francesco Vimena, e Conte Folco Lioni si

dà

dà l'onore di umiliare alla grandezza di VV. EE. quanto in riguardo a se reputa conferente alla qualità del gravissimo argomento.

Due egualmente grandi motivi di consolazione nell'atto, che si presenta, ha la suddetta Città dipendenti dalle Sovrane clementissime deliberazioni.

Il primo si appoggia all'aureo Decreto 1769. 14. Dicembre, in cui sciolta dal dominio dei Vescovi, richiamata si vede finalmente all'immediata dipendenza del suo Sovrano, e nel tempo stesso statutariamente prescritto, che il Civile, e Criminale Governo, e la temporale laica giurisdizione sia in avvenire sostenuta, ed amministrata da laiche figure, demandata riguardo al piano di esecuzione la incombenza alla virtù, e discernimento di questo Eccellentissimo Magistrato, per fondarlo sui principj di vera Giurisprudenza, di soda giustizia, e del miglior bene di quei sudditi.

Ritrae il secondo motivo di consolazione dal successivo citato Decreto 29. Settembre scaduto, che adotta la massima dalla sublime sapienza di VV. EE. suggerita, che il Governo di Ceneda abbia ad addossarsi alla cura di Patrizio soggetto col metodo osservato per gli altri luoghi dello Stato, determinando l'Eccel-

cellentissimo Senato le nuove commissioni all'esame soltanto, se attese le circostanze in quello contemplate convenga unire le ispezioni di Ceneda all'ordinaria Rappresentanza di Seravalle piuttosto, che separarne l'incombenze, e in queste cose sull'esempio di altri pubblici Rettori, e per la duplicità delle incombenze quale esser dovesse l'assegnamento alla carica, e dove più decente, e più comoda formar dovesse il Rappresentante la propria residenza, commettendo pure di esaminare le convenienze dei luoghi, e le avvertenze in queste cose necessarie ad ogni buon riguardo.

Dalle premesse deliberazioni dunque animata la suddita Città, e con la scorta degli accennati principj entrando nell' umile esposizione i suoi Deputati, servi, e sudditi di VV. EE. hanno il contento di poter modestamente dimostrare essere lo stato, e grado della loro Città antichissima, stato, e grado tratto fino dalla sua origine riconosciuto, ed a lei preservato non solo da tutti i Principi avanti la fortunata sua dedizione, ma anco dall' Eccellentissimo Senato con particolare impegno per tutti i secoli della sua felice sudditanza, e non solo si è mantenuto il carattere di Città, ma di Città sempre separata, ed indipendente da ogni altra. Am-

Ampliſſima fede ne fanno gli Storici antichi, e moderni, cominciando dal Greco Agatia contemporaneo di Giuſtiniano, che ſcriſſe nel VI. ſecolo i fatti di quel grande Imperatore.

Per teſtimonio di Paolo Diacono nell' VIII. ſecolo ſotto il regno dei Longobardi fu governata da un particolare ſuo Duca.

Nel IX. ſecolo dall' Imperator Lotario I. nel ſuo famoſo Capitolare ſi annovera fra le principali Città d'Italia.

Afferma il Sigonio, che in eſſa per qualche tempo fermò la ſua reſidenza Berengario erigendovi Tribunale.

Gli ſteſſi Storici Veneti per tale la qualificano, e principalmente l'ampliſſimo Senatore Andrea Moroſini pubblico Iſtoriografo, che deſcrivendo i confini della Treviſana regione, aſſeriſce, che ſole quattro ſono le Città in eſſa contenute, cioè Treviſo, Feltre, Belluno, e Ceneda, reputando tutti gli altri luoghi in così ampio recinto, come reſpettive adiacenze dipendenti dalle medeſime quattro Città.

Alle voci autorevoli degli Storici ſi accordano gli antichi più riſpettabili Documenti. Baſti per tutti l' Atto celebrato nel 1174. avanti il congreſſo della famoſa lega di Lombardia, e l'altro iſtrumen-

mento pure di Lega tra li Scaligeri, Gonzaghi, ed Estensi 1331. dai quali costa, che Ceneda confederata, fu riconosciuta Città libera, ed indipendente da ogni altra della Regione Trevisana, e come tale viene confermata col giuramento dei Trevigiani.

Dividevasi in allora il suo non indifferente territorio in due parti, l'una chiamata Contado superiore, in cui era compreso Seravalle, l'altra Contado inferiore, e tutto questo tratto di paese ritenne il nome di Cenedese per molti secoli. L'una, e l'altra parte di detto territorio furono smembrate da' Rettori Residenti in Ceneda con Investiture fatte ai Signori di Camino negli anni 1233. e 1248.

Monumenti tutti inconcussi sono questi, che la qualificano, e la costituiscono per universal testimonio una delle quattro sole Città, che figuravano egualmente in quei tempi nella Trevisana Provincia. Questo fu il suo stato prima della felicissima sua soggezione all'Augusto Veneto Trono.

Questo stato medesimo le fu conservato, protetto, e difeso con costantissimo pubblico impegno dopo la fortunatissima sua sudditanza. Ha la giusta compiacenza di trovar registrate ne' proprj

Archivj, e custodite a sua gloria le Ducali dell' Eccellentissimo Senato 1374. a quel Consiglio immediatamente dirette, nelle quali conserva i preziosi pegni della pubblica carità, con cui fu accolta la volontaria sua dedizione, e contempla il sovrano aggradimento della sua divozione, e la clementissima promessa della pubblica protezione per la conservazione del di lei stato, della qual protezione poi in tutti gl' incontri nel decorso dei successivi secoli ha sempre sperimentati gli ammirabili effetti.

Occupata dai Carraresi, e poscia dagli Ungari, col valore dell' armi Venete fu tolta ai primi nel 1388., e nelle notizie avanzate dall' Eccellentissimo Senato al Podestà di Pirano della ricupera della Marca Trevigiana con le speziose Ducali 1388. 16. Dicembre per sole Città di detta Provincia si annoverano Ceneda, Belluno, Feltre, e Treviso.

In questo tempo altresì a maggior conferma della loro divozione fu dai Cenedesi prestato il solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica.

Fu riacquistata Ceneda dalle mani degli Ungari nel 1418 e allora fu, che dal Decreto dell' Eccellentissimo Senato 3. Dicembre di quell' anno si demandò il

ſuo temporale governo all' eletto Veſcovo Corrado, *donec aliter providentur*.

Queſta provvidenza non alterò in minima parte l' originario ſuo ſtato, anzi fu pubblico impegno di mantenerla nel grado di Città con tutto l' antico ſuo luſtro, ed in tutta la ſua indipendenza da ogni altra. Ne fanno ſicura prova le tante Ducali, e Decreti dall' oracolo della pubblica Sapienza emanati.

A neſſuno dei paeſi vicini è mai caduto in penſiero di pretendere da eſſa relazioni di dipendenza, riſpettando in ogni tempo il carattere, e la ſua totale antica ſeparazione. E quando è inſorta la Città di Treviſo per volere una qualche dipendenza, fece ad ogni tentativo ſoda reſiſtenza l' autorità dell' adorato ſuo Principe deliberante, non meno che giudicante colla forza dei Sovrani adorabili ſuoi Decreti, e Giudizj 1461. 29. Maggio, 1524. 27. Febbr., 1558. 24. Giugno, 1654. 13 Luglio, e 1684. 24. Giugno.

Nella perſona dei Veſcovi, che vi ebbero in addietro il provviſional governo, riconobbero con oſſequio i Cenedeſi la rappreſentanza della pubblica figura dalla Sereniſſima Repubblica deſtinata.

Le prerogative raſſegnate, che coſti-

ſtituiſcono Ceneda Città indipendente anco per ſovrane deciſioni, non ſono certamente comuni agli altri paeſi conterminanti anche dopo la loro felice ſudditanza.

Seravalle fin dall' anno 1637. implorò, ed ottenne giudizio dall' Eccellentiſſimo pieno Collegio, che la qualifica Terra del Cenedeſe ſeparata da Treviſo, e dallo ſteſſo giudizio rilevaſi altro precedente, che riconobbe Conegliano parte componente il Territorio Treviſano.

Si riſpettano dai Cenedeſi i fregj, e le prerogative di tutti i paeſi, ma non può a meno di non ſorprendere il ricorſo di Conegliano inſorto ſolo dopo il Decreto 1769. 14. Apr. col Memoriale umiliato in Collegio 26. Aprile 1770. in cui raccoglie i motivi di ſognata ſuperiorità ſopra Ceneda, che a colpo d' occhio ſi rimarcano del tutto inſuſſiſtenti, e riprovati.

Gli argomenti tratti dalle particolari poche delegazioni a quella carica appoggiate, ſono accidentali ſtraordinarie incombenze dalla pubblica volontà demandate al Reggimento, non prerogative, o diritti del luogo. L' allegata Cittadinanza dei Veſcovi di Ceneda coll' obbligo dell' oſſervanza delle ſue leggi è un effetto di quei torbidi tempi, nei quali

quali per la frequenza delle guerre le Città, e luoghi finitimi procuravano di collegarsi per accudire alla comune preservazione, e difesa, come fece allora il Vescovo di Ceneda con Conegliano per sottrarsi alla forza degli Scaligeri, le quali colleganze poi combinavansi, e cessavano a seconda delle vicende.

Gli argomenti dedotti o dal pagamento del recente dazio sopra i fornelli della seta in quella Camera, o dalla mal collegata qualità di Capo di Provincia sono già prevenuti dalla pubblica Sapienza col Decreto 14. Dicembre, che stabilisce, che l'esazioni delle pubbliche imposte, e dazi, e la sopraintendenza dei luoghi pii restino del tutto appoggiate al Reggimento di Treviso, riconfermando peraltro l'antica separazione di Ceneda.

Oltredichè basta riflettere, che Conegliano fu sempre luogo dipendente da Treviso, come lo comprovano le Decretali dell'Eccellentissimo Senato del 1517., e gli Statuti della Città di Treviso, nei quali sono stampate leggi riguardanti il governo di Conegliano per rilevare, che non può avere sopra Ceneda alcuna giurisdizione.

Sembra altresì, che il ricorso predetto dei Coneglianesi 26. Aprile sia intieramente escluso dal posteriore vene-

rato Decreto 29. Settembre passato, che demanda a questa gravissima Magistratura l' esaminare, se convenga l' unire le ispezioni di Ceneda alla Rappresentanza di Seravalle, nè parla punto di Conegliano.

Si aggiunge, che il ricorso dei Coneglianesi per la vagheggiata subordinazione di Ceneda è opposto all' oggetto del miglior bene dei sudditi Cenedesi voluto dal Decreto predetto 14. Dicembre, anco per la distanza, e la difficoltà delle strade soggette alle irruzioni delle acque, ed alcuna volta intransitabili.

Se le cose rassegnate si reputano valevoli ad impegnare la pubblica Sapienza di conservar Ceneda separata nel suo governo da Conegliano, egualmente si credono efficaci, perchè non abbia ad essere assoggettata ad un Rappresentante Residente in Seravalle.

A tal soggezione, e dipendenza si oppone lo stato già dimostrato di detta Città in confronto con quello di Seravalle, che però si rispetta, ma che certamente ha uno stato civile diverso da quello di Ceneda.

Quella era una volta un' adiacenza di questa, ed il carattere, che ha sostenuto giudiciariamente avanti il suo Principe è quello di Terra del Cenedese.

Basta

Basta questo cenno all' alto intendimento di VV. EE. perchè ben ravvisino non potere aver luogo la dipendenza di Ceneda da Seravalle, al che resiste oltre l' esposte convenienze dei sudditi, e di tanti giudizj seguiti anco espressamente la massima adottata dal sovrano Decreto 29. Settembre passato, che stabilisce statutariamente, che il governo di Ceneda sia appoggiato alla Curia di Patrizio soggetto col metodo osservato per gli altri sudditi luoghi.

Tutte le altre Città della Trevisana Provincia, in uguaglianza alle quali figurò sempre anche Ceneda, dalla sovrana clemenza sono state mantenute nella splendida forma d' indipendenza col loro Rettore Residente, per il che si assicura anco Ceneda di un' egual provvidenza.

Non v' ha esempio d' alcuna Città dello Stato Serenissimo, in cui abbia sede la Dignità Ecclesiastica, che non abbia pur sede la pubblica Rappresentanza, nè v' è Città, che sia soggetta ad altro paese conterminante.

Tutte le sovrane deliberazioni emanate fino a questi giorni, tutte tendono a tutelare Ceneda nella sua indipendenza, e separazione. Il Decreto poi 1769. 14. Dicembre prescrive, che i Cenedesi

 sieno

fieno fiftemati alla condizione degli altri fudditi Trevifani; dal che ne derivò precifamente l' impofizione generale di tutti i dazj, delle gravezze, del campatico, da cui erano per l' avanti efenti, che ben volentieri hanno affunte, perchè compenfano l' aggravio con il contento di effer richiamati all' immediato governo del fuo Principe, a cui fempre in tutti i tempi hanno anelato, come ne fanno piena prova le Ducali dell' Eccellentiffimo Senato 1563. 15. Luglio, 1595. 17. Giugno, e 1596. 21. Settembre.

Come però per gli aggravj furono posti i Cenedefi in uguaglianza con gli altri fudditi con il Decreto 14. Dicembre, così col fuffeguente Decreto 29. Settembre paffato fu adottata la maffima del governo per Ceneda eguale agli altri fudditi luoghi, dal che viene affieurata alla fuddita Città la fofpirata Refidenza del fuo pubblico Rapprefentante altra volta deftinato dal Sereniffimo M. C. nell' anno 1546., e che con giubbilo di quella popolazione fu accolto, come ne fa prova il rifpettato Iftorico Pietro Giuftiniani, ed ivi rifedette fino che piacque al Principe Sereniffimo di rimettere i Vefcovi nel provvifionale governo.

La Città è compofta di quattromila abitanti, come da fede dei Parochi; è

Sede

Sede dei Vescovi, che hanno spirituale giurisdizione sopra Seravalle, Conegliano, Uderzo, ed altri luoghi; ha Cattedrale unica nella Diocesi, Seminario, Consiglio, Collegio di Notari, Ghetto degli Ebrei esteso in molto traffico, argomento della pubblica vigilanza; ed è piantata nel mezzo del Territorio di Seravalle, come lo dimostra il disegno umiliato.

Alle suppliche dei Deputati si uniscono quelle di tutta la Popolázione, per la volontà della quale in relazione a parte del suo Consiglio, offeriscono per Residenza di detto Eccellentissimo Rappresentante la casa, che dai Compatroni fu a detto effetto obbligata, come dalle carte, che si umiliano, misero, ma sincero testimonio di quella divozione anco in altri tempi dimostrata con offerte, che hanno riportato il pubblico gradimento, non meno che di quell' impegno, che hanno i Cenedesi per la Residenza di detta pubblica Rappresentanza, senza la quale resterebbero annientati i fregi della Città, che ai loro maggiori costarono sudori, e dispendj nei sostenuti Giudizj per mantenerli, e perse per sempre quelle onorificenze, che l' hanno per tanti secoli conservata nell' uguaglianza colle altre tre Città della Pro-

I 5 vin-

vincia Trevisana, così riconosciuta anco dall' Estere Nazioni, e tale confida di esser preservata nelle presenti caritatevoli provvidenze.

SCRIT-

SCRITTURA

DELL' ESTRAORDINARIA DEPUTAZIONE AD PIAS-CAUSAS

Intorno ai due Ricorsi dei Canonici di Padova, uno di tutto il Capitolo, l' altro di undici Canonici del medesimo, contrario del tutto al primo.

Num. LXXXXIV.

SERENISSIMO PRINCIPE.

NEll' atto di eseguire le pubbliche commissioni sopra il Memoriale prodotto alla Serenissima Signoria dal Capitolo della Cattedrale unitamente alla Città di Padova, che implora di usare liberamente del primitivo diritto delle Collazioni dei Benefizi Capitolari, ci troviamo a un tempo stesso incaricati dalle Deliberazioni 3. Giugno decorso di versare anco sopra un secondo Memoriale segnato da undici Canonici, e trasmesso

messo a Vostra Serenità da quel nobil' uomo Rappresentante.

Per tale insorgenza siamo stati costretti di distaccare le informazioni presenti dal complesso degli altri Capitoli, e perciò prima di riferire il merito dell' affare, riputiamo necessario di premettere alcuni riflessi nel punto dell' Ordine.

Sopra questo non sappiamo invero, come possa aver corso, nè reputarsi attendibile l' estemporaneo dissenso degli undici Canonici dopo una precedente parte presa legittimamente nel loro Congresso Capitolare, dove nemmeno in tanto numero furono i voti contrarj al primo Ricorso. E' principio certo, che nelle adunanze regolate da leggi proprie, la pluralità de' voti, e l' ordine da quelle prescritto nel darli, rende legittima ogni deliberazione. La pluralità assorbe tutto, e quando questa non avesse più luogo, non vi sarebbe più sicurezza in un Governo, e nemmeno nei Corpi Sovrani. Dio guardi ogni polizia da tale infermità, che tutto ricaderebbe alla confusione, all' arbitrio, e alla violenza, e tutti i vincoli della Società degli uomini si ridurrebbero nello stato infelice dell' Anarchia, e sotto il giogo odiosissimo del Dispotismo. Il Capitolo

di

di Padova avea già nei modi giuridici ſpiegata la ſua volontà, e ſtabilito il partito da prenderſi a ſalvezza delle proprie ragioni; conſumata la quale azione non era più lecito a perſona veruna del Corpo di tentare in contrario.

Nel conſenſo di molti avea perduta ogni forza il diſſenſo di pochi, e ſciolta la radunanza Capitolare, fu ſciolto anche ogni diritto di legittima oppoſizione. Il reclamo di alcuno ſi renderebbe ſoltanto ammiſſibile, qualora nel le coſe deliberate foſſe intervenuto diſordine, o riſultaſſe danno particolare alla di lui ſpecialità. Ma nel caſo preſente l' ordine legale negli Atti Capitolari compariſce eſattamente oſſervato, e la deliberazione è diretta anzi a mantenere le giuſte prerogative di tutto il corpo, e la difeſa comune. Strana pertanto, inaſpettata, ed irregolare ſembra a noi la condotta dei diſſenzienti, e la prudenza di Voſtra Serenità non vorrà diſſimulare un eſempio, che potrebbe divenire pernicioſo, e fatale alla quiete degli altri Corpi ſuoi ſudditi. Nemmeno la ſoſtanza della Carta eſibita al Reggimento ſi fa tollerabile all' occhio noſtro, poichè non ſolo odora di ribellione contro il proprio corpo, ma inva-

de

de espressamente le di lui ragioni, e tenta di rendere inoperosa l' autorità medesima del Principato. Come in fatti possono questi pochi distruggere il diritto di tutti, e rinunziarlo per se, e per gli altri fratelli, e per i successori ancora?

Ogni Ecclesiastico è tenuto per giuramento a conservare, e redimere le ragioni della propria Chiesa, perchè si considera Depositario, ed Amministratore, e non padrone, e proprietario della medesima, come ogni membro della Società civile è debitore verso il proprio corpo di guardare, e difendere le cose della Comunità. Ciò non ostante questi Diffidenti affettano apertamente senza rossore di poter cancellare quest' obbligo per un certo principio di straordinaria tenerezza verso il loro Prelato, e di farlo piegare alla ceremonia di qualche maneggio, o rispetto mondano. Tende sostanzialmente la loro condotta a frapporre impedimento alle deliberazioni dello stesso Principe, affinchè non presti la sua regia protezione verso gli oppressi. Tende a sostenere con un ordine tumultuoso la Vicegerenza della Dateria Romana, della quale per Indulto sono possessori i Vescovi Cardinali,

mali, e macchina di far guerra per gli altri contro le salutari massime decretate. Tende finalmente a seminar la discordia, e l' ambizione sotto falsi vocaboli della pace, e della modestia. Ad oggetto di brevità lasceremo di considerare, che undici adducono per motivo del loro ricorso avere in altri tempi avuto per Confratello un Soggetto col quale due soli possono in fatto vantar l' onore di sua fratellanza. Tal' è il carattere di questa Carta, e per tali motivi interessanti gli oggetti della giustizia, la tranquillità di un riguardevole Corpo, ed i gelosi rispetti dello Stato potrà riconoscere la sapienza di Vostre Eccellenze, che non essendo attendibile, deve anzi esser levata da ogni Filza, e Registro, e meritano i di lei Presentatori di essere obbligati a consegnare ogni copia, e minuta, che esistesse nelle loro mani, ed il tutto potrebbe essere eseguito dalla zelante attenzione dell' Eccellentissimo Aggiunto sopra Monasterj.

Da questa molesta intersecazione di ordine passando al merito dell' affare, riferiremo, che il ricorso dei Canonici, e della Città di Padova rassegna l' antichissima origine della loro Cattedrale, ed i varj monumenti, che mo-

stra-

strano le provvidenze fatte in altri tempi dal suo Capitolo, così rispetto alla divisione delle Prebende, dei Canonicati, e degli altri Benefizj, come alla Ottazione, alla Residenza, ed al numero dei Canonici, ai requisiti di età e ad altro nei Mansionarj, e Custodi di quella Chiesa; quindi argomentando il primitivo suo diritto di conferire liberamente i Canonicati, e gli altri Benefizj della Cattedrale medesima, espone l' impedimento finora sofferto nell' esercitarlo per otto mesi dell' anno dalla introduzione parimente colà invalsa delle Romane Riserve, e dimanda di esserne reprístinato con egual massima di giustizia nelle future vacanze.

I documenti da noi veduti sono gli Atti, o siano Statuti 1226. 12. Maggio, con i quali senza l' intervento di alcun' altra autorità fece quel Capitolo la divisione delle Prebende, dei Canonicati, e dei Mansionarj, e Custodi, e formò anche le proprie leggi per le ottazioni delle stesse Prebende secondo i gradi dell' anzianità; escluse però dalle ottazioni medesime quelle Prebende, che fossero ad alcuno conferite dal Papa, o da qualche altro, il quale avesse potestà di conferire. Questa Clausula, che ri-

rispetta soltanto un' azione, che per avventura si trovasse in altri, e che dovrebbe esser provata al caso di usarsi, non distrugge pero il titolo originario, ed il possesso legittimo del Corpo Capitolare, e deve nella infelice confusione di quei tempi aversi per quelle raccomandazioni, preghiere, ed aspettative, con le quali i Pontefici introdussero a principio la loro disposizione nella materia Benefiziale. Non può mai in vero applicarsi alle Riserve contenute nelle Regole della Cancelleria Romana in proposito dei Capitoli, poichè la Regola 15. che ne ha tentato il loro spoglio, fu introdotta dopo due secoli, e più dalla nascita di questo Statuto, cioè nell' anno 1447. e contro l' usurpo di detta Regola oggidì è rivolto il ricorso della Città, e Capitolo di Padova. La condizione in fine di non pregiudicare alle ragioni di un terzo non trasfonde, nè stabilisce in lui quelle, che non avesse, ma soltanto gli lascia campo di mostrare, e di usare quelle che fossero legittime, e certe.

A questo succede un altro Statuto Capitolare dell' anno 1333. il quale toglie la Prebenda a quello, che non facesse continua residenza, e rinnova l' ordine

delle

delle Ozioni con la stessa eccezione. La Deliberazione 1336. 20. Febbraro dello stesso Capitolo vietò il poterne ammettere alcuno, quando non vacasse alcuna Prebenda, e ristrinse a venti il numero dei Canonici, il che indusse l' effetto di far fronte ai Soprannumeraj, che venivano qualche volta da Roma. L' Ordinazione parimente Capitolare 1339. 23. Giugno stabilì l' età, gli esami, ed i requisiti correnti nella elezione dei Mansionarj, Custodi, e Cappellani, i quali appariscono dipendenti dalla libera podestà del Capitolo, a cui fu dato l' obbligo di osservare un tale Statuto per giuramento prestato sopra i Santi Evangelj. Dietro a questi tempi, vale a dire, dall' anno 1393. fino al 1458. si rincontrano alquante elezioni di Canonici fatte dal Capitolo anche nei mesi, che furono riservati dalla susseguente introduzione dell' accennata Regola di Cancelleria; il che fa prova indubitata non meno del primitivo di lui diritto, che dell' esercizio pacifico per lunghissimo tempo conservato.

Ma dopo ancora la nascita delle Romane Riserve si vede riconosciuto dal Pontefice Leone X. il diritto del Capitolo di eleggere, e conferire i suoi Canoni-

noni-

nonicati, e Prebende, mentre ciò espressamente, ed assai ampiamente dichiara nella Bolla 13. Dicembre 1517. diretta ad esso Capitolo, nella quale per sanare qualunque difetto intervenuto, approva e conferma l' elezione in Canonico Soprannumerario del celebre Pietro Bembo, che fu poi Cardinale, fatta con autorità ordinaria dello stesso Capitolo a contemplazione di Sua Santità. Confessa il Pontefice in detta Bolla, che *per antica approvata, e fino allora pacificamente conservata consuetudine appartengono al Capitolo le elezioni, e collazioni dei Canonicati, e Prebende della sua Chiesa in qualunque tempo succedano le vacanze.* A sostegno altresì delle sue prerogative con le Ducali 30. Maggio 1553. all' Ambasciatore in Roma fu mostrata la pubblica disciplina, e resistenza per un Canonicato Soprannumerario ottenuto dall' Abate Marco Loredan, sebbene aggiungeva alle nobili qualità quella ancora di Cameriere di Sua Beatitudine. Se ne fece perciò domandare la rivocazione della grazia, onde non passasse in esempio ad altri di ottenere con simili mezzi d' interrompere ,, gli ordini, e privilegj, e gli Statuti antichi di essi Canonici ,, l' osservanza dei quali si faceva

un

un pubblico impegno, ſignificando inſieme il grande aborrimento della Repubblica per queſte novità nelle Chieſe poſte nelle Terre ſue, e maſſime di Padova.

Con la ſcorta dunque di così chiari, e ſpecioſi documenti invocano la Città, ed i Canonici di Padova gli effetti benefici della pubblica protezione, e giuſtizia contro i pregiudizj delle Romane Riſerve, che ſpirano ogni volta che ſpira il Pontefice, e naſcono alla naſcita di ogni Papa. Concorrendo però la Serenità Voſtra ad eſaudire i Ricorrenti in ſequela delle deliberazioni emanate, e dell' uniformità voluta in tutti i Capitoli, potrebbe ordinare, che nelle future vacanze dei Canonicati, e degli altri Benefizj di quella Cattedrale non abbia a deferirſi alle Riſerve medeſime, ma debba avere libero corſo, ed eſercizio in ogni meſe dell'anno il primitivo diritto del Capitolo nell' elezioni, e collazioni dei medeſimi, dovendo eſſer conſervato nel poſſeſſo di eſercitarlo, ſenza pregiudizio per altro delle giuſte ragioni, che alla Menſa, e Curia Veſcovile poteſſero naturalmente appartenere, eſcluſo ſempre l' uſo, e l' effetto di qualunque Indulto Pontificio, o Conceſſione derivante dalla Dateria Romana, nel qual ſenſo s' intende